

Restauro

Conoscenza

Progetto

Cantiere

Gestione

Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione

coordinamento di Stefano Francesco Musso e Marco Pretelli

SEZIONE 5.1

Tutela, pratica, codici e norme

Normative

a cura di Aldo Aveta, Emanuela Sorbo

Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione

Coordinamento di Stefano Francesco Musso e Marco Pretelli

Curatele:

Sezione 1.1: Anna Boato, Susanna Caccia Gherardini

Sezione 1.2: Valentina Russo, Cristina Tedeschi

Sezione 1.3: Maurizio Caperna, Elisabetta Pallottino

Sezione 2: Stefano Della Torre, Annunziata Maria Oteri

Sezione 3.1: Eva Coïsson, Caterina Giannattasio, Maria Adriana Giusti

Sezione 3.2: Renata Picone, Giulio Mirabella Roberti

Sezione 4.1: Donatella Fiorani, Emanuele Romeo

Sezione 4.2: Alberto Grimoldi, Michele Zampilli

Sezione 5.1: Aldo Aveta, Emanuela Sorbo

Sezione 5.2: Maria Grazia Ercolino

Sezione 5.3: Maurizio De Vita, Andrea Pane

Comitato Scientifico:

Consiglio Direttivo 2017-2019 della Società Italiana per il Restauro dell'Architettura (SIRA)

Stefano Francesco Musso, Presidente

Maria Adriana Giusti, Vicepresidente

Donatella Fiorani, former President

Annunziata Maria Oteri, Segretario

Maria Grazia Ercolino

Renata Picone

Valeria Pracchi

Marco Pretelli

Emanuela Sorbo

Michele Zampilli

Redazione: Giulia Favaretto, Chiara Mariotti, Alessia Zampini

Elaborazione grafica dell'immagine in copertina: Silvia Cutarelli

© Società Italiana per il Restauro dell'Architettura (SIRA)

Il presente lavoro è liberamente accessibile, può essere consultato e riprodotto su supporto cartaceo o elettronico con la riserva che l'uso sia strettamente personale, sia scientifico che didattico, escludendo qualsiasi uso di tipo commerciale.

eISBN 978-88-5491-016-4

Roma 2020, Edizioni Quasar di S. Tognon srl

via Ajaccio 43, I-00198 Roma

tel. 0685358444, fax. 0685833591

www.edizioniquasar.it – e-mail: qn@edizioniquasar.it

Indice

Aldo Aveta <i>Riflessioni introduttive</i>	661
Emanuela Sorbo <i>Definizioni normative, orizzonti prescritzionali e attori del processo di conservazione. Open Issues. Challenges. New perspectives. Ovvero per un superamento del ‘materialismo radicale’</i>	664
Stefano Francesco Musso <i>“Principi di Qualità”. Un documento per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati con fondi europei</i>	672
Aldo Aveta <i>Patrimonio architettonico e qualità dei restauri tra conoscenza e progetto</i>	679
Raffaele Amore <i>Appalti pubblici e restauri dell’architettura: luci ed ombre della normativa vigente</i>	686
Adalgisa Donatelli <i>La documentazione degli interventi di restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo</i>	696
Fabrizio De Cesaris <i>Riflessioni su norme e pratica per l’esecuzione, tra nuove procedure e tradizione</i>	707
Lorenzo de Stefani <i>Il progetto di conservazione fra normativa, procedure e codici tecnici</i>	718
Nora Lombardini, Paolo Focaccia, Emilio Roberto Agostinelli <i>L’architetto e il restauro del patrimonio architettonico. Confronto fra formazione, libera professione e organi di tutela</i>	725
Zaira Barone <i>Accessibilità e fruibilità dei centri storici: un’opportunità per il Restauro</i>	733
Maria Agostiano, Daniela Concas <i>Beni culturali accessibili: una sfida aperta tra conservazione, normative e aspettative sociali</i>	744
Giovanna Battista, Emanuela Sorbo <i>Narrazioni digitali. Nuovi strumenti culturali e creativi per l’inclusione sociale</i> .	754

Nell'introdurre brevemente i temi oggetto delle riflessioni dei diversi Autori nella sessione "Tutela, pratica, codici e norme", è forse utile qualche considerazione a partire dal tema della normativa. Tutti, infatti, me compreso, tenendo conto degli obiettivi più generali del Convegno SIRA, hanno dedicato il proprio apporto al dibattito argomentando temi legati alla legislazione dei lavori pubblici, materia complessa e oggetto di continue revisioni. Ma dobbiamo ricordare che esiste in Italia anche una specifica legge, il D.Lgs. 42/2004 ed i suoi aggiornamenti, che affronta il tema della tutela e che cerca di rinverdire il primato della nostra nazione nel settore specifico, così come quando furono promulgate le ben note leggi del 1939. Si è detto 'tutela', ovvero la complessa attività di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'azione concorrente delle Regioni è prevista solo in relazione alla Valorizzazione dei beni culturali. Si tratta di un decreto che, nonostante abbia registrato molti apprezzamenti per le tante novità introdotte, pone anche serie perplessità in relazione alla riforma cd. Franceschini e non solo. Non si intende qui entrare nel merito degli aspetti positivi contenuti nel Codice (dall'ampliamento dei beni culturali con l'inserimento dell'architettura rurale e dell'architettura del XX secolo, alla definizione di restauro, dall'innovativo concetto di paesaggio in linea con la Convenzione europea del 2000, alla previsione di piani paesaggistici territoriali, e così via). Piuttosto non può non rilevarsi il progressivo indebolimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e delle relative Soprintendenze: queste ultime, nonostante i recenti concorsi che hanno comportato l'ingresso di architetti giovani e qualificati, stentano ad operare in modo adeguato, per l'abnorme carico di lavoro dei funzionari. Una prova palese di tale condizione è l'asfittica emanazione delle 'dichiarazioni di interesse' che pongono il vincolo su edifici di valore storico-artistico. Sarebbe questo un obiettivo fondamentale da perseguire ai fini della tutela, dal momento che l'idea di vincolare interi centri storici è stata sempre fatta naufragare e che esistono tantissimi edifici meritevoli che non sono vincolati. Invece, nelle tante città d'arte italiane che registrano un boom turistico straordinario, nonché pesanti ristrutturazioni e alterazioni dei caratteri tipologici e distintivi degli edifici storici in nome del massimo sfruttamento delle superfici utili e dei volumi, dei frazionamenti catastali e così via, al fine di realizzare miriadi di *bed and breakfast*, case vacanze ecc.

Adoperando un termine forte, potremmo ben dire che stiamo assistendo impotenti ad un vero e proprio 'massacro' dell'edilizia storica di pregio: pertanto, ben venga l'ipotesi di estendere al costruito storico procedure di analisi e di conoscenza adottate per il patrimonio culturale. Con quali strumenti? Probabilmente aggiornando nei singoli Comuni i Regolamenti urbanistico-edilizi e, naturalmente, operando per rendere le procedure corrette più note nella cultura diffusa di architetti e di ingegneri. Al tema dell'inadeguatezza dell'operato delle Soprintendenze si aggiunge il clima delle semplificazioni di tipo urbanistico ed edilizio, il cui ultimo esempio dal nome emblematico, il decreto sblocca cantieri, non fa che aggravare la mancanza di controlli sul patrimonio edilizio, così come altri provvedimenti che comportano facilitazioni fiscali quali l'*ecobonus* ed il *sismabonus*. Dunque, in termini di tutela in Italia il quadro è abbastanza deprimente.

Se poi affrontiamo la pratica del restauro, si evidenziano due aspetti significativi, richiamati da più Autori che stigmatizzano, con varie argomentazioni, la discrasia esistente tra teoria e prassi. Il primo è legato agli effetti della vigente legge universitaria, la 'legge Gelmini', che inibisce sostanzialmente la possibilità per i docenti a tempo pieno di esercitare la professione di architetto, in primis la progettazione e la direzione lavori. Si registra, in proposito, che la quasi totalità dei professori sceglie, anche ai fini della progressione di carriera, il tempo pieno: ciò aumenta la distanza tra il mondo della professione e quello dei docenti universitari i quali, in mancanza di esperienze operative indispensabili

per formare gli allievi, possono disquisire solo sulle esperienze compiute da più fortunati professionisti non appartenenti al mondo universitario ed apprese da volumi, riviste e saggi. Eppure i docenti di Medicina possono operare *intra moenia* in modo regolare: non si comprende perché non è possibile estendere tale modalità ai docenti di materie tecniche, anche per migliorare la qualità della didattica a vantaggio degli allievi. È un problema davvero molto serio che fa emergere palesemente le conseguenze negative di una legge universitaria sbagliata.

Dibattendo poi di normativa, vi è da osservare che non sono mancate negli ultimi anni occasioni nelle quali qualche professore di restauro è stato chiamato in specifiche Commissioni dal Ministero delle Infrastrutture e dal MiBACT per fornire un contributo nella stesura delle nuove norme che riguardano i beni culturali negli appalti pubblici. I docenti chiamati a tale importante compito, apprezzando il coinvolgimento di specifici saperi al tavolo della concertazione, hanno persino sensibilizzato molti colleghi a fornire un apporto significativo da parte di componenti dell'ICAR 19: erano fiduciosi nell'entusiastico apprezzamento ricevuto in considerazione della valenza culturale e della specificità disciplinare. Una pia illusione: i suddetti contributi ben argomentati sono stati del tutto ignorati nella stesura finale della norma, con motivazioni varie legate alla complessità delle verifiche degli uffici legislativi e così via.

A questo punto sarebbe da chiedersi quanto contano in Italia i professori di restauro, ma la risposta è quasi scontata e molto deludente: rispecchia i rapporti numerici tra loro e i rappresentanti delle altre discipline di Architettura e di Ingegneria. Come sempre prevale la quantità sulla qualità!

Le critiche avanzate dai vari Autori sulla legislazione dei lavori pubblici sono tutte condivisibili, ma non devono trascurare che non è per ignoranza che vengono emesse norme che sono contrarie a quanto indicato nei principi condivisi dalla Cultura del Restauro: piuttosto esistono interessi specifici di lobby che spingono a varare provvedimenti che meglio assecondano i loro interessi. Ad esempio, il 'cantiere della conoscenza', strumento privilegiato dell'architetto progettista del restauro, diventa, grazie a norme assurde, quasi velleitario. Il progettista è costretto così a conoscere 'a vista', ovvero con uno dei propri sensi, e la diagnostica, i cui pregi e limiti sono ben noti da oltre 30 anni e che potrebbe dare un sicuro apporto alla conoscenza necessaria per progettare, può essere rinviata dal RUP alla fase esecutiva e, dunque, affidata al costruttore. È anche normale che questi – che nel periodo post-sismico ricorreva ai micropali, alle iniezioni di cemento ed alle cuciture armate per far quadrare i conti – indirizzerà le prove e le indagini verso attività edilizie che comporteranno maggiori introiti, varianti con nuovi prezzi ecc., così da recuperare a proprio vantaggio un appalto aggiudicato con ribasso e dunque scarsamente remunerativo.

Queste brevi note sono essenzialmente rivolte alle generazioni di docenti di Restauro più giovani e tentano di evidenziare alcuni nodi critici della prassi del restauro, la cui conoscenza può essere utile anche nella didattica e nella ricerca disciplinare. Infatti, possono emergere le motivazioni sulla necessità di riformare la didattica: ma non tanto negli apporti dell'ICAR 19, quanto nell'articolazione e nei contenuti dei corsi di studio della laurea magistrale e del 3+2 in Architettura.

È lecito, a questo punto, porsi anche alcune domande: i docenti che oggi sono costretti a non poter esercitare la professione, come fanno a formare giovani che dovranno svolgere la professione di architetto? E ancora: se un progettista di restauro deve coordinare un team di professionisti (mi riferisco in primis agli ingegneri strutturisti ed impiantisti), come fa a dialogare con tali tecnici se non conosce le problematiche inerenti, ad esempio, il miglioramento sismico e la progettazione impiantistica. Queste materie si insegnano poco e male nei Dipartimenti e nelle Facoltà di Architettura, ma anche nei corsi di Ingegneria edile-Architettura. Si potrebbe a lungo continuare: quali possono risultare i confronti con i chimici e con i fisici se le loro materie nel corso dei decenni passati sono scomparse dall'offerta formativa delle facoltà di Architettura?

Dunque, la formazione è un grave problema dei tempi attuali, e non sembrano in molti a preoccuparsene, almeno con riferimento alle questioni suesposte. Certo nelle Scuole di specializzazione in Beni

architettonici e del paesaggio si colmano alcune forti lacune, ma quanti sono i diplomati di tali Scuole rispetto al numero dei laureati in Architettura? Una percentuale molto esigua.

Dunque, nella formazione degli architetti si gioca una partita importante per il futuro della professione e la qualità dei laureati incide fortemente sul futuro del patrimonio architettonico, vincolato o non.

Né va trascurata l'invasione di campo da parte di tutti gli altri settori disciplinari: ormai è prassi consolidata che si discetti di beni culturali e di restauro da parte di storici, tecnologi, compositori, urbanisti, rilevatori, ecc. con risultati molto opinabili. Così si genera nei giovani allievi grande confusione ed essi diventano cavie per gli esperimenti di tanti docenti di altri settori disciplinari che vedono nel campo del patrimonio culturale un sicuro investimento.

Aldo Aveta, Università degli Studi di Napoli Federico II, aldo.aveta@unina.it

Emanuela Sorbo

Definizioni normative, orizzonti prescritzionali e attori del processo di conservazione. Open Issues. Challenges. New perspectives¹.

Ovvero per un superamento del ‘materialismo radicale’

Open issues and challenges

La sessione “Normativa: Tutela, pratica, codici e norme” del II Convegno Sira 2018 ha affrontato temi relativi ai recenti indirizzi normativi, con una apertura al contempo nazionale e internazionale, in particolare relativa a tre ambiti di interesse, ponendosi in maniera problematica e dialogica:

- una riflessione sugli elementi di miglioramento e i limiti della applicazione del recente *Codice dei contratti pubblici* (D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50) e del *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali* (D.M. 22 Agosto 2017, n. 154);
- una valutazione sul rapporto tra le competenze professionali e la formazione, nello specifico di una analisi della evoluzione delle modalità di didattica e la prospettiva del ruolo che l'architetto, come figura professionale, assume nel processo decisionale della progettazione a livello esecutivo;
- le opportunità e le aperture teoriche e operative offerte dal tema della accessibilità, tra vincoli normativi e attività progettuali, nel processo di conservazione e valorizzazione, in riferimento alle *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale* (D.M. 28 marzo 2008).

Su ognuna di queste famiglie di indagini emerge dai contributi, che compongono il corpus di testi presentati in questo volume, riflessioni, spunti di dibattito e aperture verso nuove frontiere operative.

Sul primo tema che affronta il terreno normativo relativo alla entrata in vigore del *Codice dei contratti pubblici* e della applicazione del *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali* si apre il contributo di Aldo Aveta dal titolo: *Patrimonio architettonico e qualità dei restauri tra conoscenza e progetto*. Il testo punta a mettere in rilievo come debba essere indagato criticamente il rapporto tra qualità della progettazione e evoluzione normativa, proponendo una analisi e una riflessione operativa.

Segue l'intervento di Raffaele Amore dal titolo *Appalti pubblici e restauri dell'architettura: luci ed ombre della normativa vigente* in cui si pone al centro il tema della qualità degli interventi di restauro del patrimonio architettonico evidenziando una discrasia tra l'evoluzione disciplinare e la pratica, con alcune distorsioni rilevabili, secondo l'autore, nella regolamentazione degli appalti pubblici relativi ai beni culturali.

In tal senso il contributo richiama il *Codice dei contratti pubblici* e lo esamina nella definizione dei livelli di progettazione commentando criticamente alcuni articoli, tra cui l'art. 59, in cui l'affidamento degli appalti pone a base di gara i progetti esecutivi e apre il dibattito sul ruolo che il progetto esecutivo assume nel caso degli interventi di restauro, dove la fase preliminare di conoscenza apporta un contributo significativo per la redazione del progetto.

¹ Il testo che segue è esito delle riflessioni congiunte emerse dalla sessione di Workshop tematico del II Convegno SIRA 2018 ed esprime, in un orizzonte vasto, le riflessioni avviate in tale contesto. In questa sede mi preme quindi ringraziare i colleghi che hanno contribuito al dialogo e alla costruzione di questo percorso nella sede del convegno: Aldo Aveta, che ha coordinato con chi scrive i lavori della sessione, Maria Agostiano, Raffaele Amore, Zaira Barone, Daniela Concas, Fabrizio De Cesaris, Adalgisa Donatelli, Nora Lombardini, Stefano Francesco Musso.

Il ruolo del percorso di conoscenza come elemento preliminare al progetto di restauro è presentato nel contributo di Adalgisa Donatelli dal titolo: *La documentazione degli interventi di restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo* che offre una chiave di lettura normativa alla raccolta della documentazione storica con una finalità operativa, quale il collaudo. Il testo parte dalla premessa della opportunità di definire normativamente le modalità di redazione e presentazione della documentazione tecnica dei lavori, in particolar modo per il cantiere di restauro, dove la conoscenza della fabbrica può trovare nel cantiere un momento di approfondimento notevole (a volte quasi esclusivo). In questa chiave il rapporto tra conoscenza e azione operativa diventa inscindibile quanto preliminare alle attività di conservazione programmata.

Il testo di Lorenzo De Stefani dal titolo: *Il progetto di conservazione fra normativa, procedure e codici tecnici* affronta la ricaduta in termini applicativi delle recenti norme che hanno investito sia aspetti di natura procedurale, relativi alla definizione di una organizzazione dell'assetto del MiBAC, sia, come si è detto, di natura tecnica operativa relativa alla introduzione di una recente normativa in termini di progettazione. In particolare, il saggio riflette sul rapporto tra il ruolo della amministrazione pubblica e i soggetti privati nell'assetto contemporaneo, avanzando l'ipotesi di un rafforzamento del ruolo degli enti pubblici nelle varie fasi di progettazione degli interventi di restauro.

I testi presentati in questa parte della sessione definiscono un quadro di riflessioni relative al *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali*. Dal dibattito emerge come possano essere considerati come elementi di miglioramento il superamento dell'appalto integrato e il ruolo esclusivo del progetto esecutivo nella fase di affidamento. Resta invece individuata, in un orizzonte di problematicità la figura del RUP, in particolare nel contributo di Raffaele Amore, che evince come esiste una discrezionalità di tale figura, in relazione alle indagini e alla formazione della figura professionale.

Tali presupposti ribadiscono la centralità del processo di conoscenza nella definizione delle diverse fasi di progettazione come anche l'importanza della formazione professionale, tema che introduce il secondo oggetto dei contributi presentati.

Il rapporto tra competenze professionali e formazione è al centro del testo di Fabrizio De Cesaris dal titolo: *Riflessioni su norme e pratica per l'esecuzione, tra nuove procedure e tradizione* in cui si individua il ruolo che ha sul progetto di restauro il clima di fiducia nell'avanzamento tecnologico, coniugato alla smaterializzazione dei processi di approvazione nella pubblica amministrazione, mediante l'individuazione di protocolli operativi (che sostituiscono le competenze artigiane) e la crescente informatizzazione dei processi, con il ricorso a tecnologie quali il BIM e i sistemi GIS.

Il testo di Nora Lombardini, Paolo Focaccia e Emilio Roberto Agostinelli dal titolo: *L'architetto e il Restauro del Patrimonio Architettonico. Confronto tra formazione, libera professione e organi di tutela* si interroga sulle competenze della figura dell'architetto, ponendole in parallelo ad una riflessione sulla didattica a scala nazionale dell'insegnamento di restauro negli Atenei italiani.

La premessa è una progressiva omologazione culturale tra progetto per il costruito e il progetto per il bene culturale, che depotenzia le capacità e il ruolo dell'architetto restauratore da un lato e crea una discrepanza di intervento sul tessuto edilizio (anche in contesti paesaggisticamente rilevanti).

Il testo espone quindi un quadro argomentativo di riflessione sul ruolo, le qualità e il rapporto con il contesto del professionista che opera nel campo del restauro evidenziandone alcuni aspetti quali: la formazione, l'aggiornamento professionale, la collaborazione multidisciplinare.

In tale quadro appare determinata una attenzione normativa verso la definizione dei processi conoscitivi in un quadro di controllo amministrativo delle pratiche di progetto e viene posta al centro la formazione come il luogo di riflessione. Il testo si interroga sul modo in cui i percorsi formativi possono allinearsi (più che adeguarsi essendo le logiche di mercato diverse dagli obiettivi formativi) alla nuova realtà professionale nel campo del restauro, coniugandoli con la necessità di ri-affermare la specificità del bene culturale nel processo di progettazione (in particolare nel livello esecutivo).

Potrebbe quindi profilarsi un binario diversificato (non un contrasto) tra l'architetto generalista e l'architetto specialista in restauro che dovrebbe porci, come docenti, in una condizione di ascolto e riflessione verso il miglioramento della offerta formativa, in linea con le esigenze culturali del paese, o avere quel ruolo autoriale che possa fornire una prospettiva di cambiamento rispetto ai rischi insiti in un approccio di 'realpolitik'. Promuovere una evoluzione culturale che possa garantire un approccio olistico e multidisciplinare al processo-progetto di restauro e coniugare (riaffermandola) la polarità insita nel progetto di restauro tra *Humanities* e *Physical Sciences/Engineering*.

In questo quadro di bilanciamento uno dei campi di sperimentazione è relativo al tema del rapporto tra accessibilità e vincoli normativi e progettuali nel progetto di conservazione. Nel contributo di Zaira Barone dal titolo: *Accessibilità e fruibilità dei centri storici: un'opportunità per il Restauro* si pone l'attenzione alle questioni emergenti dalla introduzione dei Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e del rapporto con le *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale* (MiBAC, 2008) che si concentrano sulla specificità degli approcci per i beni culturali, nel tentativo di superare la omologazione tra il progetto per il nuovo, il progetto per il costruito e il progetto per il bene culturale di cui prima si è discusso.

Nel contributo, il concetto di accessibilità allargata al piano motorio, sensoriale e conoscitivo, nello specifico del contesto dei centri storici, individua una carenza strutturale nella fruizione universale per la maggior parte di essi nel contesto italiano e delinea, come un orizzonte di ricerca, lo studio sistematico per un orientamento progettuale specialistico. Il testo inoltre si apre all'orizzonte della sperimentazione tecnologica come valido ausilio per linguaggi alternativi di comunicazione e fruizione allargata, anche rivolgendosi verso le esperienze di realtà virtuale.

Il contributo di Maria Agostiano e Daniela Concas dal titolo: *Beni culturali accessibili: una sfida aperta tra conservazione, normative e aspettative sociali* pone degli interrogativi come base di una ampia riflessione che riguarda il rapporto tra conservazione e innovazione, valorizzazione e adeguamento funzionale. La premessa è la centralità del cambiamento di approccio tra valore prestazionale e valore prescrittivo. Questo slittamento consente di superare la logica stringente della norma, che prescrive, per inquadrare il progetto nell'orizzonte critico delle scelte legate alle opportunità di conservazione del bene culturale. In tal senso il progetto per l'accessibilità rientra a pieno titolo nel processo del progetto di architettura, poiché inquadra scelte di natura tecnica con scelte di natura culturale legate alla conservazione e alla fruizione del bene. In particolare, lo studio si concentra su due famiglie di casi di studio, richiamando in un caso la nozione di 'apertura verso l'esterno' in relazione al patrimonio ecclesiastico e nell'altro la nozione di 'chiusura verso l'interno' ripercorrendo alcuni casi di studio per il patrimonio fortificato.

Il testo di Emanuela Sorbo e Giovanna Battista dal titolo: *Narrazioni digitali. Nuovi strumenti culturali per l'inclusione sociale* sottolinea come la tecnologia digitale possa offrire la possibilità di ampliare i livelli di fruizione e accessibilità, in conformità agli obblighi sanciti nel *Codice dei Beni Culturali* (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42), in particolare rispetto alla Parte II che si conclude con il titolo *Fruizione e Valorizzazione*. Tale premessa muove da una riflessione sul soggetto dell'azione di fruizione. In particolare nell'azione narrativa (che potremmo definire 'educativa' seguendo la logica ottocentesca dei luoghi museali) il ricorso a tecnologie digitali può risultare un veicolo di conoscenza non solo per gli utenti singoli, ma

anche per gruppi etnici e culturali, estendendo la nozione di accessibilità anche alle minoranze, ed inquadrandolo nel tema, di cui si dirà anche oltre nel testo, della nozione di comunità. Il saggio si interroga quindi sui limiti e le potenzialità della tecnologia come strumento efficace, ma altrettanto sensibile alle strumentazioni di tipo narrativo (ad esempio nei contesti di ricostruzione). Ne emerge un quadro normativo e teorico in cui esiste un nuovo orizzonte di sperimentazione, che consente di indagare e percepire operativamente un allargamento della prospettiva dell'azione conservativa, dal patrimonio nella sua centralità verso il soggetto/la comunità che lo fruisce, e pone problematicamente il ruolo che la smaterializzazione della narrazione ha sul processo di conoscenza.

Sui tre temi che la sessione ha individuato nei contributi esistono quindi delle prospettive ampliate che possono rappresentare delle indicazioni metodologiche. Tali indicazioni dovrebbero poter rispondere ad esigenze culturali che si sposano con esigenze di carattere operativo e che abbiano come indirizzo la qualità della progettazione architettonica.

La sessione si chiude con elementi che derivano dalle prospettive a livello europeo e che intercettano le indicazioni per una valutazione dei criteri di qualità del progetto. Tali indicazioni sono presentate dal contributo di Stefano Francesco Musso dal titolo: *Principi di Qualità*. Un documento per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati con fondi europei che presenta e commenta i criteri condivisi dalla commissione che su mandato del Parlamento Europeo, per l'anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018), ha lavorato per intercettare tutte le fasi della programmazione: negoziazione, predisposizione dei bandi, selezione e valutazione, realizzazione e monitoraggio.

La prospettiva internazionale dell'intervento citato consente di introdurre una riflessione sul rapporto tra le definizioni normative, gli orizzonti prescritzionali e il soggetto che recepisce queste indicazioni, come nodo problematico al centro delle argomentazioni proposte in questa sessione del convegno.

New perspectives. Ovvero per un superamento del 'materialismo radicale'

Nella Carta di Venezia sono menzionate le "generazioni future"² come soggetto della azione di tutela e conservazione, in tale affermazione si individua, in maniera germinale, un elemento chiave del processo di conservazione che è la 'trasmissione'; una azione che, con il lessico contemporaneo, è strettamente correlata al concetto di eredità, di lascito, termine oggi individuato dalla parola 'heritage' (talvolta anche in italiano) dell'etichetta internazionale di 'Cultural Heritage' (d'ora in avanti CH). Dalla Carta di Venezia il processo di interrogazione sul soggetto delle azioni di conservazione ha un percorso evolutivo che trova un felice approdo nella Carta di Nara +20. Nel testo si evidenzia un cambiamento del processo che interviene sul CH nella percezione del soggetto, poiché nei processi che riguardano l'eredità culturale dei popoli, i soggetti interlocutori divengono le comunità, la cui consapevolezza rispetto alla propria dimensione è cambiata attraverso una maturazione (in alcuni casi problematica) della relazione tra identità e patrimonio culturale³.

Esiste quindi un ruolo decisivo da parte della comunità perché 'su' di essa (e potremmo anche dire 'da' essa) insistono/partono i processi legati al patrimonio culturale, in particolare agiscono nuovi valori

2 CARTA DI VENEZIA 1964, in particolare recita: "Le opere monumentali dei popoli, recanti un messaggio spirituale del passato, rappresentano, nella vita attuale, la viva testimonianza delle loro tradizioni secolari. L'umanità, che ogni giorno prende atto dei valori umani, le considera patrimonio comune, riconoscendosi responsabile della loro salvaguardia di fronte alle generazioni future".

3 NARA +20 2014 in particolare all' art. 2 recita: "Implications of the evolution of cultural values The Nara Document acknowledges that cultural heritage undergoes a continuous process of evolution. In the last 20 years, recognition of this evolution has created challenges for heritage management and has led practitioners to question the validity of universal conservation principles. In addition, during this period, fruitful engagement by communities in heritage processes has given rise to the acceptance of new values that had previously gone unrecognized. These changes require that the identification of values and the determination of authenticity be based on periodic reviews that accommodate changes over time in perceptions and attitudes, rather than on a single assessment".

che prima non erano riconosciuti e che si esprimono attraverso un superamento del concetto stesso di ‘valutazione’ del bene culturale in relazione al mutamento dei sistemi di percezione della realtà. Questa sperimentazione ed evoluzione porta a cambiare radicalmente l’idea che un bene culturale possa considerarsi universalmente riconosciuto nel tempo, ma pone, al contrario, in modo problematico, il rapporto di riconoscimento della comunità rispetto ad un bene, legandolo ai valori culturali espressi, in una ottica di temporalità (ovvero un bene culturale può o meno essere riconosciuto come tale ‘nel tempo’)⁴. Sebbene questo pensiero possa essere percepito intuitivamente, la sua accettazione in un contesto normativo, può radicalmente cambiare la definizione stessa di cosa può o meno essere considerato patrimonio culturale, soprattutto in vista del postulato iniziale della sua ‘trasmissione’ legata al concetto di ‘eredità/heritage’.

A questa considerazione non sfugge anche lo slittamento linguistico che sussiste tra il termine CH in inglese e il termine codificato dal Codice dei Beni Culturali quale ‘bene culturale’ o ‘patrimonio culturale’⁵, anche alla luce di un uso sempre più frequente del solo termine ‘heritage’ per identificare una famiglia di problemi che possono racchiudere tanto il patrimonio costruito, quanto il patrimonio storico che il bene culturale.

Su questo punto la Carta di Nara +20 determina anche altri attori individuati come “stakeholders”⁶ e li definisce come coloro che hanno l’autorità di identificare o riconoscere il valore, l’autenticità, il regime di tutela e l’uso delle risorse del patrimonio ricomprendendo anche le comunità minori e in particolare gli ‘heritage professionals’, come coloro i quali sono attori di azioni che possono influire sul patrimonio.

Il riferimento alla nuova dimensione temporale dei processi e alla loro relazione in funzione del cambiamento dei sistemi percettivi, significa che risulta in continua evoluzione anche il ricorso a metodologie per identificare i diritti, le responsabilità, le rappresentanze e i livelli di partecipazione delle comunità⁷.

Questa formula estensiva degli attori coinvolti deriva dalla premessa, che potrebbe portare ad ampie considerazioni e riflessioni, che il CH ha un ruolo nei processi di sostenibilità, tale per cui il rapporto tra sviluppo economico e la conservazione del CH deve inquadrarsi come una parte di una nozione allargata di una idea di sostenibilità. Questo assunto teorico tra progettualità sostenibile, conservazione del patrimonio e orizzonti economici costituiscono i tre *asset* che partecipano alla evoluzione del ruolo delle comunità nei processi legati al CH nelle carte internazionali⁸.

Esiste quindi un processo che vede in primo piano il riconoscimento del valore culturale da parte della comunità come premessa (ma anche finalità)⁹ al bilanciamento tra conservazione e sviluppo sostenibile nei processi di sviluppo economico.

4 *Ibidem*.

5 GRASSI 1977, p. 37, in modo lungimirante l’autrice scriveva: “La stessa nozione di bene culturale rientra in questa visione globale di tutela. In essa, godimento e funzione sono i principali dati fondanti, secondo una sorta di ottimismo manipolato di cui abbiamo parlato. È una nozione che presuppone una circoscritta idea di cultura. Una cultura per cui tutto è cultura, di cui il fine è soltanto il vivere meglio, è un fine esclusivo. Infatti, non si parla più di conservazione delle opere d’arte, ma dei beni culturali”.

6 NARA +20 2014, la sezione conclusiva alla voce “Stakeholder” recita “a person, group or organization who has a particular interest in the heritage on the basis of special associations, meanings, and/or legal and economic interests, and who can affect, or be affected, by decisions regarding the heritage”.

7 Ivi, in particolare all’art. 3 recita: “Involvement of multiple stakeholders. Those with authority to establish or recognize the significance, value, authenticity, treatment and use of heritage resources have the responsibility to involve all stakeholders in these processes, not forgetting those communities with little or no voice. Heritage professionals should engage in community matters that may affect heritage. Further work is needed on methodologies to identify the rights, responsibilities, representatives, and levels of involvement of communities”.

8 Ivi, in particolare all’art. 5 recita: “Role of cultural heritage in sustainable development. The trade-offs between conservation of cultural heritage and economic development must be seen as part of the notion of sustainability. Further work is required to explore the role that cultural heritage can play in sustainable development, and to identify methods of assessing trade-offs and building synergies so that cultural values and community concerns are integrated in development processes”.

9 Ivi, in particolare nella sezione conclusiva alla voce “Cultural values” recita: “The meanings, functions, or benefits ascribed by various communities to something they designate as heritage, and which create the cultural significance of a place or object”.

Risulta importante definire cosa si intende per *comunità*, anche in questo caso è utile riferirsi alle definizioni della Carta di Nara +20: *comunità* è ogni gruppo che condivide caratteristiche sociali, culturali, e interessi conservandoli nel tempo e che distingue se stesso da altri gruppi, alcune di queste caratteristiche, interessi, bisogni e percezioni che definiscono una *comunità* sono connesse all'heritage¹⁰. Questo processo è sotteso anche ai recenti elementi che sono esplicitati nel contributo di Stefano Francesco Musso, laddove nel documento di EYCH 2018¹¹ si arricchiscono gli attori del processo, si attribuisce un ruolo chiave alla partecipazione delle comunità, anche laddove si definiscono come criteri di progettazione delle strategie di riuso, presupposti quali: la risposta efficace ai bisogni sociali, la compatibilità con i valori culturali riconosciuti e condivisi, la capacità di preservare il proprio patrimonio¹².

Il riconoscimento del valore culturale diventa quindi il motore dell'azione sul CH.

Questa azione di riconoscimento ci porta però ad individuare anche una definizione di 'valore culturale' che è spesso citata nella carte internazionali, a cui richiama lo stesso titolo della Carta di Nara 20+, quale il concetto di 'autenticità'¹³, termine dibattuto, oggetto di contestazioni, soprattutto nel campo dell'heritage per l'inclusione del valore di "emotional resonance"¹⁴, ma utilizzato come termine lessicale che riunisce la molteplicità dei soggetti del processo di conservazione nell'intento di riuscire a trovare i termini di dialogo del rapporto tra progetto, qualità e conservazione della memoria del bene, in vista del suo riconoscimento per le comunità locali¹⁵.

Tale dibattito è centrale se spostiamo l'attore del processo dall'oggetto al soggetto (singolo o molteplice come le comunità, gli stakeholders, gli 'heritage professionals') che lo riconosce, ricomprendendo il termine di 'eredità/heritage' come prospettiva di indagine. Di fatto se il termine/il concetto di

10 Ivi, in particolare nella sezione conclusiva alla voce "Community" recita: "Any group sharing cultural or social characteristics, interests, and perceived continuity through time, and which distinguishes itself in some respect from other groups. Some of the characteristics, interests, needs and perceptions that define the distinctiveness of a community are directly linked to heritage".

11 EYCH 2018, in particolare all'art. 3.2 recita: "Project briefs and tenders. Good practice examples of successful interventions in cultural heritage in Europe suggest that sufficient research, adherence to conservation guidelines, business planning, the involvement of qualified specialists, community consultation, investment in presentation and educational programming, proper documentation, and monitoring and management of the entire process ensure the best outcomes for heritage conservation. Research to assess the significance of the heritage asset would include: interrogation of documentary and visual evidence; detailed heritage recording and condition assessment; historical enquiries based upon direct and indirect sources; evaluation of decay mechanisms; and community consultation and possible oral history".

12 Ivi, in particolare all'art. 3.3. recita: "Design Recommendations: Analysis of the existing cultural heritage status, values, conditions and reasons for the proposed interventions should be provided for all proposals by their proponents. A risk assessment with mitigation measures should be provided with each project proposal. Where deemed desirable, a project should use contemporary creative design to emphasize and strengthen cultural values and give added value. New functions should respond to community needs and be compatible with the status of the heritage asset. Reflections on sustainability are fundamental. Green solutions must be promoted where and when possible. Project planning must acknowledge the need for ongoing maintenance and strengthen the capacity of local communities to look after their own heritage".

13 NARA 1994, al punto 10 recita: "understanding of authenticity plays a fundamental role in all scientific studies of the cultural heritage, in conservation and restoration planning, as well as within the inscription procedures used for the World Heritage Convention and other cultural heritage inventories". Ivi, all'articolo 4 recita: "the essential contribution made by the consideration of authenticity in conservation practice is to clarify and illuminate the collective memory of humanity". Nella sezione definizioni, alla voce "Authenticity", NARA +20 2014 recita: "A culturally contingent quality associated with a heritage place, practice, or object that conveys cultural value; is recognized as a meaningful expression of an evolving cultural tradition; and/or evokes among individuals the social and emotional resonance of group identity".

14 *Ibidem*.

15 BORTOLOTTO 2013, p. 75: "Ten years after the conference on authenticity, another international conference titled *The Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: Towards an Integrated Approach* was organized, again in Nara. This meeting produced the *Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage* (2004), in which the experts, 'considering that intangible cultural heritage is constantly recreated', asserted that 'the term *authenticity* as applied to tangible cultural heritage is not relevant when identifying and safeguarding intangible cultural heritage'" e oltre p. 78: "In this 'heritagization' process, the idea of authenticity is a key constituent, since belief in the 'authenticity' of the ICH element, its anchoring into a past beyond memory and its immutability justify and reinforce the engagement and the activity of heritage agents". This "authentic illusion" is at the very heart of heritage making, because thinking in terms of authenticity is instrumental in contemporary uses of tradition".

‘authenticity’ ha evidenti contraddizioni¹⁶, resta non (ancora) determinata una alternativa altrettanto efficace che possa definire i limiti tra ciò che è “heritage e ciò che non è heritage”¹⁷. Il piano di indagine si sposta quindi, anche nell’orizzonte normativo, su un piano che potremmo definire ‘altro’ che travalica l’idea di trasmissione (poiché si ricomprende una temporalità che prima era assente) aprendosi a livello internazionale verso i metodi, le indagini, le possibilità (o meno) di un riconoscimento collettivo: opera cioè nel campo della memoria (più che della storia).

In tale quadro prospettico possono essere rilette le parole di Liliana Grassi quando nel 1977 nel convegno ICOMOS sulla Carta di Venezia scrive: “[...] è indicativa la posizione di quanti esauriscono le motivazioni del recupero in quella unica del riuso o del riutilizzo spesso realizzato mediante rozzi rinnovi. Esso finisce per avallare in qualche modo la cancellazione della memoria storica e fondare la sua ragione d’essere nel presupposto di una vera e sola motivazione da porre a fine di qualsiasi altra matrice. La cancellazione della memoria storica comporta, sul piano teorico, la prosecuzione del documento che attiene al dato di un passato architettonico. È l’accusa di un filologismo astratto. Come la giustificazione di un’ideologia sta nella prassi, analogamente, la giustificazione di un restauro così inteso sta, appunto, nel *materialismo radicale*”¹⁸.

Riprendendone le file resta determinato (dal passato e per il futuro) il progetto/la sfida di superare il ‘materialismo radicale’ del presente.

Grazie a questa piena comprensione del motore delle azioni sul CH potrebbe essere superato (o arginato) anche il processo di omologazione culturale tra progetto per il costruito e progetto per il bene culturale (che risulta essere alla base di molte delle problematiche esposte in questa sede) ricomprendendo, tra le ‘new perspectives’ del processo di conservazione, una rinnovata azione di definizione dei confini culturali del progetto, laddove il termine ‘confine’ non sia interpretato come ‘limite normativo’ ma come una partecipazione intersettoriale e multidisciplinare ai processi di trasmissione della memoria sociale.

Emanuela Sorbo, Università IUAV di Venezia, esorbo@iuav.it

Referenze bibliografiche

BORTOLOTTO 2013

C. BORTOLOTTO, *Authenticity: A Non-Criterion for Inscription on the Lists of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention 2013*, in International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI) (a cura di), *Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention*, Congresso per il 10° Anniversario della Convenzione UNESCO 2003 (Tokyo, Giappone, 10-11 gennaio 2013), pp. 73-79

16 NARA +20 2004 al punto n. 2 recita: “In addition, during this period, fruitful engagement by communities in heritage processes has given rise to the acceptance of new values that had previously gone unrecognized. These changes require that the identification of values and the determination of authenticity be based on periodic reviews that accommodate changes over time in perceptions and attitudes, rather than on a single assessment. A better understanding is needed of the processes by which authenticity can be periodically assessed”.

17 BORTOLOTTO 2013, p. 78: “authenticity-related criteria are essential for heritage players for defining the borders between heritage and non-heritage”. In other words, “there must be certain factors which make certain human activities ‘heritage’. One could characterize this aspect of imperative nature as ‘authenticity’ of ICH, or, if ‘authenticity’ should be avoided in the context of ICH, as ‘traditionality’ or ‘heritage-ness’ of ICH”.

18 GRASSI 1977, p. 40 anche pubblicato in CRIPPA, SORBO 2007, pp. 115-119. Per una lettura critica del pensiero teorico di Liliana Grassi si veda CRIPPA, SORBO 2007, in particolare il testo “Ideologia e memoria storica. Aspetti del rapporto passato-presente nella cultura artistica e nel restauro, pp. 85-101.

CARTA DI VENEZIA 1964

Carta Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei Monumenti e dei siti (Carta di Venezia), adottata dal II Congresso internazionale di architetti e tecnici dei monumenti storici (Venezia, 25-31 maggio 1964)

CODICE BB.CC.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

CRIPPA, SORBO 2007

M.A. CRIPPA, E. SORBO, a cura di, Lilliana Grassi. *Il Restauro e il recupero creativo della memoria storica*, coll. Strumenti, Scuola di Specializzazione per lo studio e il restauro dei Monumenti, Università degli studi di Roma, "La Sapienza", Bonsignori editore, Roma 2007, pp. 115-119

EYCH 2019

European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage, documento discusso nella Conferenza "Cherishing Heritage - Quality principles for intervention on cultural heritage" (Venezia, 22-23 novembre 2018), ICOMOS, Venezia 2019

GRASSI 1977

L. GRASSI, *Il restauro in Italia e la Carta di Venezia*, in «Restauro, quaderni di restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi», atti del convegno ICOMOS (Napoli-Ravello, 28 settembre-1 ottobre 1977), VI, 1977, 33-34 settembre-dicembre, pp. 37-42

IRCI MEETING ON ICH 2013

INTERNATIONAL RESEARCH CENTRE FOR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE ASIA-PACIFIC REGION (a cura di), *Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention*, Congresso per il 10° Anniversario della Convenzione UNESCO 2003 (Tokyo, Giappone, 10-11 gennaio 2013)

NARA 1994

UNESCO, ICOMOS, ICCROM, *The Nara document on authenticity*, Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention (Nara, Giappone, 1-6 novembre 1994)

NARA +20 2014

On heritage practices, cultural values, and the concept of authenticity, Congresso per il 20° anniversario del Nara Document on Authenticity (Nara, Giappone, 22-24 ottobre 2014)

Stefano Francesco Musso

“Principi di Qualità”. Un documento per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati con fondi europei

Parole chiave: principi, qualità, conservazione, Unione e Commissione Europea, ICOMOS

Quadro di riferimento e finalità del Documento

Il 2018 è stato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale¹ e la Commissione Europea ha lanciato 10 “Flagship-Initiatives”², tra cui quella denominata *Cherishing Heritage: developing quality principles for interventions on cultural heritage*³ che fu in parte sollecitata dal Parlamento Europeo⁴ in risposta ad alcune interrogazioni sul tema e alla richiesta della Presidenza di turno della Lituania, espressa nel *Joint Statement of the Latvian Presidency*, al termine della Conferenza internazionale: *Heritage, Contemporary Architecture and Design in Interaction*, del 2015⁵.

Nel 2017, Il Consiglio d'Europa invitò così la Commissione Europea a predisporre un “guidance document on quality principles for EU-funded interventions on cultural heritage”⁶. La Commissione coinvolse a tal fine ICOMOS International costituendo un gruppo di esperti che ho avuto l'onore di presiedere⁷ e che si è concentrato essenzialmente sul patrimonio costruito.

Il documento, dopo un anno di lavoro, è stato presentato a Venezia nel novembre 2018⁸, diffuso nella comunità scientifica, professionale e dei ‘portatori d'interesse’, per ricercare il più ampio *consensus* possibile. Al documento iniziale, si sono poi affiancate una lista di Raccomandazioni sintetiche e una ‘Check-list’ di criteri guida, rivolte ai decisori di ogni livello per favorire decisioni ponderate, coerenti con la tutela e controllabili, in merito ai progetti sottoposti alla loro valutazione per ottenere finanziamenti sui fondi strutturali europei. Questo era, infatti, l'ambito in cui il gruppo di esperti doveva agire. Nell'Aprile 2019, il documento è stato poi alla base di un convegno organizzato dalla Presidenza di turno della Unione Europea, a Shigishoara in Romania, per avviare il processo di una sua declinazione legata alle specificità delle varie realtà regionali europee. In seguito, i Ministri della Cultura e degli Affari europei dei Paesi membri dell'Unione, riuniti in un vertice informale a Parigi, hanno siglato una dichiarazione che esplicitamente richiama questo documento come riferimento per ulteriori azioni, a promozione e supporto delle politiche della Unione Europea sul Patrimonio Culturale⁹. Con tali iniziative, è iniziato il processo che dovrebbe portare alla effettiva

1 The European Parliament, with its Resolution of September 2015, urged the Commission “to include in the guidelines governing the next generation of structural funds for cultural heritage a compulsory quality control system, to apply throughout a project’s life-cycle” <https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en>.

2 <https://europa.eu/cultural-heritage/about_en>, <https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_en.pdf>.

3 <https://europa.eu/cultural-heritage/about_en>, <https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_en.pdf>.

4 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015_0293+0+DOC+XML+V0//EN> - <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015_0293+0+DOC+XML+V0//EN>.

5 Riga 12-13/03/2015.

6 *Council of Europe Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* - Council of Europe Treaty Series No. 199 <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746>>.

7 I membri dell'Expert Group sono stati: Elena Dimitrova (BU), Marie-Laure Lavenir (ICOMOS), Paul McMahon (IR), Baiba Mūrniece (LTV), Stefano F. Musso (IT - Chair), Gergely Nagy (HU), Christoph Rauhut (D), Grellan D. Rourke (ICOMOS), Erminia Sciacchitano (EUC) and Bénédicte Selfslagh (B).

8 *European quality principles for eu-funded interventions with potential impact upon cultural heritage*, ICOMOS International Secretariat, Paris, 2019 – ISBN 978-2-918086-25-3 (e-book); 978-2-918086-26-0 (printed version). Il documento è disponibile on-line e riflette quanto si sta elaborando in Europa sul difficile tema della ‘qualità’ degli interventi sul patrimonio culturale. Il documento è scaricabile dal sito <www.icomos.org> e, in particolare, dal sito <<http://openarchive.icomos.org/2083/>> e anche dal sito web di SIRA <<http://sira-restauroarchitetonico.it/3741-2/>>.

9 *Declaration adopted during the informal meeting of European Union Member State Ministers responsible for Cultural and European Affairs* - Paris, 3

adozione del Documento quale strumento di supporto alle decisioni delle autorità che, a livello europeo, nazionale e regionale, sono responsabili delle decisioni in materia di emanazione dei bandi di finanziamento, approvazione dei progetti, monitoraggio dei lavori e valutazione ex-post degli interventi che, direttamente o indirettamente, possono avere impatti sul patrimonio culturale costruito.

Ambito di riferimento e limiti

Il “Guidance Document”, tuttavia, potrebbe trovare applicazione, a supporto di ogni livello decisionale (europeo, nazionale, regionale e locale), anche al di fuori dell’ambito inizialmente fissato. Occorre peraltro ricordare che i fondi strutturali finanziano interventi nei più diversi ambiti, dalle infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali, alla produzione agricola e alla pesca, dallo sviluppo rurale e urbano al settore dell’energia. Alcuni progetti finanziati in passato hanno però avuto impatti negativi sulla conservazione del patrimonio e, proprio per prevenire simili conseguenze, la Commissione Europea ha avviato questa azione.

Struttura e contenuti in breve

Il documento pone l’accento anzitutto sull’intero ciclo di vita di ogni programma/progetto d’intervento sul patrimonio culturale, privilegiando aspetti di metodo e di processo – decisionale e tecnico – senza certo ignorarne i presupposti culturali che, tuttavia, non si prestano a rigide determinazioni normative. Si è per questo evitato di ricondurre il tema della qualità a una valutazione fondata su criteri tutti interni alla sola disciplina del restauro, per la pluralità di attori e d’interessi coinvolti e per le tante competenze richieste dai molti interventi finanziabili con fondi strutturali europei.

Per la Commissione Europea, inoltre, il documento avrebbe dovuto elaborare ‘standard di qualità’, ma il gruppo di esperti ha deciso di sostituire il termine ‘standard’ con ‘principi’, considerando la differente accezione che il primo ha nei vari Paesi dell’Unione e pur tenendo conto che, ad esempio la Carta di Venezia, punto di riferimento iniziale del lavoro, è appunto considerata, nei paesi di tradizione anglosassone, uno ‘Standard’. Era importante, infatti, evitare che il documento fosse considerato uno strumento predittivo o impositivo e affermare, piuttosto, la sua natura aperta e plurale. L’obiettivo principale del lavoro era, d’altra parte, fornire indicazioni operative ai decisori coinvolti nella gestione del patrimonio culturale (istituzioni europee, autorità nazionali e regionali, organizzazioni internazionali, società civile e comunità locali, privati ed esperti¹⁰), per facilitare il raggiungimento di livelli qualità internazionalmente condivisi.

L’introduzione al documento afferma poi, con forza e chiarezza, che il “Cultural heritage” has value in its own right: an inheritance, or legacy, that is not only material, since it embeds ideals, meanings, memories, traditions, abilities and values that constitute a shared source of remembrance, understanding, specificities, dialogue, cohesion and creativity for Europe and for the entire world”.

L’introduzione evidenzia, inoltre, i molti benefici ambientali, culturali, sociali e economici che adeguate misure di conservazione possono avere per tutti i cittadini.

In linea con l’impostazione di UNESCO e ICOMOS, infine, la parola ‘conservazione’ è utilizzata nel documento come ‘umbrella term’ che comprende l’intera gamma degli interventi di tutela e salvaguardia, restauro, (riuso) e conservazione.

May 2019.

10 Per la Commissione Europea: “A managing authority may be a national ministry, a regional authority, a local council, or another public or private body that has been nominated and approved by a Member State” <http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/m/managing-authority>.

Le Sezioni del Documento

Dopo l'introduzione, il documento è articolato nelle seguenti sezioni: aspetti della qualità, programmazione, progettazione, realizzazione, governance, valutazione del rischio, ricerca, istruzione e formazione. Ciascuna sezione ha diversi paragrafi comprendenti: una parte introduttiva, relativa a caratteri, contenuti e finalità della fase del processo cui il paragrafo è dedicato, le "lessons learned" dalle passate esperienze e le "Recommendations" rivolte ai decisori coinvolti, per superare le criticità da esse emerse.

2. *Quality Concerns in Cultural Heritage Interventions*

La sezione offre una sintesi di alcuni concetti chiave derivanti da carte, convenzioni e standard internazionali, riconoscendo la natura culturale e relativa del concetto di qualità, difficilmente riconducibile a rigide prescrizioni normative o a schematici requisiti tecnici. D'altra parte: "Defining 'quality' in interventions on cultural heritage is a crucial and challenging issue"¹¹ anche perché:

- le molte parti interessate (cittadini, settore pubblico, del volontariato, privato, politici, professionisti ed esperti) hanno propri specifici punti di vista sulla qualità;
- la qualità può così dipendere dalla prospettiva di sguardo dei singoli individui, delle comunità, dai contesti locali, dalla posizione storica e geografica, dai caratteri del patrimonio coinvolto e dagli obiettivi dell'intervento programmato;
- è pertanto cruciale il dialogo tra tutte le parti coinvolte negli interventi, circa i loro significati e le loro finalità.

Porre le comunità locali al centro delle politiche del patrimonio, come chiede la *Convenzione di Faro* del 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società¹², o la Raccomandazione UNESCO sul paesaggio urbano storico, richiede, pertanto, approcci integrati e partecipativi, a vantaggio del patrimonio e di tutti. Il raggiungimento della qualità degli interventi è inoltre possibile solo aumentando la consapevolezza che ciascun attore coinvolto ha dei principi della conservazione, in tutte le fasi del processo: dalla programmazione dei fondi a livello europeo, all'allocazione delle risorse e all'approvazione dei progetti a livello nazionale, regionale e locale, fino alla progettazione, realizzazione e valutazione ex-post degli interventi.

Il Documento richiama, poi, alcuni principi di qualità riconosciuti internazionalmente:

"Summary of ICOMOS ethical and technical guidance on the subject of quality"

- Understanding of – and respect for – cultural heritage and its significance: it is paramount that uses of – and interventions on – cultural heritage respect and keep the character of a place and its consistency and values.
- Adequacy of feasibility studies and detailed conservation plans: analysis and diagnosis of the cultural asset are requisite for any intervention.
- Precaution in designing: "be prudent, especially if knowledge/information is insufficient or unaffordable".
- Authenticity and integrity: essential.
- Accessibility and inclusiveness: interpretation should be the result of meaningful collaboration between heritage professionals, host and associated communities, and other stakeholders. Every effort should be made to communicate the site's values and significance to its varied audiences (cognitive accessibility).
- Reversibility of the interventions: recommended.

11 Quality is defined as "the degree of excellence of something, often a high degree of it." "Quality often refers to how good or how bad something is." Quality refers to "of a high standard" (*Cambridge Dictionary*).

12 *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* - Council of Europe Treaty Series - No. 199 <<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746>>.

- Efficacy: the desired results have to be formulated and agreed upon in advance.
- Preventive care: “it is always better than subsequent traumatic interventions”.
- Minimum intervention: “do as much as necessary and as little as possible”.
- Compatibility of design solutions: “use adequate materials, techniques and detailing” with regard to the material and physical-chemical-mechanical interactions between the new and the existing ones.
- Multi-disciplinary: “call upon skill and experience” from a range of relevant disciplines
- Use of the cultural asset and regular programmed maintenance: necessary to extend life of the cultural asset”.

A ciò segue un sintetico richiamo ai principali documenti internazionali sulla tutela.

I valori comuni sono alla base di principi comuni. Già nel 1931, la Carta di Atene proponeva alcuni principi per la conservazione del patrimonio culturale radicati nella consapevolezza che l’umanità condivide valori comuni considerati ‘patrimonio comune’, che il nostro ambiente storico rispecchia la storia e le tradizioni dei popoli e che trasmetterne il lascito alle future generazioni è responsabilità comune di tutti i popoli. Dopo la Seconda guerra mondiale, questi valori sono stati sanciti nelle convenzioni e nei trattati fondatori delle Nazioni Unite, dell’UNESCO, del Consiglio d’Europa e dei precursori istituzionali dell’Unione europea. L’UE, con i suoi Trattati, mira per parte sua a un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, rispetta le diversità culturali e garantisce che il patrimonio dell’Europa sia salvaguardato e valorizzato, anche se: “Poiché il patrimonio culturale è un’area di competenza degli Stati membri, l’UE può solo integrare le loro azioni”. L’UNESCO, a sua volta, è il principale normatore a livello internazionale sulla protezione del patrimonio, sulla base della Convenzione istitutiva del 1972 e delle sue linee guida operative. Il Consiglio d’Europa ha poi contribuito alla protezione dell’ambiente storico e alla conservazione del patrimonio culturale in Europa con quattro convenzioni e oltre trenta risoluzioni e raccomandazioni. Anche la Carta europea del patrimonio architettonico del 1975, con la richiesta di una pianificazione territoriale integrata e il rispetto della dimensione sociale degli interventi sui beni culturali, nelle città e nei villaggi, è tuttora un importante documento di riferimento. Un altro testo riconducibile al Consiglio d’Europa è la *Davos Declaration Towards a High-Quality ‘Baukultur’* che, adottata nel gennaio 2018¹³ nel quadro della Convenzione culturale europea, auspica la continuità tra patrimonio culturale e creazione contemporanea. Vi sono poi molti testi dottrinali, risoluzioni, dichiarazioni e principi etici dell’ICOMOS¹⁴, elaborati da esperti di tutto il mondo a partire dalla Carta di Venezia del 1964 che aveva articolato i principi fondamentali della conservazione e del restauro del patrimonio rivolgendosi prevalentemente a esperti e governanti.

Questi contributi sono tuttora fondamentali ma sono ormai storicizzati ed è per questo necessario procedere oltre essi, alla luce dei profondi cambiamenti in corso nel mondo e nel settore stesso dei beni culturali.

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), infine, con il concorso di esperti di molti paesi, sta sviluppando norme tecniche per la conservazione del patrimonio culturale mobile e inamovibile, di cui il documento doverosamente richiama ruolo e importanza¹⁵.

3. *Enabling Quality of Interventions on Cultural Heritage*

La sezione esamina alcuni fattori critici per la qualità degli interventi: 1) coerenza tra le politiche e le priorità europee, nazionali, regionali e locali e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile; 2) chiarezza degli

13 European Parliament resolution of 8 September 2015 *Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe* (2014/2149) P8-TA(2015)0293, (Texts adopted European Parliament 2014-2019).

14 <<https://www.icomos.org/fr/ressources/chartes-et-normes>>.

15 <<https://standards.cen.eu/index.html>> e, in particolare, le CEN dedicate direttamente e indirettamente alla Conservazione.

obiettivi dei progetti e dei correlati indicatori di prestazione; 3) valutazione di opportune alternative tecniche; 4) rafforzamento delle capacità operative delle istituzioni responsabili del patrimonio; 5) opportunità sociali, culturali, economiche, ambientali e valutazione dei benefici e degli impatti degli interventi; 6) valutazione dei rischi e mitigazione dei danni correlati; 7) presenza di dettagliati piani di realizzazione; 8) monitoraggio e valutazione degli esiti dell'intervento; 9) conservazione e manutenzione programmate post-intervento dei beni oggetto di intervento.

3.1. Programming at the EU, national and regional levels. La comprensione dei fattori critici per la qualità degli interventi, in fase di programmazione dei fondi e di predisposizione dei relativi bandi, a livello europeo e nazionale, è assai importante. Per questo, devono partecipare a queste fasi anche esperti di beni culturali con competenze specifiche. Scelte erranee in queste fasi iniziali, infatti, possono condurre a esiti negativi in quelle successive.

3.2. Project briefs and tenders. Condurre ricerche e indagini adeguate sui beni coinvolti, prima di preparare i documenti di ogni progetto e i suoi “terms of reference”, è essenziale per la comprensione dei loro valori e per garantire la qualità degli esiti. Ciò richiede il coinvolgimento di esperti in beni culturali dotati di specifiche competenze e il rispetto di standard tecnici internazionali.

3.3. Design. Ogni progetto deve essere anzitutto espressione di conoscenza, comprensione e interpretazione dei beni culturali coinvolti, della loro consistenza storicamente stratificata, del loro contesto e dei loro valori. Da ciò dipende la qualità degli esiti. Una valutazione ex ante dei progetti deve essere prevista e finanziata, per verificare se rispettino i principi di qualità enunciati e esprimano coerenza tra bisogni rilevati, obiettivi proposti e risultati attesi.

3.4. Procurement. I progetti sul patrimonio culturale richiedono forme di contratto specifiche che riconoscano le conoscenze necessarie, le abilità richieste e le particolarità del processo realizzativo. La flessibilità temporale ed economico-finanziaria è necessaria per tutelare i beni culturali e non sono accettabili forme di appalto basate sul solo contenimento dei costi.

3.5. Implementation. Anche la corretta realizzazione dei progetti richiede conoscenza e comprensione dei beni coinvolti, oltre che la pianificazione e corretta gestione dei cantieri. Per questo, la cooperazione tra le parti coinvolte è necessaria, con il concorso di esperti dotati di competenze specifiche rispetto ai beni coinvolti.

3.6. Project monitoring and evaluation. Il monitoraggio e la valutazione ex-post degli esiti del cantiere sono essenziali anche per migliorare la qualità degli interventi futuri.

4. Strengthening Drivers of Quality

La sezione esplora quattro ‘fattori orizzontali’ che possono influire sulla qualità degli interventi sul patrimonio culturale: governance, valutazione del rischio, ricerca, istruzione e formazione. È poi proposta l’istituzione di un premio per gli interventi sul patrimonio culturale.

4.1. Governance. La “governance” è il processo di “due diligence” (buon governo) che può portare a buone prestazioni, al corretto coinvolgimento degli stakeholder e a risultati di qualità. Una buona governance va oltre i processi equi e trasparenti, che stabiliscono le necessarie responsabilità, ed è anzitutto un atteggiamento che presuppone integrità etica e attenzione ai conflitti d’interesse. Per questo, può favorire il conseguimento della qualità degli interventi, coinvolgendo specifiche competenze sui beni culturali.

4.2. *Risk assessment and mitigation.* La valutazione del rischio è fondamentale per la qualità del progetto e dei suoi esiti, insieme alle strategie di mitigazione degli eventuali danni. Le aree di rischio riguardano: la governance, la capacità operativa delle strutture amministrative e tecniche coinvolte, i mutamenti dei progetti, problemi economici e possibili frodi. Raggiungere una visione condivisa della gestione del rischio è tuttavia difficile perché ogni attore percepisce diversi danni potenziali, assegna a essi vari gradi di probabilità e differenti gravità. È tuttavia auspicabile una specifica valutazione di rischio anche in ambito culturale.

4.3. *Research.* La ricerca sul patrimonio culturale deve estendere le conoscenze di base ma anche offrire basi rigorose alle scelte operative degli esperti di conservazione e offrire sostegno per consapevoli e colte decisioni di politici, amministratori, tecnici e cittadini. Per questo, il suo rafforzamento e finanziamento concorre a elevare la qualità degli interventi.

4.4. *Education and training.* L'istruzione e la formazione (anche permanente) sono fondamentali per soddisfare le esigenze di conservazione e gestione del patrimonio culturale. I programmi educativi, infatti, hanno inevitabili impatti sui livelli di qualità degli interventi e per questo devono essere continuamente aggiornati, in modo che professionisti, artigiani, operatori e personale amministrativo acquisiscano strumenti adeguati per la corretta gestione dei beni culturali.

4.5. *Rewarding quality.* La ricerca della qualità richiede tempo, impegno e dedizione. Aumentare la consapevolezza dei problemi affrontati e riconoscere i risultati ottenuti da chi lavora sul patrimonio culturale può però rafforzarla. Per questo, l'UE è invitata a rafforzare i premi esistenti nel settore, o a prepararne di nuovi, diversi per oggetti e soggetti coinvolti.

Come accennato inizialmente, è ora avviato il processo di diffusione del Documento che prevede alcuni passaggi formali tra cui, il coinvolgimento di tutti gli ICOMOS nazionali degli Stati Membri, l'avvio di una "Public Consultation" a livello europeo aperta a tutti i cittadini dell'Unione, la diffusione con richiesta di reazioni a molti 'portatori di interesse' (dalle Autorità statali preposte alla tutela nei diversi Stati Membri, alle organizzazioni professionali nazionali ed europee – EAEE, ACE, UIA, ...).

Un primo obiettivo è in ogni caso già stato raggiunto. Per la prima volta, infatti, la Direzione Generale Cultura della Commissione Europea è stata ufficialmente coinvolta nella fase di programmazione e di negoziazione per l'allocazione dei Fondi Strutturali Europei del prossimo periodo (2021-27), proprio per assicurare che i finanziamenti europei che possono avere impatto diretto o indiretto sul patrimonio culturale siano valutati sin dall'origine da esperti competenti nel settore.

A questo primo passo dovranno seguire certo altri a livello europeo, pur nei limiti delle competenze della Commissione, ma si spera che il processo innescato abbia poi effetti anche a livello di singoli Paesi e Regioni europee, oltre che sui potenziali aspiranti ai fondi strutturali. Per questo, occorrerà anzitutto un forte impegno degli organi comunitari, anche per la sensibilizzazione di ogni altro 'decisore' entro la lunga catena di atti e passaggi che l'allocazione dei fondi comporta.

Conforta, in ogni caso, il fatto che per la prima volta la European Court of Audit (la Corte dei Conti Europea) ha appena intrapreso una verifica degli esiti dei finanziamenti concessi negli anni passati a interventi sul patrimonio culturale, adottando il Documento come riferimento per il proprio lavoro.

Stefano Francesco Musso, Università degli Studi di Genova, stefanofrancesco.musso@unige.it

“Quality Principles”. A document for EU-funded projects on cultural heritage

Keywords: principles, quality, conservation, European Union and Commission, ICOMOS

The paper deals with a Document prepared by an expert group, chaired by the author, established by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under the mandate of the European Commission. The action took place in the framework of the flagship EU Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018: *Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage*. The main objective of the *Document on quality principles for EU-funded interventions on cultural heritage*, is to provide guidance for all stakeholders directly or indirectly engaged in EU-funded heritage conservation and management (European institutions, managing authorities, international organisations, civil society and local communities, private sector, and experts). The paper illustrates the structure and the main contents of the Document.

Aldo Aveta

Patrimonio architettonico e qualità dei restauri tra conoscenza e progetto

Parole chiave: competenze, analisi conoscitive, qualità

Premessa

La metodologia specifica da mettere in atto per una corretta progettazione del Restauro architettonico risulta acquisita da tempo e condivisa dalla Scuola italiana dei docenti dell'ICAR 19 nelle diverse università italiane e dagli architetti-restauratori, specializzati ed esperti nello specifico settore. Tale argomento è stato oggetto di una cospicua pubblicistica che ha registrato l'apporto di tanti docenti dei vari Atenei italiani e ad essa si rinvia per utili approfondimenti.

Applicando tale metodologia l'operatore deve tener presente che dopo le diverse fasi della progettazione pur sviluppate con grande attenzione e tenendo ben presenti i principi ed i criteri del Restauro moderno, in corso d'opera, ovvero nella fase esecutiva dei lavori, possono emergere elementi ed aspetti nuovi, imprevedibili, che rendono necessaria una rivisitazione del progetto: dunque, devono essere compiuti approfondimenti, nuove verifiche, da correlare sempre con le risultanze delle indagini storico-archivistiche ed iconografiche, nonché adeguamento eventuale scelte e/o soluzioni progettuali. Nel corso di tale processo, che differenzia il progetto di restauro del patrimonio architettonico da quello dell'architettura *ex novo*, si evidenziano tre aspetti significativi:

- a) L'esigenza che, in ogni caso, debbano essere eseguite preventivamente tutte le prove – possibilmente non invasive – e le indagini utili in sito e in laboratorio, le cui risultanze possono confermare e validare, o meno, quanto emerso dalle indagini a vista e dalla ricerca storica, bibliografica, iconografica, archivistica: indagini che il progettista ritiene indispensabili ai fini della diagnosi delle patologie e dell'analisi critica;
- b) L'esecuzione del restauro è parte fondamentale del suddetto processo: dunque, un buon restauro, o meglio un restauro di qualità, si rivela tale ad opere compiute. Pertanto, la qualità del restauro è determinata sia dall'attività del progettista, che dal direttore dei lavori e dall'Impresa appaltatrice.
- c) Da molti decenni gli esperti del settore denunciano la diffusa frammentazione del processo in esame, allorché si separa la progettazione dalla direzione lavori. Invece, l'unicità dell'operatore consentirebbe al progettista – che ha eseguito rilievi e indagini sulla materia del manufatto, le ha correlate con le ricerche di archivio, ha compiuto una attenta analisi critica che gli ha consentito di interpretare i valori della fabbrica e le criticità materiche, di definire scelte adeguate e culturalmente condivisibili – di affrontare responsabilmente la fase esecutiva, con soluzioni fondate sull'approfondito lavoro progettuale svolto.

I tre aspetti richiamati, purtroppo, in Italia e non solo, sono condizionati da carenze o anomalie legislative che minano i risultati dei restauri. Si verifica in sostanza una grave discrasia tra la teoria e la prassi.

In tema di metodologia progettuale del Restauro, è ancora da segnalare che alcuni problemi nascono anche dalle norme del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 42/2004).

Gli architetti-restauratori, all'epoca della emanazione di tale nuova legge, hanno fortemente apprezzato gli aspetti innovativi, non pochi, riguardanti sia i Beni culturali che il Paesaggio. In particolare, la definizione di 'restauro' che, salvo l'utilizzo dell'ambiguo termine 'recupero' riferito alla materia, ha rappresentato in Italia un significativo passo in avanti, in particolare per la norma precisata all'art. 29, di cui a livello legislativo si sentiva la mancanza dagli anni '30 del secolo scorso, salvo l'anticipazione nel T.U. del 1999. Dunque, restauro è "l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di

operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla testimonianza dei suoi valori culturali [...]”.

Finalmente è risultato palese che il restauro non è un'operazione meramente tecnicistica finalizzata al 'recupero' della materia, ma è anche trasmissione di 'valori': dunque presuppone conoscenze umanistiche e capacità di analisi storico-critica da parte degli operatori.

Piuttosto, è emerso anche un serio problema nell'ambito delle norme del Codice: infatti, è sancita la definizione di Restauro, ma non si ritrovano precisati i criteri ispiratori propri del progetto e, coerentemente con questo, dell'esecuzione degli interventi di restauro. Criteri che a livello culturale hanno fatto registrare, a partire da Camillo Boito, e per tutto il secolo scorso, significativi avanzamenti e approfondimenti: dalla distinguibilità, al minimo intervento, al rispetto delle istanze storica, estetica e psicologica a quello dell'autenticità, fino alla compatibilità fisico-chimica e meccanica dei materiali da utilizzare con quelli presenti nella fabbrica; ed ancora il rispetto dell'autenticità, nonché la reversibilità degli interventi. Questi criteri rappresentano un 'filtro' indispensabile per raggiungere risultati coerenti con l'impianto teorico disciplinare e ad essi deve attenersi l'operatore nelle complesse scelte e nel giudizio che deve esprimere dopo un'accurata analisi.

Nel Codice non è previsto nulla di tutto ciò: in sostanza, mentre è precisato cosa sia il Restauro, non viene prescritto come si progetta il Restauro.

Tale carenza, per le varie disfunzioni che determina, incrementa anche il carattere di discrezionalità dei Soprintendenti nei pareri da esprimere sui progetti a loro presentati e ciò costituisce un negativo *vulnus* nel processo.

Sarebbe bastato nel Codice un riferimento a tali criteri per superare questa grave anomalia, che porta a decisioni diverse da una Soprintendenza all'altra, in ambito nazionale, ed anche con l'alternanza dei Soprintendenti sullo stesso territorio.

Un altro aspetto che va preso in considerazione riguarda le competenze nel campo del Restauro. Oggi sono gli architetti che dovrebbero operare nel Restauro, sia per la progettazione che nella direzione dei lavori. Dunque, non gli ingegneri, a qualunque specializzazione appartengano, né i geometri, né i periti edili e industriali e quanti altri operano purtroppo diffusamente sul patrimonio costruito. Tali figure professionali non dovrebbero avere possibilità di cimentarsi nel Restauro, in quanto non hanno avuto adeguata e specifica formazione. La competenza esclusiva degli architetti è stata stabilita da una famosa ed importante Sentenza del Consiglio di Stato del 9/1/2014, n. 21, che si aspettava da molti decenni. Sentenza spesso ignorata e contraddetta dalle Sentenze dei TAR regionali che continuano a confondere ulteriormente il quadro della professione.

Affermata l'esclusiva competenza degli architetti nel campo del Restauro architettonico, si deve rilevare che essa riguarda solo gli edifici vincolati, che rappresentano una percentuale molto modesta del patrimonio architettonico: questo aspetto costituisce un grave problema.

Da un lato, a livello internazionale è acquisito il termine di Paesaggio Storico Urbano (HUL), che amplia i 'confini' del Restauro, dall'altro nella nostra nazione solo una parte minimale di tale Paesaggio può, grazie alla suddetta Sentenza, essere oggetto di progetti qualificati da parte degli architetti. Tutto il resto del patrimonio architettonico è oggetto di attività scriteriate di tante altre figure professionali, non formate nel campo della Conservazione. Mentre il campo d'azione degli architetti è limitato, per l'architettura storica non vincolata si registra il caos: operano indiscriminatamente tutti i professionisti tecnici, con risultati che mostrano in modo palese l'inadeguatezza, l'insensibilità, l'ignoranza dei temi complessi dell'approccio conservativo che stanno tanto a cuore agli architetti-restauratori.

Tutto ciò avviene nella nostra nazione mentre a livello internazionale è acquisita la definizione di Paesaggio Storico Urbano (HUL), ovvero “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”¹.

1 AVETA 2017a, p. 13.

Comunque, la citata Sentenza è pur sempre un primo risultato raggiunto a favore del patrimonio architettonico, dopo ultradecennali contenziosi nel campo delle competenze professionali, causati dalla obsoleta legge del 1949.

Ecco, dunque, una prima conclusione: il campo d'azione degli architetti nel restauro è molto limitato. Circa i pericoli che corre il patrimonio architettonico diffuso nelle nostre città e nei piccoli centri fortemente stratificati, come non considerare poi le politiche a livello nazionale? Basti citare i provvedimenti legislativi che da anni comportano sgravi fiscali: parliamo di quelli per migliorare le condizioni strutturali e l'efficientamento energetico che, insieme allo snellimento delle procedure, possono comportare danni gravissimi al patrimonio architettonico. A prescindere dalla assenza di controlli da parte degli enti di tutela su tale tipo di interventi sul costruito storico non vincolato, è facile intuire che in essi le esigenze del restauro e della conservazione non sono affatto presi in considerazione, prevalendo le esigenze strutturali ed impiantistiche. Tutto oggi sembra incentrato sul miglioramento e sull'adeguamento sismico e sulle opere finalizzate al risparmio di energia: obiettivi condivisibili, se solo si tenessero in considerazione anche le esigenze di conservare edifici stratificati, organismi costruttivi e finiture che richiederebbero l'applicazione di principi conservativi e non sostituzioni, modificazioni, interventi pesanti.

Al quadro suesposto si aggiungono recenti iniziative legislative del Governo centrale che riguardano specificamente gli sgravi fiscali nell'ambito degli interventi per il *sisma bonus* e dell'*ecobonus*, con l'aggiunta della Cessione del Credito. Questi provvedimenti, ancora poco conosciuti e applicati, vedono impegnati in prima linea gli ingegneri strutturisti ed impiantisti che monopolizzano il mercato professionale, avvantaggiandosi della inadeguatezza dei percorsi formativi degli architetti nel campo strutturale ed impiantistico.

Ecco emergere la carenza formativa degli architetti in tali ambiti: un problema molto serio, di cui si dovrebbe avere maggiore consapevolezza nelle diverse sedi universitarie. Il tema, determinante ai fini della necessaria partecipazione degli architetti alle attività professionali inerenti il costruito storico, viene trattato in altre sessioni e pertanto non viene qui approfondito².

Dunque, ingegneri strutturisti ed impiantisti occupano ormai a pieno titolo il mercato professionale e gli architetti stanno a guardare, incrementando il numero dei disoccupati intellettuali. Ma gli Ordini professionali degli Architetti ed il loro Consiglio Nazionale che stanno a fare? Si dedicano alla definizione di progetti di legge che puntano alla qualità dell'architettura, i cui effetti pratici sono difficili da immaginare, anche per condizioni del contesto politico, sociale ed economico, nonché delle incomprensioni da sempre registrate tra le normative dello Stato e quelle delle Regioni, nel settore dell'Urbanistica.

Ecco, queste premesse indispensabili servono a tener presente che quanto si andrà a precisare sulle anomalie della legislazione dei lavori pubblici riguarda un campo d'azione molto limitato, quello dei beni architettonici vincolati.

Riflessioni

Dopo la necessaria premessa svolta, sembrano opportune alcune riflessioni sugli aspetti già segnalati e che si ritengono significativi, in quanto le considerazioni espresse delineano scenari preoccupanti che la classe professionale degli architetti e che forse anche parte dei docenti di restauro sembra sottovalutare, senza comprendere le gravi conseguenze che possono riguardare il settore. Pertanto si intende meglio argomentare tali anomalie.

a) *In primis*, va segnalato che la Sentenza del Consiglio di Stato del 2014 è nella pratica disattesa e contraddetta da una miriade di sentenze dei TAR Regionali fondate su concetti errati o sul nulla. Sostanzialmente i magistrati dei TAR disquisiscono di progetto e direzione dei lavori di restauro

² AMORE 2017a; AVETA 2017b.

senza conoscere quali siano le complesse attività di tali applicazioni professionali, ignorando dunque i presupposti e le problematiche connesse, non solo a livello teorico, ma anche a livello operativo.

Sembra allora che anche per gli edifici vincolati l'esclusiva competenza degli architetti sia messa in discussione. Sono ben noti a tutti gli artifici messi in atto dalle Società di Ingegneria, che si premurano di acquisire nel loro team un giovane architetto o un ingegnere edile-architetto da far iscrivere subito all'Ordine degli Architetti: così la Sentenza è rispettata.

Occorre, a mio avviso, un'azione sinergica tra la SIRA ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, al fine di definire azioni serie e concrete che rivendichino l'esclusiva competenza degli architetti nel campo del restauro dei beni architettonici vincolati, messe in discussione da alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.

- b) In tema di conservazione e restauro del Paesaggio Storico Urbano, la situazione appare molto complessa. Infatti la legislazione dei lavori pubblici si è negli anni evoluta e con essa quella inerente i beni culturali, con palesi errori e contraddizioni che vengono approfonditi in altri saggi della presente Sessione, in particolare nel contributo di R. Amore.

Restando inascoltate le voci degli architetti-ristoratori che da decenni hanno dimostrato l'esigenza che il progettista ed il direttore dei lavori di restauro coincida nella stessa persona, qui si evidenzia, ad esempio, l'anomalia connessa alla possibilità per il R.U.P. di rinviare le indagini conoscitive alla fase esecutiva dei lavori, affidandole e quindi facendole interpretare alle Imprese appaltatrici, i cui interessi sono noti e ben distanti da finalità benefiche.

Senza indagini preventive è facile immaginare quanto approssimati risultino lo *Studio di fattibilità* ed il *Progetto definitivo*. Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per la correttezza, la completezza e la qualità del progetto di restauro: indagini e prove non distruttive o minimamente invasive, in sito e in laboratorio, sono elementi essenziali per il lavoro complesso che il progettista deve svolgere.

Fin dagli inizi degli anni '90 del secolo scorso venivano evidenziate le straordinarie potenzialità che tali tipi di indagini avevano nel campo del restauro³, ma in quasi 40 anni l'argomento e i finanziamenti utili a compiere tali prove, per motivi incomprensibili, sono stati quasi sempre ignorati, salvo l'indicazione del termine 'diagnostica' nel processo progettuale indicato nella legislazione dei lavori pubblici.

In sostanza, il corretto approccio metodologico del progettista è stato ribaltato: prima si elabora il progetto (alla cieca!) con il supporto delle sole indagini di tipo storico e con quello dell'esperienza (a vista), poi si fanno compiere alle Imprese le prove nella fase esecutiva. Lasciando a queste la discrezionalità della natura, tipologia, ubicazione, risultati delle prove, si consente alle Imprese appaltatrici di indirizzare il progetto di campionatura nella direzione che comporti per loro maggiori profitti.

I danni di tale procedura che consente il rinvio dell'esecuzione delle indagini alla fase esecutiva sono enormi: progetti assolutamente inadeguati per carenza di conoscenze, necessità di varianti in corso d'opera giustificate dalle Imprese che eseguono le indagini, aumento dei costi, ecc.

Possibile che il legislatore non si renda conto di tutto ciò, o piuttosto che questo avvenga con piena consapevolezza delle conseguenze? È un dubbio davvero inquietante.

Sarebbe utile in proposito che la SIRA si esprimesse sulle gravi conseguenze di tale anomalia, presentando al Ministro dei LL.PP. ed a quello per i Beni e le Attività culturali un circostanziato rapporto, riprendendo anche il lavoro svolto dal collega Vassallo e da altri per tali Ministeri, le cui risultanze sono state del tutto disattese.

- c) Alla scarsa e inadeguata preparazione degli architetti nel campo strutturale corrisponde una sempre maggiore invasività, nel campo scientifico e professionale, degli ingegneri strutturalisti.

3 AVETA 1989.

Le epiche battaglie dei docenti di Restauro negli anni '80 e '90 del secolo scorso hanno avuto – come è ben noto – due risultati importanti: l'introduzione nel 1986 del concetto di *'miglioramento sismico'* per gli edifici vincolati, in luogo dell'*'adeguamento sismico'* varato dalla legge 219/1981; l'emanazione delle *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* nel 2011, per la cui stesura strutturisti e restauratori, in apparente sinergia, hanno dato il loro apporto fondamentale per perseguire l'obiettivo condiviso di coniugare le esigenze della Sicurezza e quelle della Conservazione. Salvo poi rendersi conto tardivamente, gli stessi restauratori, della complessità delle norme strutturali, di difficile interpretazione ed applicazione, soprattutto per essi.

Ancora va segnalato che, negli anni successivi e fino all'attualità, si deve registrare che mentre i docenti di Restauro in Italia, soddisfatti dei risultati ottenuti con le Linee Guida, non sembrano interessati a portare avanti approfondimenti e apporti significativi, nel campo della sismica – che interessa ormai la quasi totalità del territorio nazionale – una moltitudine di strutturisti ha continuato ad operare, estendendo il campo, ad esempio, al tema dei comparti urbani ed a quello della caratterizzazione tipologico-strutturale, per dar luogo a schedature, di emergenza e non, di carattere generalista e comunque ispirate ai concetti di tali operatori specialisti. Ancora, gli stessi si sono applicati con determinazione ed assiduità alla definizione della scheda *Cartis* e ad altri aspetti dell'analisi del rischio a larga scala.

Trascurando la partecipazione all'evoluzione dello specifico dibattito, gli architetti-restauratori sembrano volersi isolare, ed hanno perso molte occasioni per far presenti le loro istanze ed i loro obiettivi, ovvero le ragioni della Conservazione.

Occorrerebbe che la SIRA sensibilizzasse i docenti dell'ICAR 19 ad incentivare ed approfondire le ricerche nel campo del Consolidamento, impegnando in tale ambito della disciplina del Restauro soprattutto i giovani ricercatori.

d) Si aggiunge al quadro poco esaltante fin qui delineato un altro aspetto, ovvero il rapporto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e quello dei Lavori Pubblici.

Si è precedentemente evidenziato quanto sia modesta la percentuale di edifici vincolati rispetto alle preesistenze architettoniche di valore storico, ovvero più in generale al c.d. *'costruito storico'*. Il MiBAC, pur consapevole di tale condizione, il 30 aprile 2015 ha emanato, attraverso una Circolare, specifiche *Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico*.

Insomma tale Ministero, piuttosto che procedere, come sarebbe necessario, a notificare *dichiarazioni d'interesse* per i tantissimi edifici di valore storico-artistico e ambientale non vincolati e quindi privi di tutela nei centri storici e sul territorio; piuttosto che regolarizzare vincoli parziali obsoleti figli di una cattiva applicazione della legge 1089/1939; piuttosto che dimostrarsi restio all'apposizione di vincoli paesaggistici agli interi tessuti edilizi dei centri storici per evitare scempi sul patrimonio edilizio non vincolato, ecco che tale Ministero dedica la sua attenzione alla vulnerabilità sismica del patrimonio tutelato: l'intenzionalità è quella di determinare una conoscenza più approfondita della vulnerabilità sismica degli edifici vincolati, nonché individuare *'buone pratiche'*. Pertanto, laddove si richiedono autorizzazioni per interventi di *'riparazione'* o *'locali'* o tendenti al *'miglioramento sismico'*, ma anche per interventi di *'manutenzione straordinaria'*, secondo il D.P.R. 380/2001, la Circolare invita le Soprintendenze a richiedere, tra la documentazione da presentare per le autorizzazioni, la citata scheda *Cartis*.

Viene altresì precisato – e ciò lascia davvero stupiti – che queste schede di vulnerabilità sismica “potranno essere limitate alla parte di immobile di pertinenza del soggetto richiedente l'autorizzazione ed a quelle rilevabili tramite indagini visive o attraverso l'esame della documentazione disponibile, senza pertanto comportare aggravii dei costi per indagini e prove”.

Davvero una Circolare ‘esemplare’: vengono calpestati ed ignorati i concetti più elementari della diagnosi dei dissesti, delineati negli anni ’80 del secolo scorso da Roberto Di Stefano, e condivisi dalla classe professionale degli ingegneri e degli architetti, o almeno dalla parte qualificata di tali tecnici.

Come è possibile che un organo ministeriale possa indurre a valutare la vulnerabilità sismica osservando le caratteristiche e le condizioni di una singola unità immobiliare, quando è ben noto che un giudizio sulla vulnerabilità non possa che essere espresso prendendo in considerazione l’intero organismo edilizio e costruttivo e non la singola unità?

Ci si chiede come sia possibile che il MiBAC possa varare simili circolari per le sue Soprintendenze, confondendo un quadro già di per sé confuso, con l’obiettivo di archiviare le schede suddette nella piattaforma *Community Mibac*?

- e) C’è poi un tema di grande attualità nel campo dell’Architettura: la qualità: se ne fa cenno nella Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 25/9/2015, che individua obiettivi di sviluppo al 2030; ed ancora nel Patto di Amsterdam del 30/5/2016: ma è a Davos nel 2018 che si approvano importanti linee di indirizzo.

Nella Dichiarazione di Davos, infatti, i Ministri europei della Cultura hanno varato un documento che indica il ruolo centrale della cultura nello spazio edificato, che precisa il concetto di cultura della costruzione, nonché la visione della cultura della costruzione di qualità ed i vantaggi della costruzione di qualità per la società. Ispirata agli approcci dello sviluppo sostenibile, la Dichiarazione prevede, tra l’altro, che la cultura della costruzione comprende sia le costruzioni esistenti, inclusi monumenti e altri elementi del patrimonio culturale, sia la progettazione del nuovo.

Nella nostra nazione va segnalato che il Ministero per i Beni e le attività culturali, attraverso la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane, si è fatto promotore dell’avvio dell’attività di un gruppo di lavoro per definire *Linee Guida sulla qualità dell’Architettura*: il gruppo, del quale fa parte il Consiglio Nazionale degli Architetti, ha come obiettivo primario quello di promuovere la qualità del progetto e dell’opera architettonica e dell’urbanistica.

Coerentemente con gli indirizzi di Davos, va auspicato che nella nostra nazione la qualità dei progetti debba riguardare anche quelli di restauro. Senza progetti di qualità non potranno essere assicurati restauri di qualità. Certo è assai strano che vengano approvate Linee Guida e non sia stata varata la specifica legge.

In proposito va ricordato che nelle altre nazioni esistono già una serie di leggi: in Francia (1977), in Estonia (2002), in Portogallo (2015) in Catalogna e in Austria (2017). In Italia alcune Regioni hanno già legiferato in materia: in Campania l’Assessorato all’Urbanistica ha portato a buon fine una legge specifica. Nella commissione di esperti il sottoscritto ha proposto l’inserimento fondamentale della qualità nella progettazione e nell’esecuzione dei restauri, sia per il patrimonio vincolato che per il costruito storico.

Una qualità che, a nostro avviso, potrà essere garantita solo dalla cultura del progettista che – fondando la sua attività sulla specifica metodologia ormai ampiamente acquisita nelle diverse sedi universitarie della nostra nazione ed ispirandosi ai criteri condivisi dalla moderna Cultura del Restauro – permeerà il suo fare rispettando i valori che egli deve interpretare e tramandare, verificandone la sostenibilità tecnica, economica e sociale.

Ci auguriamo che tutto ciò non resti un miraggio e che anche la SIRA contribuisca per una evoluzione positiva del dibattito sulla qualità progettuale ed esecutiva nel Restauro dell’Architettura, partecipando a pieno titolo alle attività in corso in sede ministeriale.

Aldo Aveta, Università degli Studi di Napoli Federico II, aldaveta@unina.it

Referenze bibliografiche

AMORE 2017

R. AMORE, *Beni culturali e nuove tecnologie*, in R. Prescia (a cura di), *RICerca/REStauero. Sezione 4: Valorizzazione e gestione delle informazioni*, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 849-856

AVETA 1989

A. AVETA, *Restauro architettonico e conoscenza strutturale*, Arte Tipografica, Napoli 1989

AVETA 2001

A. AVETA, *Tutela, restauro, gestione dei beni architettonici e ambientali. La legislazione in Italia*, CUEN, Napoli 2001

AVETA 2005

A. AVETA, *Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Indirizzi e norme per il restauro architettonico*, Arte Tipografica, Napoli 2005

AVETA 2017a

A. AVETA, *L'approccio pluridisciplinare per una strategia di conservazione dei valori della Baia di Napoli*, in A. Aveta, B.G. Marino, R. Amore (a cura di), *La Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale*, vol. I, Artstudiopaparo, Napoli 2017, pp. 13-18

AVETA 2017b

A. AVETA, *Il progetto e il cantiere di restauro: l'approccio strutturale ed il consolidamento*, in A. Aveta (a cura di), *RICerca/REStauero, Sezione 3b: Progetto e cantiere: problematiche strutturali*, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 727-739

Cultural Heritage and quality of restoration works between knowledge and design

Keywords: skills, preventive investigations, quality

The contribution highlights some issues that negatively affect the different activities of the practice of restoration, at the design and executive level, such as: the competences in relation to the constrained buildings, the anomalous fragmentation between the designer and the director of the works, the need for investigations and preventive tests to develop quality projects.

The risks to which the historical building heritage of the many stratified centers are subject are illustrated in relation to an erroneous application of the Public Works legislation and the so-called tax incentives.

The issue of the quality of the restorations is also addressed.

For each of the aspects covered, a possible contribution of the SIRA is identified.

Raffaele Amore

Appalti pubblici e restauri dell'architettura: luci ed ombre della normativa vigente

Parole chiave: appalti pubblici, restauro, beni culturali

Premessa

Negli ultimi decenni il settore del restauro architettonico si è contraddistinto per la produzione di molteplici ricerche relative ai distinti aspetti disciplinari. Gli studi dedicati alle tradizioni costruttive locali, quelli indirizzati alla conoscenza e la conservazione delle superfici intonacate, le ricerche sui temi più critici come l'autenticità ed il significato stesso di restauro, così come quelle relative al paesaggio storico culturale, hanno contribuito a rendere sempre più ricco e vivace il dibattito teorico. La consapevolezza che il restauro è una disciplina di sintesi che si avvale di saperi specialistici sia umanistici che tecnici, poi, ha spinto gli studiosi a sviluppare ricerche applicate di tipo pluridisciplinare, che hanno richiesto il confronto con ambiti conoscitivi e operativi diversi, al fine di arricchire il processo di analisi, di indagine e di conoscenza del patrimonio culturale ed offrire strumenti critici e operativi utili alla pratica progettuale e realizzativa dei lavori di restauro¹.

I risultati di tali avanzamenti teorici, fatta qualche eccezione, però, hanno inciso in maniera minima sulla qualità media dei progetti di restauro e degli interventi eseguiti in questi stessi anni, a testimonianza di una frattura ormai evidente tra l'evoluzione disciplinare e la prassi operativa e, all'interno di quest'ultima, tra il momento della progettazione e quello della esecuzione dei lavori. Uno dei fattori che ha contribuito a determinare tale divaricazione è da individuare nel quadro normativo che regola gli appalti pubblici relativi ai beni culturali e nella sua applicazione.

Proporre riflessioni riguardanti l'articolato normativo che disciplina gli appalti pubblici e, più in generale, affrontare le problematiche di natura giuridica relativa ai beni culturali è una scelta non priva di insidie. Si corre il rischio di superare gli stretti limiti imposti dai settori disciplinari e di confrontarsi con tematiche e linguaggi tecnici non sempre di immediata comprensione, nonché di

¹ Risulta ormai ampiamente condiviso nell'ambito della disciplina della conservazione che l'esame e la classificazione della documentazione storico-archivistica ed iconografica rappresentano straordinari strumenti di indagine e di conoscenza, che trovano il loro completamento se si combinano con i risultati dell'esame diretto e pluridisciplinare della consistenza fisica del manufatto architettonico e delle sue condizioni di degrado. L'indagine sensoria e l'individuazione dei materiali e delle tipologie costruttive impiegate per la realizzazione di un edificio consentono, infatti, di relazionare e di confrontare le risultanze delle citate fonti iconografiche e documentali con la stratigrafia strutturale degli elementi della fabbrica, le tessiture murarie, le ammorsature, i materiali impiegati, le tipologie costruttive. Per tale motivo le indagini dirette sulla materia dei manufatti architettonici storici secondo un approccio di tipo 'archeologico' (MANNONI 1976; BROGIOLO 1975-76; BROGIOLO 1988; FRANCOVICH, PARENTI 1988; TAGLIABUE 1993; DOGLIONI 1997; BROGIOLO, CAGNANA, 2012; AVETA 2008, tra gli altri) costituiscono un elemento di integrazione essenziale dei risultati delle ricerche storiche, archivistiche, bibliografiche, consentendo una lettura e una interpretazione contestuale, interdisciplinare e plurisemantica di dati raccolti, che supporta e valida i dati storici. L'individuazione delle unità stratigrafiche come singole azioni costruttive, il riconoscimento delle tipologie di apparecchio murario in funzione dei materiali e delle diverse tecniche murarie impiegate, rappresentano il logico completamento delle conoscenze storico-documentali, indispensabili per restituire le complesse vicende architettoniche che hanno segnato la vita del manufatto. La 'sequenza' delle distinte fasi realizzative ricostruite con 'metodo archeologico' va, poi, messa in relazione con le conoscenze dei modelli storici più generali. In tal senso, le ricerche compiute in tale periodo da molteplici Autori circa i materiali e le tecniche costruttive dell'edilizia storica nel territorio della nostra nazione, hanno consentito di definire veri e propri atlanti dei modi e delle tecniche costruttive tradizionali per aree geograficamente e geologicamente omogenee, che rappresentano un altro indispensabile strumento di decodificazione e di interpretazione di quanto rilevato sul campo. Vedasi al riguardo, tra i tanti studi elaborati negli ultimi anni DI STEFANO 1990; AVETA 1987, 1989, 2008; GIUFFRÈ 1991, 1993; FIORANI 1996; FIENGO, GUERRIERO 1999; DELLA TORRE 1996; FIORANI 1996; FIENGO, GUERRIERO 2003; AVETA *et al.* 2003; CASIELLO 2005; DEMEO, 2006; CHIOVELLI 2007; MONTELLI 2011; LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2010; DONÀ, DE MARIA 2011, solo per citarne alcuni. Gli esiti di tali ricerche, infatti, nel definire l'evoluzione delle citate tecniche in relazione al mutare delle tecnologie e dei contesti socioeconomici e nell'individuare le trasformazioni dei cicli produttivi e l'ubicazione dei siti estrattivi, possono fornire ulteriori stimoli di riflessione sulla trasmissione del sapere tecnologico nell'ambito dell'artigianato edile, in un continuo passaggio di scala tra particolare e generale.

‘rincorrere’ un quadro di riferimento in continua evoluzione. Sarebbe, però, un grave errore non evidenziare l’importante ruolo che l’applicazione della disciplina giuridica degli appalti ha nel favorire o meno che gli avanzamenti della ricerca nel settore del restauro architettonico trovino applicazione nella prassi.

Per tali ragioni il presente contributo, dopo aver delineato l’evoluzione del quadro normativo in materia di appalti pubblici relativi ai beni culturali negli ultimi quarant’anni, propone una serie di riflessioni sui recenti provvedimenti legislativi, per evidenziarne talune criticità, soprattutto per quel che concerne la qualità della progettazione e la relazione tra progetto, appalto ed esecuzione dei lavori di restauro architettonico.

Appalti pubblici e beni culturali: l’evoluzione normativa negli ultimi quarant’anni

Fino agli inizi degli anni Novanta del Novecento² le procedure di appalto per lavori da eseguirsi su beni culturali da parte del Ministero erano disciplinate essenzialmente dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, *Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale*, e dal D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, *Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali*, in deroga all’art. 3 della legge di contabilità dello Stato n. 2440 del 1923³. Tali norme consentivano di affidare appalti per beni vincolati, qualora ne fosse accertata la convenienza, con procedure molto discrezionali, in economia, a cottimo fiduciario o, comunque, a trattativa privata senza ricorrere al pubblico incanto o alla licitazione privata. Come spesso accade, però, la ‘possibilità’, di agire in deroga, accertata la convenienza a farlo, divenne una ‘regola’.

Tale prassi consentiva alle stazioni appaltanti di servirsi di imprese di fiducia – a scapito dei principi della concorrenza e dell’economicità dei costi di intervento – e di porre in appalto progetti spesso incompleti, con la certezza di poter far sistematico ricorso a varianti in corso d’opera, in funzione dell’andamento dei lavori. Al di là degli aspetti più propriamente giuridici, dal punto di vista metodologico tale procedura di appalto privilegiava la fase ‘esecutiva’ rispetto a quella ‘progettuale’, secondo l’impostazione propria del modello dei ‘lavori a regia’, largamente utilizzato nel campo del restauro dalla fine dell’Ottocento. Il progetto si concretizzava nell’esecuzione, grazie alle capacità del Direttore dei lavori il quale, in relazione alle indagini ed ai rilievi che venivano compiuti in corso d’opera, forniva tutte le indicazioni esecutive, suppletive ed aggiuntive, necessarie per il completamento degli interventi.

L’emanazione della legge generale sui lavori pubblici nel 1994⁴ ha segnato una grande novità: l’eterogenea tipologia di contratti che caratterizzava il settore dei beni culturali è stata inclusa tutta all’interno di quello dei lavori pubblici. Le ragioni di tale scelta furono essenzialmente politiche, per ‘moralizzare’ l’intero comparto, dopo gli scandali e le inchieste giudiziarie di quegli anni. Tale scelta fu inizialmente valutata positivamente da molti esperti, in quanto espressione della volontà di individuare un sistema con regole certe, nonché maggiore concorrenza, imparzialità e trasparenza delle procedure. Fu subito osservato, però, che essa poteva comportare una perdita di ‘specificità’ del settore dei beni culturali, “con il conseguente rischio di peggioramento della qualità degli interventi per l’effetto degli automatismi della scelta del contraente a discapito della valutazione qualitativa e fiduciaria dell’idoneità in concreto dell’operatore prescelto”⁵. Anche per tale ragione, nei successivi dieci anni la legge quadro in materia di lavori pubblici è stata più volte emendata: dalla tendenziale e completa omologazione all’interno del settore dei lavori pubblici dei contratti aventi ad oggetto interventi sul patrimonio vincolato, parzialmente emendata dalla disciplina attuativa di cui al Titolo

2 Sull’evoluzione della disciplina nel settore vedasi CARPENTIERI, UNGARI 2001, pp. 2975 e ss.

3 R.D. del 18/11/1923, n. 2440, *Nuove disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato*.

4 La legge 11 febbraio 1994, n. 109, *Legge quadro in materia di lavori pubblici*, sostituì la legge del 20 marzo 1865 n. 2248, *Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia*. AVETA 2001; SANTI 2001; SANTI 2002.

5 CARPENTIERI, UNGARI 2001, p. 2978.

Tredicesimo del Regolamento di attuazione, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si è assistito ad un progressivo recupero della specificità della disciplina del settore dei beni culturali che ha dato luogo all'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 2004⁶, *Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali*, il cui art. 9, intitolato *Progettazione*, precisava che il lavoro su beni vincolati “è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo” e che, “ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante”, la progettazione esecutiva “è effettuata dall'appaltatore”.

Appena due anni dopo, nel 2006, l'intero settore è stato oggetto di un'ulteriore modificazione normativa, con l'approvazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*⁷, il cui capo, *Contratti relativi ai beni culturali*, riproduce con i dovuti adattamenti, la normativa dettata dal citato D.Lgs. 30/2004. Tale testo è stato più volte corretto e modificato; in particolare, con il D.Lgs. n. 152⁸ del 11/09/2008 fu riscritto⁹, tra gli altri, l'articolo 203 dedicato alla progettazione. Nel ribadire che “l'affidamento dei lavori [...] è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo...”, furono introdotti due ulteriori commi, con l'obiettivo di stabilire il ruolo in questa fase del Responsabile del procedimento (R.U.P.). In particolare, fu previsto l'obbligo per il R.U.P. di stabilire in fase di progettazione preliminare “il successivo livello progettuale da porre a base di gara” e di valutare “sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti [...] salvaguardandone la qualità”. Ancora, il legislatore fissò le condizioni per poter procedere all'appalto in assenza di progettazione esecutiva, ovvero: “a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative; b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere”.

L'applicazione del Codice del 2006 negli anni tra il 2008 ed il 2016 ha evidenziato una serie di criticità. Nello specifico settore dei beni culturali va segnalato che le stazioni appaltanti hanno fatto largo uso dell'istituto dell'appalto integrato, predisponendo gare di appalto che prevedevano di affidare congiuntamente l'esecuzione dei lavori di restauro e la progettazione esecutiva delle parti impiantistiche o di particolari allestimenti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura presentava un anomalo legame tra ‘imprese’ e ‘progettisti’, che in molti casi ha prodotto progetti e lavori di scarsa qualità, più funzionali agli interessi dei costruttori che all'interesse pubblico.

Il Codice degli appalti del 2016

Per recepire due direttive europee e per far fronte ad alcune criticità emerse, nell'aprile del 2016 è stata promulgata una nuova versione del Codice degli appalti¹⁰. Molte sono state le novità; tra le altre, la nuova versione del Codice ridefinisce i livelli di progettazione¹¹ con l'introduzione del *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* al posto del *Progetto preliminare*; stabilisce che il Regolamento attuativo del Codice (art. 216) sarebbe stato sostituito dall'emanazione di specifici decreti ministeriali esplicativi e

6 Sulle novità introdotte dal decreto in esame vedasi FAILLA, URCIUOLI 2005; SANTI 2004; VITALE 2005.

7 VITALE 2006. Il decreto fu emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 25 della Legge Comunitaria 2004, Legge 18 aprile 2005, n. 62.

8 D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, *Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.*

9 Due anni dopo il riordino della materia fu completato dalla promulgazione del *Regolamento di esecuzione e attuazione* di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.

10 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. MAGGIO 2017; SAU 2017.

11 All'art. 147, Capo II, *Appalti nel settore dei Beni culturali*, la nuova versione del Codice definisce i tre livelli di progettazione, *Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo.*

da linee guida ANAC¹²; prescrive che gli appalti di lavori possano essere assegnati ponendo a base di gara solo progetti esecutivi (art. 59); vieta l'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, ad esclusione di alcuni particolari ipotesi (art. 59, comma 1).

I molti errori e refusi contenuti nel nuovo testo normativo, però, hanno comportato la necessità di continui aggiustamenti, che si sono conclusi con la pubblicazione del D.Lgs 56/2017 sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017. Qualche mese dopo, poi, è stato pubblicato il decreto del *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* 22 agosto 2017, n. 154 recante *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, che di fatto ha completato il quadro normativo di riferimento per il settore dei beni culturali. Tale ultimo decreto mutua in buona parte la disciplina regolamentare contenuta nel precedente *Regolamento di attuazione* di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi alcuni aggiornamenti. Si tratta di un 'regolamento classico', ma con la peculiarità di essere 'specifico' per i lavori relativi a beni culturali, di pertinenza del MiBACT, elaborato con l'obiettivo di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la 'disciplina speciale' per gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali.

Ai fini del presente contributo di grande interesse è il titolo III¹³, *Progettazione e direzione di lavori*, costituito da otto articoli. Rispetto al Codice del 2016 si riscontra un'importante novità. Al comma 3 dell'art. 14, "Attività di progettazione", è ribadito che "L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali [...] è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo", ma sono definiti alcuni possibili casi in cui si può procedere omettendo tale fase progettuale, ovvero "qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico"¹⁴. Il legislatore, dunque, ha inteso consentire alle stazioni appaltanti di procedere all'appalto anche in assenza di un progetto esecutivo, nei casi in cui lo stato di conservazione del bene architettonico oggetto di intervento sia tale da impedire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi. Si tratta di un principio che – ad un primo esame – può essere considerato positivamente, a fronte delle oggettive difficoltà di procedere ad analisi e rilievi, quando le condizioni di conservazione del manufatto architettonico da restaurare sono tali da non garantirne l'esecuzione. Ad un esame più approfondito, però, si palesano, a mio avviso, una serie di dubbi ed incertezze.

Come detto, tra le novità del Codice e del D.Lgs 56/2017 vi è la ridefinizione dei nomi e dei contenuti dei livelli di progettazione (art. 15, 16, 17 e 18). Le novità più significative riguardano l'introduzione tra gli elaborati progettuali della *Scheda tecnica*¹⁵, art. 16, e la definizione dei contenuti del *Progetto di fattibilità*. In particolare (comma 3), la redazione di tale livello di progettazione comporta l'esecuzione di "indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento". Invero, prevede (comma 4) che tali ricerche riguardino: "a) l'analisi storico-critica; b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; d) la diagnostica; e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello

12 Per attuare il Codice Appalti – sia per il testo del 2016 e sia per le correzioni 2017 – è stato osservato che occorrono circa sessanta provvedimenti attuativi di varie istituzioni (ANAC, MIT, CSLP, Ministero dell'Ambiente, ecc.), ad oggi non ancora tutti varati.

13 Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli: Titolo I - (Disposizioni generali); Titolo II - (Requisiti di qualificazione); Titolo III - (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali); Titolo IV - (Somma urgenza); Titolo V - (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali); Titolo VI - (Disposizioni finali).

14 Si tratta di una formulazione pressoché identica a quella del D.lgs. n. 152 del 2008.

15 Rispetto al passato, il legislatore ha inteso inserire un nuovo documento tra quelli da predisporre, la scheda tecnica di cui all'art. 16, per descrivere – per quel che riguarda i beni architettonici – le «caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene» e per fornire «indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare» (art. 16).

stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti”.

In sostanza, il legislatore ha inteso collocare nella fase di *Progetto di fattibilità* tutta quella serie di studi e ricerche che rientrano nella cosiddetta ‘fase di conoscenza’ tipica della ‘metodologia del progetto di restauro architettonico’, secondo un modello logico di indagine aperto a più discipline indispensabile per definire tanto i caratteri costruttivi ed il livello di degrado e di dissesto, quanto i valori ed i significati custoditi nella antica materia, in previsione di un intervento di restauro. Conseguentemente, spettano al *Progetto definitivo* (art. 17) prima, ed al *Progetto esecutivo* (art. 18), poi, i compiti di definire “in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento” (art. 17) nonché le “modalità tecnico-esecutive [...] sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo” (art. 18).

Tutto ciò premesso, pertanto, qualora il R.U.P. dichiari che le condizioni del bene siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi, quale tipologia di progetto da integrare in corso d'opera dovrà essere appaltato? Il Consiglio di Stato nel parere espresso sulla bozza del regolamento in esame¹⁶ ha precisato che la corretta interpretazione dell'art. 14 del decreto 157/2017 debba essere che “l'affidamento dei lavori relativi a beni culturali avviene, di regola, sulla base del progetto esecutivo, salvo che ricorrano quelle esigenze di maggiore elasticità – tipizzate dal comma 5, lettera b) dell'articolo in esame – che giustificano l'integrazione della progettazione in corso d'opera e postulano, dunque, che l'appalto sia affidato sulla base del (solo) progetto definitivo” e che, ancora, tale interpretazione sembra “quella più idonea a soddisfare le peculiari esigenze di ‘flessibilità’ che vengono in rilievo nel settore dei beni culturali, dove è spesso difficile predeterminare sin dall'inizio nel dettaglio le modalità esecutive dei lavori oggetto dell'appalto”. Si tratta di una interpretazione in linea con quelle espresse nel corso degli ultimi decenni che, però, di fatto non considera completamente il contenuto degli articoli 15 e 17 del Regolamento che dettagliano i contenuti minimi dello *Studio di Fattibilità* e del *Progetto definitivo*. L'impossibilità di eseguire analisi e rilievi esaustivi a causa delle condizioni di conservazione del bene oggetto di intervento, infatti, non impedisce di procedere a quegli approfondimenti che definiscono il passaggio da un progetto ‘definitivo’ ad uno ‘esecutivo’, ma di conseguire quelle conoscenze che sono alla base dello *Studio di fattibilità*. Per tale ragione si corre il rischio che in questi casi il R.U.P. possa procedere ad appaltare lavori in base a progetti molto carenti, che difficilmente possono essere considerati ‘definitivi’. Il condivisibile obiettivo del legislatore di fornire una maggiore flessibilità al settore degli appalti pubblici per i lavori da eseguirsi sui beni culturali – ancora una volta – ha finito per privilegiare il momento esecutivo rispetto a quello progettuale. Certo, anche la richiamata metodologia del restauro architettonico prevede che in corso d'opera sia sempre possibile che una nuova scoperta possa far ridefinire alcune delle scelte di intervento, ma si è proprio certi che oggi la strada giusta per garantire al settore dei beni culturali una effettiva flessibilità operativa che tenga conto delle sue specificità, sia quella di rinunciare al progetto?

Conclusioni

Sono ormai decenni che la comunità scientifica degli architetti-restauratori ha evidenziato che un approccio di tipo pluridisciplinare – che garantisca il confronto con ambiti conoscitivi e operativi diversi – arricchisce il processo di analisi, di indagine e di conoscenza del patrimonio culturale ed offre strumenti critici e operativi utili alla pratica progettuale e realizzativa. È convinzione unanime che il restauro architettonico sia una disciplina di sintesi, che si avvale di saperi specialistici sia umanistici che tecnici, compreso il contributo offerto dalle nuove tecnologie di rilievo e di indagine: le tante ricerche applicate compiute in ambito universitario e nei centri di ricerca dimostrano che la ‘qualità’

¹⁶ Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017, n. affare 02263/2016, oggetto: *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Ufficio legislativo. Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali.*

di un intervento di restauro architettonico è anche e soprattutto il frutto di studi preliminari che consentono di interpretare correttamente i valori e le caratteristiche di una fabbrica antica. L'esame e la classificazione della documentazione storico-archivistica ed iconografica, il rilievo metrico, d'insieme e di dettaglio, l'individuazione dei materiali e delle tipologie costruttive impiegate per la realizzazione di un edificio, l'identificazione della stratigrafia strutturale degli elementi edilizi, delle tessiture murarie, delle ammorsature, dei collegamenti tra i diversi elementi della fabbrica, l'individuazione dei fenomeni di dissesto e di degrado e la determinazione delle loro cause, costituiscono preziosi strumenti per la definizione di un quadro analitico unitario dei caratteri stratificati del manufatto, necessario per interpretare i segni che il fare umano ed il tempo hanno impresso sulla materia delle architetture storiche e per guidare il progetto di idonei interventi conservativi. Tale processo di studio, analisi ed interpretazione, ovviamente necessita di tempo e dell'apporto di più figure professionali, dal geologo all'esperto di architettura di interni, dall'ingegnere strutturista allo storico dell'architettura, dall'impiantista al chimico, dall'urbanista all'archeologo, ecc. Più articolate ed approfondite sono le indagini conoscitive¹⁷ compiute per la redazione del progetto, maggiore è la probabilità che il processo progetto/appalto/esecuzione/collaudato riesca a raggiungere quegli obiettivi di qualità, di uso compatibile, di rispetto dell'integrità materiale, di sostenibilità economica, ambientale, culturale, sociale, progettuale e tecnica, che rappresentano le finalità più generali della tutela, nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione italiana e del Codice dei Beni Culturali.

Partendo da tali presupposti, per garantire che il quadro normativo di riferimento riesca effettivamente a cogliere la specificità degli appalti riguardanti i beni culturali architettonici occorre – a mio avviso – che la questione sia affrontata in modo diverso rispetto al passato, cambiando radicalmente punto di vista. Occorre, puntare ad elevare la qualità dei progetti da porre a base di gara e non a concedere deroghe.

Uno strumento di grande interesse per perseguire tali obiettivi può essere rappresentato dal *Documento di indirizzo alla progettazione*¹⁸, che le stazioni appaltanti, ovvero il R.U.P., devono elaborare per dare il via alla progettazione e, poi, all'esecuzione di un intervento di restauro. Si tratta di uno strumento – che se elaborato in modo corretto ed esaustivo – può risultare molto utile ed efficace, perché può incidere favorevolmente su tutte le successive fasi del processo, dalla progettazione al collaudo, definendo il complesso di azioni che – attori diversi, a differenti livelli – dovranno eseguire per il buon esito dell'intervento a farsi. Si tratta di un documento tecnico dalla grande valenza culturale, che deve fissare con chiarezza le finalità di tutela dell'intervento e di assicurare – nel quadro più generale dei principi guida della norma – una serie di requisiti prestazionali, cui le successive operazioni dovranno attenersi, senza disattendere gli aspetti economici e finanziari che ciò comporta. È evidente che la sua elaborazione rappresenta un compito molto delicato, che richiede un lavoro di preparazione e di approfondimento rilevante, che difficilmente può essere sviluppato – così come la legge prevede – dal solo R.U.P. incaricato, sia che si tratti di un funzionario del Ministero che di un tecnico di una Amministrazione comunale. Ciò premesso, sarebbe auspicabile che per la redazione di tale documento e, dunque, ancor prima dell'inizio della fase progettuale, si possano intensificare accordi e convenzioni tra il Ministero e gli Enti locali e le diverse sedi universitarie su territorio, in modo che le esperienze e le capacità sviluppate in ambito di ricerca universitaria possano contribuire a definire tutti quegli aspetti conoscitivi utili a prefigurare tutto l'iter progettuale ed esecutivo di un intervento di restauro, anche attraverso lo sviluppo di quegli studi, quelle analisi, quelle indagini, quei rilievi, quelle modellazioni, ecc, che costituiscono il fondamento ed il presupposto di ogni azione attiva

17 La definizione di un quadro analitico dei caratteri stratificati del manufatto all'interno del processo conoscitivo, proprio della metodologia del restauro architettonico, rappresenta uno straordinario strumento di indagine per interpretare i segni che il fare umano ed il tempo hanno impresso sulla materia degli edifici ed i valori in essa custoditi. La complessità e la ricchezza delle conoscenze che possono essere definite con un attento studio del manufatto architettonico così delineato evidenzia, altresì, la grande responsabilità culturale di chi, poi, in qualità di progettista è chiamato a proporre soluzioni operative di restauro, attraverso specifici progetti. Vedasi al riguardo: AVETA 2013; AMORE, AVETA, BUCCARO 2016; AVETA 2017; PICONE, RUSSO 2017; CAMPI *et al.* 2018; MARINO 2019.

18 Art. 23, comma 4, del D.Lgs 50/2016. CATALANO, PRACCHI 2012; CATALANO 2018.

di tutela. Ciò da un lato potrebbe consentire alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento della progettazione (*in house* o mediante gara) nella consapevolezza di disporre di un quadro conoscitivo esaustivo ed interdisciplinare ed alle istituzioni universitarie di mettere a servizio della collettività le proprie capacità di analisi e ricerca, nell'ambito di un effettivo processo di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Raffaele Amore, Università degli Studi di Napoli Federico II, raffaele.amore@unina.it

Referenze bibliografiche

AMORE, AVETA, BUCCARO 2016

R. AMORE, C. AVETA, A. BUCCARO, *La chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Napoli: ricerche e studi per il restauro*, Artstudiopaparo, Napoli 2016

AVETA 1987

A. AVETA, *Materiali e tecniche tradizionali nel napoletano. Note per il restauro architettonico*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 1987

AVETA 1989

A. AVETA, *Restauro e conoscenza strutturale*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 1989

AVETA 2001

A. AVETA, *Tutela, restauro, gestione dei beni architettonici e ambientali. La legislazione italiana*, CUEN, Napoli 2001

AVETA 2005

A. AVETA, *Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Indirizzi e norme per il restauro architettonico*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2005

AVETA 2008

A. AVETA (a cura di), *Diagnostica e conservazione: l'insula 14 del Rione Terra*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008

AVETA 2013

A. AVETA (a cura di), *Castel Capuano. La cittadella della Cultura giuridica e della Legalità. Restauro e valorizzazione*, Elio De Rosa Editore, Napoli 2013

AVETA 2017

A. AVETA (a cura di), *Castel Nuovo in Napoli. Ricerche integrate e conoscenza critica per il progetto di restauro e di valorizzazione*, Artstudiopaparo, Napoli 2017

AVETA *et al.* 2003

A. AVETA, S. CASIELLO, F. LA REGINA, R. PICONE (a cura di), *Restauro e Consolidamento*, Mancosu Editore, Roma, 2003

BROGIOLO 1975-76

G. P. BROGIOLO, *Insegiamento e centri storici in tre comuni della riviera bresciana del Garda*, in «Memorie della Val Tenesi», IV, 1975-76, pp. 27-117

BROGIOLO 1988

G. P. BROGIOLO, *Archeologia dell'edilizia storica*, New Press, Como 1988

BROGIOLO, CAGNANA 2012

G. P. BROGIOLO, A. CAGNANA (a cura di), *Archeologia dell'Architettura. Metodi e interpretazioni*, All'insegna del Giglio, Firenze 2012

CAMPI *et al.* 2018

M. CAMPI, A. DI LUGGO, R. PICONE, P. SCALA (a cura di), *Palazzo Penne a Napoli tra conoscenza, restauro e valorizzazione*, Artem, Napoli 2018

CARPENTIERI, UNGARI 2011

P. CARPENTIERI, P. UNGARI, *I Contratti relativi ai beni Culturali*, in M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici*, vol. IV, Giuffrè Editore, Milano 2008, pp. 2969-3088

CASIELLO 2005

S. CASIELLO (a cura di), *Le cupole in Campania. Indagini conoscitive e problematiche di conservazione*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2005

CATALANO 2018

M. CATALANO, *Il documento di indirizzo alla progettazione*, in M. A. Cabiddu, M. C. Colombo (a cura di), *Appalti pubblici e Beni culturali. Programmazione, sponsorizzazione e valorizzazione*, Il Sole 24 ORE, Milano 2018, pp. 147-183

CATALANO, PRACCHI 2012

M. CATALANO, V. PRACCHI, *La redazione del documento preliminare alla progettazione per i beni culturali*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2012

CHIOVELLI 2007

R. CHIOVELLI, *Tecniche costruttive murarie medievali. La Tuscia*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2007

DELLA TORRE 1996

S. DELLA TORRE (a cura di), *Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. Esperienze e questioni di metodo*, Guerini Studio, Milano 1996

DEMEO 2006

M. DEMEO, *Tecniche costruttive murarie medievali. La Sabina*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2006

DI STEFANO 1990

R. DI STEFANO, *Il consolidamento strutturale nel restauro architettonico*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1990

DOGLIONI 1997

F. DOGLIONI, *Stratigrafia e restauro: tra conoscenza e conservazione dell'architettura*, Lint Editoriale Associati, Trieste 1997

DONÀ, DE MARIA 2011

C. DONÀ, A. DE MARIA (a cura di), *Manuale delle murature storiche*, D.E.I. tipografia del Genio Civile, Roma, 2011

FAILLA, URCIUOLI 2005

G. FAILLA, P. URCIUOLI, *Gli appalti di lavori in materia di beni del patrimonio culturale. Il d.lgs. 22 gennaio 2004*, in «Riv. trim. app.», 2005, 30, pp. 1059 e segg.

FIENGO, GUERRIERO 1999

G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), *Murature tradizionali napoletane. Cronologia dei paramenti tra il XVI ed il XIX secolo*, Arte Tipografica, Napoli 1999

FIENGO, GUERRIERO 2003

G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), *Atlante delle tecniche costruttive tradizionali: lo stato dell'arte, i protocolli della ricerca, l'indagine documentaria*, Atti del I e del II Seminario Nazionale, Arte tipografica Editrice, Napoli 2003

FIORANI 1996

D. FIORANI, *Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1996

FRANCOVICH, PARENTI 1988

R. FRANCOVICH, R. PARENTI (a cura di), *Archeologia e restauro dei monumenti*, All'Insegna del giglio, Firenze 1988

GIUFFRÈ 1991

A. GIUFFRÈ, *Letture sulla meccanica delle murature storiche*, Edizioni Kappa, Roma 1991

GIUFFRÈ 1993

A. GIUFFRÈ (a cura di), *Sicurezza e conservazione dei centri storici, Il caso Ortigia*, Editori Laterza, Roma-Bari 1993

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2010

Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio del patrimonio culturale: Allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, Gangemi Editore, Roma 2010 (ebook)

MAGGI 2017

G. MAGGI, *Appalti nel settore dei Beni culturali*, in M. Corradino, S. Sticchi Damiani (a cura di), *I nuovi appalti pubblici*, Giuffrè Editore, Milano 2017, pp. 583-593

MANNONI 1976

T. MANNONI, *L'analisi delle tecniche murali medioevali in Liguria*, in Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Medioevale (Palermo-Erice, 1974), Istituto di Storia medioevale, Palermo 1976, pp. 291-300

MARINO 2019

B.G. MARINO (a cura di), *Across the Stones. Immagini, paesaggi e memoria. La conoscenza interdisciplinare per la conservazione e la valorizzazione della Fortezza di girifalco*, Editori Paparo, Roma 2019

MONTELLI 2011

E. MONTELLI, *Tecniche costruttive murarie medievali. Mattoni e laterizi in Roma e nel Lazio fra X e XV sec.*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2011

PICONE, RUSSO 2017

R. PICONE, V. RUSSO (a cura di), *L'arte del costruire in Campania tra restauro e sicurezza strutturale*, Clean Edizioni Napoli, 2017

SANTI 2001

G. SANTI, *Il restauro e la manutenzione dei beni culturali ne d.P.R. 23 dicembre 1999, n. 544*, in «Aedon», 2001, 2 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/santi.htm>> [15/1/2019]

SANTI 2002

G. SANTI, *Attività di restauro di beni culturali e legge Merloni-quater: il recupero della specialità nella disciplina dell'evidenza pubblica*, in «Aedon», 2002, 2 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/2/santi.htm>> [15/1/2019]

SANTI 2004

G. SANTI, *Verso la istituzione di un sistema autonomo degli affidamenti dei "lavori" nel settore dei beni culturali (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30)*, in «Aedon», 2004, 2 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/2/santi.htm>> [15/1/2019]

SAU 2017

A. SAU, *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in «Aedon», 2017, 1 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/1/sau.htm>> [15/1/2019]

TAGLIABUE 1993

R. TAGLIABUE, *Architetto e archeologo. Confronto fra campi disciplinari*, Guerini Studio, Milano 1993

VITALE 2005

C. VITALE, *La realizzazione dei lavori di restauro dei beni culturali nel decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004: qualche novità, molte conferme*, in «Giornale diritto amministrativo», 2005, pp. 219 e segg.

VITALE 2006

C. VITALE, *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali nel nuovo Codice degli appalti*, in «Aedon», 2006, 2 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/vitale.htm>> [15/1/2019]

Public procurement and architectural restoration: lights and shadows of current legislation

Keywords: public procurement; restoration, cultural heritage

In terms of quality of restoration interventions of architectural heritage, it is noted that the methodological advances in research in recent decades, made some exceptions, have not always affected the operative practice. Between the causes that may have helped to determine this rift between disciplinary evolution and practice, there are some distortions detectable in the regulation of public procurement in relation to cultural heritage.

In outlining the development of the relevant legislation – starting from the so-called ‘legge Merloni’- the contribution examines the novelties introduced by recent legislative measures, in order to assess its relapse in the execution of restoration interventions, highlighting how certain regulatory choices can negatively affect the process of a restoration project.

Finally, some considerations are carried out about the role that university institutions could have in improving the quality of restoration projects, actively collaborating with the contracting stations in the programming of works.

Adalgisa Donatelli

La documentazione degli interventi di restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo¹

Parole chiave: collaudo, documentazione, conservazione programmata

Nell'attività edilizia così come nel restauro la fase di collaudo è genericamente intesa come l'ultimo tassello che segna la fine del cantiere e apre alla fruizione del nuovo edificio o del bene restaurato. Perché questo passaggio dalla conclusione dei lavori al godimento dell'oggetto si compia, il quadro normativo prevede un'attività volta all'approvazione degli interventi eseguiti attraverso verifiche di tipo tecnico e amministrativo.

In materia di lavori pubblici la normativa² definisce il collaudo come un insieme di procedure in grado di accertare la conformità dell'opera ai patti contrattuali, ovvero la congruenza delle lavorazioni eseguite alle prescrizioni tecniche di progetto e la corrispondenza fra i dati contabili e le previsioni del contratto in termini non soltanto dimensionali e quantitativi, ma anche in termini di qualità dei materiali impiegati e dei risultati raggiunti. Negli appalti riguardanti il settore dei beni culturali, la legge, inoltre, stabilisce il collaudo in corso d'opera, a meno che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione³.

Al termine dei lavori la norma dispone che dovranno essere stilati, oltre a un piano di manutenzione aggiornato, "una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti", e per le attività concernenti i beni culturali "un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori"⁴. Questi elaborati insieme con gli atti progettuali, amministrativi e contabili, nonché con le dichiarazioni e attestazioni sulla qualificazione e certificazione dei materiali, costituiscono la documentazione che utilizzerà il collaudatore per espletare le attività di controllo e certificare i lavori effettuati.

Nel considerare la complessità del cantiere di restauro, soprattutto in relazione alla previsione puntuale (pressoché impossibile) di tutte le lavorazioni nel corso dell'elaborazione progettuale (almeno in assenza di cantieri preliminari d'investigazione, sino ad oggi in genere limitati ai monumenti più importanti), appare in effetti opportuno non rimandare le necessarie verifiche alla fine degli interventi e prevedere un loro affiancamento e uno svolgimento 'in contraddittorio' con l'attività di direzione lavori.

Questo processo risulta abbastanza ben delineato nei cantieri finalizzati alle nuove costruzioni e, al più, nell'ambito di specifiche opere di carattere strutturale (le quali sono obbligatoriamente soggette a collaudo statico⁵), mentre appare ancora generico e, di conseguenza, spesso carente, soprattutto dal punto di vista tecnico, nell'ambito dei beni culturali, in cui la predisposizione della documentazione grafica e fotografica relativa all'edificio prima, durante e al termine dei lavori è tutta demandata al direttore dei lavori⁶, limitando l'attività del collaudatore a controlli di natura prevalentemente amministrativa.

1 Il contributo prende spunto da una relazione presentata dalla scrivente e da Donatella Fiorani nel convegno scientifico dal titolo *Dal progetto esecutivo al collaudo* (Firenze, 6 dicembre 2010), a cura della rivista scientifica «Arkos».

2 Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e successive modifiche, definisce all'Art. 102 l'oggetto del collaudo.

3 Art. 150 del *Codice dei contratti pubblici*.

4 Art. 102 del *Codice dei contratti pubblici* e Art. 26 del *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

5 Per le specificità del collaudo statico si rimanda alla Legge n. 1086/71 art. 7 e alle *Norme Tecniche per le Costruzioni 2018*, esattamente al capitolo 9.

6 L'unico accenno specifico al collaudo dei beni culturali si legge nel Titolo V del *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, all'Art. 24-Collaudo, in cui sono stabiliti i criteri relativi

Un nodo significativo allora che andrebbe sviluppato per delineare un efficace *iter* di collaudo in un cantiere è costituito dalla definizione dell'apparato documentario, elaborato e raccolto nel corso dei lavori. Tale attività, necessaria per studiare e proporre particolari soluzioni d'intervento che non erano state inizialmente previste, si rivelerebbe infatti molto utile per registrare e testimoniare i restauri eseguiti, e potrebbe fungere da oculato strumento per la verifica delle lavorazioni in corso.

La fase di collaudo attingerebbe in tal modo non solo dagli elaborati progettuali e da tutti gli atti amministrativi e contabili, dalle 'carte di cantiere' e dalle riprese fotografiche durante i lavori, ma anche da un apposito apparato documentario, soprattutto grafico, rivolto specificatamente a testimoniare tutte quelle attività che non lasciano tracce visive evidenti (come gli interventi di conservazione sulle superfici, le opere di consolidamento e gli impianti celati all'interno dell'apparato costruttivo, i presidi nascosti nel terreno, nei sottotetti, nelle intercapedini), ma che pure determinano il comportamento nel tempo della fabbrica⁷.

La questione si sposta pertanto sul ruolo della documentazione e sul suo specifico impiego che essa potrebbe avere nel restauro, assumendo in tal modo il carattere di un vero e proprio *fil rouge* che attraversa senza soluzione di continuità l'attività di restauro, dall'iniziale fase di raccolta di dati inerenti l'edificio storico, al successivo sviluppo progettuale, alla conduzione effettiva dei lavori, al controllo finale delle opere realizzate, nonché all'eventuale divulgazione e alla gestione dei dati indispensabile in un'attività di conservazione programmata⁸.

Il concetto e l'importanza della documentazione⁹ vengono ad affermarsi sin dalle prime acquisizioni teoriche sul restauro: il manifesto di indirizzo filologico pronunciato da Camillo Boito nel 1883 considera l'accorgimento della documentazione costituita da "fotografie del monumento, poi di mano in mano le fotografie dei principali periodi di lavoro, e finalmente le fotografie del lavoro compiuto. Questa serie di fotografie sarà trasmessa al Ministero della pubblica Istruzione insieme coi disegni delle piante, degli alzati e dei dettagli, ed occorrendo con gli acquerelli colorati, ove figurino con evidente chiarezza tutte le opere conservate, consolidate, rifatte, modificate, rimosse o distrutte. Un resoconto preciso e metodico delle ragioni e del procedimento delle opere e delle variazioni di ogni specie accompagnerà i disegni e le fotografie"¹⁰.

Il superamento dei criteri stilistici e l'affermazione di orientamenti concettuali e operativi volti a riconoscere nel monumento non un modello da imitare, ma un documento di storia, genera negli ultimi decenni del XIX secolo un approccio soprattutto attento allo studio dell'edificio, alla raccolta di documentazione che ne attesti le trasformazioni e una propensione a registrare con rilievi, schizzi e fotografie la lunga fase conoscitiva dedicata al monumento. Altrettanta perizia si riscontra nel documentare il cantiere, grazie anche al fiorire di iniziative di natura fotografico-editoriale sviluppate a partire dal sesto decennio del XIX secolo e ormai acquisite nel 1890¹¹; già da allora il rilievo manuale comincia a cedere il passo alla documentazione automatica, come sembrerebbe dimostrare la prima Esposizione italiana di Architettura tenutasi a Torino nel 1890, in cui la maggior parte di architetti

alle professionalità che possono ricoprire il ruolo di collaudatore. All'Art. 26 è inoltre stabilito che il direttore dei lavori, al termine del lavoro, deve predisporre "la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento, nonché l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi".

7 FIORANI 2011.

8 La conservazione programmata contempla un sistema di pratiche preventive e di forme d'uso rispettose e consapevoli, tali da rimandare e, se fosse possibile, evitare la necessità di interventi di restauro, siano essi episodici o ciclicamente ripetuti, a favore di una logica di prevenzione e cura *ex-ante*. DELLA TORRE 1999; DELLA TORRE 2014a.

9 BARTOLOMUCCI 2008, pp. 105-106.

10 Articolo 6 della cosiddetta *I Carta del restauro del 1883*. Si precisa che non si tratta di una proposizione originale, ma già anticipata, ad esempio dalla *Commission des monuments historiques* fin dall'inizio della sua attività, nel 1837. SETTE 2001, p. 84.

11 "[...] sono cioè gli anni dei primi cataloghi Alinari, modello per decine di iniziative simili tra cui ne vorremmo segnalare due, di certo di minor risonanza ma probabilmente importanti per la formazione di un interesse specifico per la fotografia in d'Andrade: *La Vallée d'Aoste monumentale photographiée historiquement* di Meuta e Riva, del 1869, che si pone probabilmente come il primo esempio di pubblicazione fotografica relativa al patrimonio artistico della valle e *l'Album artistico ossia raccolta di 326 disegni autografi di valenti artisti italiani...* di Vittorio Besso, del 1868." CAVANNA 1981, p. 108.

preferisce esporre fotografie di monumenti piuttosto che disegni¹². In realtà, nella pratica diffusa fra la fine del XIX secolo e gli inizi del successivo, il disegno e il rilievo grafico continuano a rappresentare la documentazione più utilizzata, mentre la fotografia, probabilmente per gli alti costi e per i maggiori limiti illustrativi, rimane uno strumento subordinato.

I lavori condotti da Giovanni Battista Giovenale in S. Maria in Cosmedin a Roma hanno inizio nel 1891, con studi e rilievi accuratissimi aventi il duplice scopo di fornire un “sicuro punto di partenza” e “di conservare a tutti documento autentico dello *statu quo*; specialmente di quelle cose che, per ragioni d’indagine o di restauro, potessero venire eventualmente spostate, modificate o distrutte [...]”. Nei disegni che traducono i nostri rilievi sono indicati qua e là alcuni particolari costruttivi che non erano visibili al momento della consegna, e che mettemmo poi in luce togliendo l’intonaco, scavando il pavimento etc.”¹³. Anche nel restauro della basilica romana di S. Lorenzo fuori le Mura, ad opera di Virginio Vespignani, fra il 1862 e il 1865, significativa cura fu riservata alla documentazione di cantiere¹⁴. In particolare il *Consuntivo dei lavori di restauro* – che raccoglie relazioni, rapporti e documenti contabili riguardanti sia la fase progettuale sia quella esecutiva – è un elaborato redatto da Vespignani con estrema cura, che oltre a mettere in luce le qualità professionali dell’architetto e il suo zelo nei confronti della committenza, rappresenta una testimonianza preziosa dei lavori ottocenteschi, in gran parte andati distrutti nel bombardamento del 1943¹⁵. Anche l’intensa attività di Alfredo d’Andrade (1871-1915)¹⁶ in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è costantemente caratterizzata da una scrupolosa documentazione elaborata con schizzi, fotografie e annotazioni che danno conto della lunga fase conoscitiva dedicata dall’architetto alle fabbriche, delle ricognizioni condotte sugli edifici, della progettazione persino attenta a riprodurre particolari al vero, dello studio di utensili e sistemi di lavorazione dei materiali in opera durante il cantiere¹⁷.

Tali esempi di attitudine e qualità, paradossalmente, diminuiscono nel tempo: basti pensare all’intensa attività condotta da Alberto Terenzio, Soprintendente ai monumenti medievali e moderni di Roma e del Lazio fra il 1928 e il 1952, veicolata da sintetiche relazioni di progetto e perizie economiche, carente invece di documentazione grafica sia in fase progettuale sia in quella esecutiva¹⁸.

Inoltre si ritiene che il parallelo incremento degli strumenti di registrazione (possibilità di fotografare con costi ridotti, di filmare, di annotare e archiviare in modo sistematico i risultati di monitoraggio e di implementare archivi informatici, di rilevare digitalmente ecc.) abbia con il tempo contribuito a diminuire la propensione ‘a documentare’ il lavoro; anche il recente impulso dato alla ‘valorizzazione/divulgazione’ delle opere restaurate non ha aiutato lo sviluppo di una documentazione esauriente e matura, spostando piuttosto l’attenzione dalla necessità d’illustrare in maniera corretta e completa gli aspetti tecnici degli interventi di conservazione alla divulgazione (a volte addirittura alla ‘spettacolarizzazione’) dell’opera e del suo restauro.

In questo panorama plurisecolare, segnato soprattutto dall’empirismo e dalla predilezione personale dell’architetto, sarebbe oggi necessario definire modalità e procedure di raccolta dati che obbediscano a specifici requisiti sul duplice versante della loro acquisizione sul campo e della loro archiviazione e gestione nel tempo. Tale metodica, apparentemente confinata nell’ambito della catalogazione dei documenti, determinerebbe in effetti precise conseguenze sull’attività di direzione e collaudo, favorendo

12 Si segnala la recensione di Daniele Donghi sull’Esposizione nella quale viene evidenziata la tendenza degli architetti a servirsi dell’arte della fotografia piuttosto che dei rilievi manuali. Ivi, p. 109.

13 GIOVENALE 1927, pp. 1-2.

14 Sul restauro ottocentesco di S. Lorenzo fuori le Mura si veda CIRANNA 1994a.

15 CIRANNA 1994b.

16 L’architetto portoghese si dedica in prima battuta all’attività pittorica, poi, dal 1863, all’archeologia e all’architettura, e dal 1873 al restauro dei monumenti. DONADONO 1996; SETTE 2001, p. 92.

17 CERRI, FEA, PITTARELLO 1981.

18 Tale condizione si riscontra in particolare nell’attività del secondo dopoguerra. La motivazione è da ricondursi alla logica di approccio a un cantiere, allora, che doveva essere fattibile, veloce, e soprattutto volto alla riconfigurazione delle forme più antiche. DONATELLI 2018, p. 144.

nella prima la verifica e il controllo costante delle lavorazioni e nella seconda il riscontro di quanto si è realizzato attraverso una migliore definizione degli elaborati di progetto e di rilievo dell'*as built*.

Alcune esperienze operative condotte di recente testimoniano, in verità, i primi tentativi di organizzazione del cantiere attraverso una parallela ed esaustiva documentazione dei lavori; si tratta prevalentemente di restauri condotti in campo archeologico, in cui la particolare natura dei luoghi e l'abitudine ad una pratica di documentazione ricca e costante, maturata nel tempo soprattutto a partire dalla gestione dello scavo, hanno sicuramente agevolato lo sviluppo di operazioni documentarie accessorie. Il restauro a rudere, inoltre, si orienta per lo più verso una curata trattazione delle lavorazioni per la pulitura, il consolidamento e la protezione delle superfici, per le quali si è ugualmente potenziata, sulla scorta delle parallele esperienze in campo pittorico e scultoreo, una non meno rilevante attività di documentazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi condotti¹⁹.

Una particolare esigenza progettuale, quest'ultima, che non ha mancato di produrre interessanti linee di ricerca, dal duplice valore operativo e sperimentale. L'elaborato grafico (nel quale attraverso una lettura diversificata con retini colorati e sigle è possibile contemporaneamente individuare materiali, tipi di degrado e rispettiva estensione sulla superficie, interventi da effettuare) viene utilizzato, in questo contesto, quale supporto di sintesi del processo a cui sono direttamente collegabili le prescrizioni di capitolato, il computo metrico e quello estimativo, nonché le schede di documentazione durante i lavori e la gestione per l'attività di manutenzione²⁰ (Fig. 1). Tale impostazione progettuale, attenta a limitare le modifiche e controllare il più possibile lo svolgimento del cantiere, ribalta decisamente una pratica per diverso tempo diffusa che, in nome di una discutibile 'flessibilità' operativa, è, viceversa, tesa alla minima formalizzazione delle prescrizioni di progetto, onde favorire ripensamenti e varianti in corso d'opera, soprattutto giustificati dall'inevitabile riscontro di imprevisti²¹. La definizione di una




Fig. 1. Esempio di elaborato grafico impiegato per il progetto di restauro delle superfici architettoniche della chiesa di S. Maria della Tomba a Sulmona (L'Aquila). Il disegno – nella versione originaria a colori – è stato impostato per delimitare le aree interessate dal degrado e specificarne la problematica conservativa con opportuni retini; ad ogni retino è poi associata la sequenza degli interventi progettati e descritti in schede dedicate (elaborazione grafica a cura dell'autrice in occasione della tesi sviluppata presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma, a.a. 2008-2009).

19 Il restauro dei prospetti del Cortile d'Onore di Palazzo Te a Mantova e delle decorazioni pittoriche in diverse sale, condotto fra il 1986 e il 1990 dall'Istituto superiore per la Conservazione ed il Restauro, rappresenta un esempio di cantiere in cui particolare cura è stata dedicata alla documentazione della fase conoscitiva, diagnostica e progettuale, nonché alla descrizione degli interventi con appositi elaborati grafici e fotografie (del prima, durante e dopo l'intervento) e alla predisposizione di piani manutentivi declinati per ogni tipo di superficie. Si veda AA.VV. 1994.

20 FEIFFER 1990. Una chiara esemplificazione del processo è stata illustrata per il settecentesco Oratorio Bragadin a Ceggia (Venezia) in FEIFFER 2004.

21 La difficoltà di prevedere fino in fondo le operazioni necessarie di cantiere, piuttosto, dovrebbe facilitare la possibilità di condurre preventivi 'cantieri di conoscenza' (si veda a tal proposito BISCONTIN, DAL COLLE, VOLPIN 1989), viceversa ancora di difficile attuazione, malgrado l'apertura legislativa al riguardo.

procedura in grado di documentare in modo ordinato e sistematico le lavorazioni in corso d'opera si collega a questa stessa linea di lavoro e offre, fra i numerosi esiti positivi, la possibilità di fornire al collaudatore il supporto necessario a svolgere le proprie verifiche.

Meno sperimentati risultano, invece, i sistemi di documentazione strutturati dei lavori in sede progettuale e operativa rivolti a grandi complessi architettonici, laddove s'intrecciano in modo articolato questioni legate ad aspetti diversi, dalla rifunzionalizzazione al consolidamento, dal trattamento delle superfici all'impiantistica. Prevalgono qui, nella fase di progetto, l'elaborazione per temi separati e distinti (per lo più trattati da progettisti diversi e 'specialisti'), cui fa riscontro una gestione dei lavori ugualmente 'tematica' (normalmente affidata esclusivamente all'impresa) che, in concreto, demanda la verifica di fattibilità puntuale delle lavorazioni alle attività esercitate direttamente sulle singole parti dell'edificio e normalmente trascura la dettagliata documentazione delle opere effettivamente realizzate. È evidente che il funzionamento del cantiere è legato a condizionamenti di natura diversa, in cui la chiave tecnica deve necessariamente relazionarsi con quella gestionale ed economica, e anche con imprevisti (meteorologici, legati a condizionamenti della committenza, dei fornitori, delle maestranze ecc.), ma è pur vero che la redazione di quadri aggiornati di sintesi delle lavorazioni, individuate tutte assieme almeno in pianta (per ambiente, murature, orizzontamenti ecc.), con l'ausilio di opportune legende e schede tecniche di supporto, aiuterebbe notevolmente alla trasparenza e al controllo di tutti i lavori.

La natura 'operativa' del tema affrontato obbliga al confronto con alcuni casi concreti, che sono stati selezionati in base all'interesse dell'edificio trattato, all'efficacia della documentazione sviluppata nel corso del restauro e alle problematiche affrontate. Recenti interventi condotti a Roma su alcuni rilevanti monumenti di età classica sono risultati di particolare aiuto in questo senso.

L'angolo nord-occidentale del complesso denominato 'Scale greche', che insiste nella *Domus Tiberiana* del Palatino a Roma, è stato oggetto nel 2009 di un restauro e messa in sicurezza che ha comportato il consolidamento di alcuni tratti murari, il trattamento delle superfici esposte agli agenti atmosferici e la disposizione di parapetti metallici in zone destinate alla fruizione pubblica²². Il progetto – sviluppato su un elaborato grafico in cui sono state delimitate e campite con opportuni retini le aree di intervento²³ – è stato redatto sulla base di un'indagine visiva condotta a distanza, per l'assenza di opere provvisorie allestite una volta appaltati i lavori e dunque su base progettuale approvata. Il Direttore del progetto, durante il cantiere, ha ritenuto necessario che le lavorazioni fossero rilevate per precisare e verificare sul posto tecniche, materiali ed estensione degli interventi non totalmente prevedibili e controllabili in fase di progettazione, e per lasciare una traccia esaustiva di quanto eseguito soprattutto per i consolidamenti del nucleo murario pressoché dissimulati all'interno delle mura (come ad esempio per le iniezioni e l'inserimento di barre metalliche di rinforzo). È stata così condotta un'attività di documentazione²⁴ svolta con sopralluoghi e poi elaborata in schede in formato A3, in ciascuna delle quali viene illustrato ogni singolo intervento con l'indicazione esatta dell'area interessata, il dettaglio dei materiali impiegati, la descrizione e la sequenza delle fasi operative e almeno una foto rappresentativa della lavorazione (*Fig. 2*).

La documentazione raccolta in questo cantiere, tutto sommato con strumenti e metodi oggi usuali (annotazioni, schizzi e fotografie durante i sopralluoghi e il disegno *autocad* per la rappresentazione finale), può essere considerata esemplificativa di una procedura a cui il collaudatore può fare riferimento unitamente all'analisi di tutti gli atti progettuali e amministrativi, e con la quale può verificare con precisione e attendibilità sia l'efficacia di materiali e tecniche impiegati sia la corrispondenza con la contabilità prevista. Questa attività di documentazione, dunque, coordinata dalla direzione lavori,

22 Il lavoro è stato condotto dalla Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma (Soprintendente: A. Bottini; Direttore scientifico: dott.ssa M. A. Tomei; Direttore del progetto: arch. M. G. Filetici).

23 La visione dell'elaborato grafico (*editing* a cura dell'arch. M. Talani e dell'arch. A. Greco) è stata gentilmente consentita dal Direttore del progetto, arch. M. G. Filetici, preliminarmente alla fase di rilievo degli interventi durante il cantiere.

24 Questa attività è stata condotta dallo Studio Croci & Associati (responsabile della commessa ing. A. Bozzetti; collaboratori: ing. A. Donatelli e arch. L. Mattone) che si ringrazia per la condivisione degli elaborati grafici.




Fig. 2. Esempio di scheda impiegata nel rilievo dell'*as built* nel cantiere di restauro e messa in sicurezza del fronte nord-occidentale dell'ampliamento adrianeo della *Domus Tiberiana* (Complesso del Palatino, Roma) (elaborato fornito dallo Studio Croci & Associati di Roma).

risponde alle richieste della norma vigente, costituisce una solida base di verifica nella fase di collaudo dei lavori e registra gli interventi condotti contribuendo, in futuro, alla conoscenza dell'edificio e delle vicende costruttive che lo hanno interessato.

Un'esperienza più articolata è rappresentata dalla documentazione dei lavori di restauro, consolidamento sismico e adeguamento impiantistico della Grande Aula e del Corpo Centrale dei Mercati di Traiano a Roma (2005-2007), accuratamente programmata per far fronte alle acquisizioni durante il cantiere e registrare, peraltro anche a scopo divulgativo, tutti gli interventi²⁵. Sono state messe in campo professionalità *ad hoc* per rilevare, fotografare e documentare con rapporti scritti ogni fase di lavoro²⁶. Gli scatti fotografici sono stati ordinati all'interno di un archivio digitale opportunamente organizzato in una *directory*, a sua volta strutturata con cartelle secondo una logica il più possibile oggettiva e tale da rendere inequivocabile l'ubicazione degli scatti e l'oggetto della foto²⁷. Sono state poi redatte delle "schede tecniche di cantiere"²⁸, accompagnate da disegni, schizzi, annotazioni e fotografie, perseguendo un metodo di lavoro utile nel cantiere non solo per registrare nel dettaglio tutte le operazioni di restauro, ma anche per fornire un supporto fondamentale e squisitamente tecnico per l'attività di collaudo. La realizzazione di un archivio digitale ha rappresentato, dunque, in questo caso, infine, una modalità tutto sommato semplice ma ordinata e facilmente consultabile.

25 VITTI, VIGLIAROLO 2010.

26 Ivi, p. 98.

27 Ivi, pp. 101-104.

28 Sono schede descrittive delle "condizioni iniziali", delle "operazioni preliminari" e degli "interventi veri e propri" condotti sulla base delle indicazioni fornite in sede progettuale e precisati in cantiere. FOCHETTI 2010.

La recente riflessione aperta sulle possibili modalità di documentazione informatizzata ha cominciato ad illustrare la possibilità d'impiego di sistemi dedicati, tali da consentire di registrare direttamente durante i sopralluoghi in cantiere (per esempio all'interno di dispositivi palmari) lo stato di avanzamento dei lavori, permettendo peraltro al collaudatore di controllare quasi nell'immediato la lavorazione e rendendo automatico il trasferimento dei dati all'interno di un archivio informatico²⁹.

In questo senso sono state sperimentate diverse esperienze di documentazione informatica “al livello del singolo oggetto” per implementare, in un processo ordinato e sistematico, tutte le informazioni utili per la conoscenza della fabbrica e la messa a punto di un programma di manutenzione³⁰. Si cita, per esempio, il database geografico (“GIS dei restauri”) sperimentato dal Laboratorio di fisica dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro per la cripta di S. Magno nel Duomo di Anagni (Frosinone, Lazio); il sistema è stato messo a punto per la raccolta di dati inerenti lo stato di conservazione degli affreschi, la posizione e la tipologia di degrado, le indagini diagnostiche, il rilevamento dei dati climatici e la descrizione dei restauri eseguiti³¹.

Significativo è il cosiddetto ‘SICaRweb’, una piattaforma informatica in rete per la documentazione, la progettazione e la gestione dei cantieri di restauro messa a punto dal MiBACT nel 2003; si tratta di un database strutturato in schede che integra la rappresentazione geometrica del bene e le rispettive carte tematiche con la gestione di informazioni, tecniche e documentali, fra loro eterogenee³² (Fig. 3). In questo senso la metodologia BIM, di recente considerata nel panorama scientifico anche per il costruito storico, e l'impiego di ontologie informatiche che meglio traducono la complessità del restauro, rappresentano potenziali strumenti a supporto dell'intero processo conservativo, compresa la fase di collaudo³³.

Si tratterebbe, dunque, di estendere l'impiego di queste procedure all'attività specifica di collaudo che risulterebbe particolarmente agevolata potendo non solo visionare attentamente gli interventi



Fig. 3. Esempio di schermata del sistema informatico SICaRweb impiegato per il restauro della chiesa di S. Pierino in Vinculis a Pisa (<<http://sicar.beniculturali.it:8080/website/>> [25/1/2019]).

29 Per un'ampia trattazione sulle tecnologie informatiche applicate per la documentazione volta alla conoscenza e alla conservazione dei beni culturali si veda NEGRI 2008; BARTOLOMUCCI 2008; BARTOLOMUCCI 2009.

30 BARTOLOMUCCI 2009, pp. 107-109. Si veda, a tal proposito, la recente esperienza di raccolta dati in un database condotta per Castelnuovo, Napoli in AMORE 2017.

31 CACACE 2006.

32 Vedi il sito del MiBACT <<http://sicar.beniculturali.it:8080/website/>> [25/01/2019] dedicato al SICaRweb. A titolo di esempio, si veda BARACCHINI *et al.* 2005 per la documentazione georeferenziata in rete nel cantiere di restauro della Torre di Pisa. Vedi anche FABIANI, PRATI, GRILLI 2014 per un'applicazione del SICaR su alcuni cantieri in provincia di Parma e Piacenza.

33 DELLA TORRE 2014b. In particolare sul concetto delle ontologie informatiche applicate nel restauro si veda ACIERNO 2017 e i riferimenti ivi indicati.

eseguiti e valutarne la coerenza con gli elaborati di progetto, ma anche vagliare accuratamente la congruità di scelte operative affrontate in cantiere per l'affiorare di problematiche non prevedibili in sede progettuale.

Conclusioni

Dalle riflessioni condotte emerge chiaramente la necessità di mettere a punto, prima come attività sperimentale e poi, eventualmente, come linee-guida operative, possibilmente da proporre anche in sede normativa, una procedura finalizzata al collaudo del cantiere di restauro che contempli un'accurata documentazione raccolta durante le lavorazioni. Il cuore della questione riguarda sostanzialmente gli atti di natura tecnica richiesti dal collaudatore e finalizzati alla registrazione dei materiali e delle metodologie d'intervento impiegati durante il cantiere. La mancanza di riferimenti normativi che indichino esattamente la modalità di redazione e presentazione della documentazione tecnica dei lavori, in vista della fase di collaudo, rende, infatti, quest'ultima, un atto di prevalente verifica amministrativa. A differenza di quanto accade con il nuovo, infatti, il semplice riscontro fra gli elaborati di progetto e 'aspetto' dell'edificio a fine lavori (suffragato da qualche certificazione relativa ai materiali e alle tecnologie impiegati) non esaurisce, nel restauro, l'effettiva valutazione delle opere, spesso nascoste, in genere localmente modificate per le necessità di adattamento all'esistente, frequentemente giocate nella scala del dettaglio e del trattamento superficiale. Si ritieni quindi significativo e auspicabile, come già detto, avviare procedure sistematiche di raccolta dati durante il cantiere di restauro in grado di illustrare gli interventi condotti, non solo descrivendoli in relazioni e consuntivi scientifici (come attualmente indicato dalla norma da parte del direttore dei lavori), ma con l'ausilio di scatti fotografici e in special modo di elaborati grafici che narrino tutte le fasi di lavoro. Questa modalità contribuirebbe, inoltre, alla conoscenza dell'edificio in occasione di un intervento futuro già in fase di studio di fattibilità, limitando e indirizzando meglio le indagini diagnostiche che il vigente Codice degli appalti considera all'interno del progetto definitivo per approfondire quanto stabilito in via preliminare³⁴.

La possibilità di sviluppare questo apparato documentario in maniera organizzata e sistematica (per esempio secondo una precisa logica informatica di categorie ontologiche), infine, trasformerebbe il collaudo nella fase di partenza della non meno importante attività di conservazione programmata dell'opera nel tempo, partecipando in modo sostanziale a quel necessario cambiamento di approccio che porti il restauro a configurarsi, prima ancora che come 'evento', quale azione permanente di cura e presidio costanti.

Adalgisa Donatelli, 'Sapienza' Università di Roma, adalgisa.donatelli@uniroma1.it

Referenze bibliografiche

AA.VV. 1994

AA.VV., *L'Istituto Centrale del Restauro per Palazzo Te*, in «Bollettino d'Arte», volume speciale, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1994

ACIERNO 2017

M. ACIERNO, *Processi di studio per il restauro e metodi digitali*, in R. Prescia (a cura di), *RICerca/REStaurO. Sezione 4: Valorizzazione e gestione delle informazioni*, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 838-848

34 Si veda Art. 147, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (*Codice dei contratti pubblici*). Si sottolinea la necessità da parte della norma di chiarire una corretta metodologia relativa al processo diagnostico funzionale al progetto. Sull'importanza delle indagini preliminari alla definizione del progetto di restauro e del relativo rapportarsi con i diversi saperi si veda AVETA 2008.

AMORE 2017

R. AMORE, *Beni culturali e nuove tecnologie*, in R. Prescia (a cura di), *RICerca/REStauRO. Sezione 4: Valorizzazione e gestione delle informazioni*, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 849-856

AVETA 2008

A. AVETA (a cura di), *Diagnostica e conservazione, l'insula 14 del Rione Terra*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008

BARACCHINI *et al.* 2005

C. BARACCHINI *et al.*, *SICaR: un sistema per la documentazione georeferenziata in rete*, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), *Sulle pitture murali: riflessioni, conoscenze, interventi*, atti del convegno di studi (Bressanone, 12-15 luglio 2005), Arcadia Ricerche, Venezia 2005, pp. 735-747

BARTOLOMUCCI 2008

C. BARTOLOMUCCI, *Nuovi metodi per la documentazione*, in G. Carbonara (diretto da), *Trattato di restauro architettonico. Secondo aggiornamento. Grandi temi del Restauro*, Utet, Torino 2008, vol. X, pp. 104-140

BARTOLOMUCCI 2009

C. BARTOLOMUCCI, *Documentazione informatica*, in D. Fiorani (a cura di), *Restauro e tecnologie in architettura*, Carocci, Roma 2009, pp. 98-109

BISCONTIN, DAL COLLE, VOLPIN 1989

G. BISCONTIN, M. DAL COLLE, S. VOLPIN (a cura di), *Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro*, atti del convegno di studi (Bressanone, 27-30 giugno 1989), Libreria progetto, Padova 1989

CACACE 2006

C. CACACE, *GIS: uno strumento per la rappresentazione organizzata delle informazioni sui processi di restauro e conservazione*, in «Bollettino ICR», n.s., 2006, 13, pp. 19-26

CAVANNA 1981

P. CAVANNA, *La documentazione fotografica dell'architettura*, in CERRI, FEA, PITTARELLO 1981, pp. 107-125

CERRI, FEA, PITTARELLO 1981

M.G. CERRI, D.B. FEA, L. PITTARELLO (a cura di), *Alfredo d'Andrade. Tutela e restauro*, Vallecchi, Firenze 1981

CIRANNA 1994a

S. CIRANNA, *L'Opera di Virginio Vespignani in S. Lorenzo fuori le Mura*, in «Tema», 1994, 2, pp. 38-43

CIRANNA 1994b

S. CIRANNA, *Il consuntivo dei lavori di S. Lorenzo fuori le Mura: Vespignani ed il restauro dei materiali lapidei*, in «Tema», 1994, 3, pp. 60-65

DELLA TORRE 1999

S. DELLA TORRE, «Manutenzione» o «conservazione»? *La sfida del passaggio dall'equilibrio al divenire* in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), *Ripensare alla manutenzione*, atti del convegno di studi (Bressanone, 29 giugno-2 luglio 1999), Ed. Arcadia Ricerche, Venezia 1999, pp. 71-80

DELLA TORRE 2014a

S. DELLA TORRE (a cura di), *La strategia della Conservazione programmata*, atti della conferenza internazionale *Preventive and Planned Conservation* (Monza-Mantova, 5-9 maggio 2014), Nardini, Milano 2014, vol. 1

DELLA TORRE 2014b

S. DELLA TORRE (a cura di), *ICT per il miglioramento del processo conservativo*, atti della conferenza internazionale *Preventive and Planned Conservation* (Monza, Mantova, 5-9 maggio 2014), Nardini, Milano 2014, vol. 5

DONADONO 1996

L. DONADONO, *Alfredo D'Andrade*, in S. Casiello (a cura di), *La cultura del restauro. Teorie e fondatori*, Saggi Marsilio, Venezia 1996, pp. 165-184

DONATELLI 2018

A. DONATELLI, *Restauro come impegno istituzionale. L'opera di Alberto Terenzio a Roma e nel Lazio (1928-1952)*, Edizioni Quasar, Roma 2018

FABIANI, PRATI, GRILLI 2014

F. FABIANI, C. PRATI, R. GRILLI, *SICaR e la conservazione programmata: esperienze sul campo e prospettive future*, in DELLA TORRE 2014b, pp. 31-40

FEIFFER 1990

C. FEIFFER, *Il progetto di conservazione*, F. Angeli, Milano 1990

FEIFFER 2004

C. FEIFFER, *Oratorio Bragadin a Ceggia (Venezia): progetto di restauro e cantiere*, in G. Carbonara (diretto da), *Atlante del Restauro*, Utet, Torino 2004, tomo II, pp. 800-809

FIORANI 2011

D. FIORANI, *Essere e divenire in architettura. Il governo di un possibile*, in *Il progetto di restauro*, atti del convegno (Genova, 17-18 luglio 2009), Colombo grafiche, Genova 2011, pp. 27-38

FOCHETTI 2010

M. FOCHETTI, *Schede tecniche di cantiere*, in L. Ungaro, M. P. Del Moro, M. Vitti (a cura di), *I Mercati di Traiano restituiti. Studi e restauri 2005-2007*, Palombi Editori, Roma 2010, pp. 29-44

GIOVENALE 1927

G.B. GIOVENALE, *La Basilica di S. Maria in Cosmedin*, P. Sansaini editore, Roma 1927

NEGRI 2008

A. NEGRI, *Tecnologie informatiche per la conoscenza e la conservazione*, in G. Carbonara (diretto da), *Trattato di restauro architettonico. Secondo aggiornamento. Grandi temi del Restauro*, Utet, Torino 2008, vol. X, pp. 63-103

SETTE 2001

M. P. SETTE, *Il restauro in architettura. Quadro storico*, Utet, Torino 2001

VITTI, VIGLIAROLO 2010

M. VITTI, P. VIGLIAROLO, *La documentazione degli interventi di restauro nei Mercati di Traiano tra tradizione e innovazione*, in L. Ungaro, M. P. Del Moro, M. Vitti (a cura di), *I Mercati di Traiano restituiti. Studi e restauri 2005-2007*, Palombi Editori, Roma 2010, pp. 97-104

Documentation of conservation building site as a verification tool during testing

Keywords: testing construction, documentation, planned conservation

In the building activity as well as in the conservation practice, the final testing phase is generally understood as the last step that marks the end of the construction site and allows the use of the new or of the restored building.

At the end of the work, the Italian law on public works establishes that, in addition to an updated one maintenance plan, two reports must be drawn up: a 'technical-scientific report' (drawn up by professionals belonging to their respective competences, aimed to clarify the cultural and scientific results achieved) and a specific 'scientific report' for the activities concerning cultural heritage (prepared by the director of the works).

This process is fairly well defined in the construction sites aimed at new constructions and, at most, in case of specific structural works (which are obligatorily subject to static testing); while it appears generic and, consequently, often lacking, above all technical point of view, in the context of cultural heritage.

The paper intends to reflect on the role of documentation and on its specific use that it could assume in the conservation. Indeed, the documentation can assume the character of an important *fil rouge* that seamlessly crosses the restoration activity: from the initial phase of data collection concerning the his-

torical building, to the subsequent development of the project, to the management of the works, to the final inspection of the interventions carried out, until to the possible dissemination and management of data indispensable in a planned conservation activity.

Fabrizio De Cesaris

Riflessioni su norme e pratica per l'esecuzione, tra nuove procedure e tradizione

Parole chiave: BIM, informatizzazione, gestione, restauro, cantiere, procedure, formazione

Le intense accelerazioni nell'evoluzione dei costumi e dei modi di produzione investono ovviamente anche l'architettura e il restauro che conseguentemente riflettono e rivedono mansioni e posizioni; tuttavia una naturale difficoltà verso la trasformazione dei propri modelli di interpretazione della realtà e di proposizione sembra rallentino sia la configurazione di nuovi ruoli sia lo sviluppo di proposte evolutive della formazione universitaria, talvolta ancorate a obsolete immagini dell'architetto¹.

L'industrializzazione del cantiere per l'edilizia e la sempre maggiore complessità delle procedure costruttive e realizzative determinano una declinazione dei processi esecutivi caratterizzati dalla standardizzazione dei materiali e delle operatività (protocolli esecutivi) sempre più serrata; evoluzione cui, naturalmente, non possono sfuggire gli interventi di restauro e di consolidamento, sia nelle scelte tecnologiche e nell'adozione dei materiali sia nella redazione ed esecuzione dei progetti e nella loro cantierizzazione.

Questo sviluppo, allo stesso tempo, attiva la razionalizzazione dei processi, restringendo il campo dell'estemporaneità, ma riduce l'importanza dell'esperienza artigianale/personale dei diretti esecutori (progettisti e maestranze) facendo riscontro alla lamentata perdita di tali capacità, sempre più accentuata dal secondo dopoguerra con l'introduzione del cosiddetto cantiere 'semi-industriale' e, conseguentemente, con l'apertura, via via ampliata, a maestranze di minima qualificazione professionale.

L'effetto derivato è la rarefazione delle maestranze specialistiche altamente qualificate e di contro l'incremento numerico degli operai comuni che possono essere facilmente reperiti, sostituiti e integrati con personale proveniente da realtà anche molto distanti dal contesto tecnologico (tradizionale e attuale) in cui dovranno operare. Sostituzione consentita dal preconfezionamento dei materiali e dalla standardizzazione delle procedure di posa che richiede un basso tasso di autonoma capacità esecutiva. Nel restauro architettonico, solo pochi interventi, molto importanti e speciali, e in porzioni limitate, sono destinati all'esecuzione da parte dei restauratori²; per la maggior parte delle lavorazioni che possono considerarsi al limite delle attribuzioni dei restauratori (per esempio i trattamenti di opere architettoniche in pietra anche se inserite in contesti di particolare pregio) le imprese esecutrici preferiscono ad essi l'impiego delle maestranze edili cui, per la corretta esecuzione delle opere particolari, sono semplicemente imposte modalità specificamente individuate e l'utilizzazione di prodotti selezionati o preconfezionati. Tale attribuzione a maestranze comuni è ancor più fattuale e tangibile se si considera il particolare campo del consolidamento in cui, tuttavia, la specificità strutturale, rende ancor più cogente la certificazione della qualità dei materiali e della esecuzione e posa in opera, come per esempio nell'impiego delle fibre sintetiche o dei consolidamenti delle strutture in legno.

In questi casi, superato ormai il concetto di apprendistato tradizionale, la corretta istruzione delle maestranze avviene, in alcuni casi, con corsi di formazione specialistici; più diffuso è invece l'impiego di

1 Ci si riferisce al dibattito cui si è assistito durante il convegno Sira di Bologna in cui si è anche discusso sul riconoscimento di nuovi ruoli professionali e, di riflesso, sul ruolo dell'architetto che come docenti contribuiamo a formare, almeno nel passo iniziale.

2 Figura riaffermata normativamente nel ruolo, esteso di fatto non solo alle opere d'arte ma anche alle componenti architettoniche di maggior pregio, in sostituzione della figura, quasi estinta, dell'artigiano specialista. Sembra interessante che il MiBAC (D.M. 244 del 20/05/2019) abbia recentemente istituito l'elenco dei diversi operatori agenti nell'ambito delle attività rivolte alla conservazione dei beni culturali.

maestranze comuni e di materiali preconfezionati (ovvero predisposti in modo necessario e opportuno per la realizzazione che si intende eseguire, siano essi premiscelati, semilavorati o prefabbricati, a seconda dei campi d'applicazione); in tal caso, si devono semplicemente seguire le istruzioni d'uso impartite dal produttore; questi indica pre-definiti finalità e protocolli operativi la cui inosservanza sgrena dalle responsabilità il fornitore e, in casi specifici, impedisce la certificazione finale.

Il processo attiene ormai a tutti i materiali, agli elementi costruttivi strutturali e funzionali dell'edificio; risulta particolarmente cogente sulle procedure che devono essere certificate alla fine del processo realizzativo: per alcune in modo più serrato, come nelle pratiche inerenti agli aspetti strutturali, alla prevenzione incendi e alla sicurezza, per altre in forma qualitativa come per gli impianti tecnologici, gli infissi, le componenti fisico-termiche e le finiture. In sostanza, risultano coinvolti tutti i processi realizzativi e naturalmente anche gli interventi di restauro, seppure con alcune eccezioni legate alle specificità storiche e formali.

Le deroghe sono comunque comprensibilmente limitate e talvolta l'impossibilità di pervenire alla certificazione di specifiche caratteristiche, per esigenze di rispetto del bene, comporta l'incompatibilità di alcune destinazioni d'uso, con l'effetto di ridurre le possibilità di inserire l'edificio in programmi di recupero e quindi anche le possibilità conservative.

Nello svolgimento dei lavori, risulta essenziale il ruolo del disciplinare prestazionale o del capitolato speciale; altrettanto lo è il contributo della direzione dei lavori che vigila sull'esecuzione approvando l'adozione dei prodotti e delle modalità sulla base delle schede tecniche e delle certificazioni preventive ormai obbligatorie.

Anche in questo caso interviene un ulteriore livello di controllo in fase di collaudo in cui l'operato di controllo del DL viene verificato da un terzo, esterno alla procedura esecutiva, che, a maggior ragione, deve avere disponibilità di indicazioni prescrittive del progetto, verifiche esecutive della direzione dei lavori, certificazioni da parte del produttore e da parte dell'esecutore.

Tutte le operazioni, progettuali, esecutive e di verifica, sono regolate da norme specifiche (UNI o altri organismi di standardizzazione) che sono diventate un riferimento, per alcuni aspetti facoltativo ma, di fatto, imprescindibile.

L'evoluzione del processo edilizio comporta anche il ripensamento delle figure professionali coinvolte e certamente anche quella dell'architetto al quale è demandata, nell'accezione di Giovannoni e secondo la normativa tecnica attuale, la competenza per l'intervento sui beni tutelati, per la loro conservazione e il loro rinforzo.

In effetti, nella realtà dei fatti, le differenze professionali e formative tra architetti e ingegneri tendono a ridursi e gli arroccamenti a difesa del ruolo tradizionale assumono un anacronistico aspetto corporativistico; comprensibile per i sodalizi ordinistici ma non per il mondo della formazione, in particolare per la docenza universitaria.

La stessa formazione d'ateneo, con la creazione dei corsi di laurea triennali affiancati da corsi di laurea magistrale, consente (anche se con alcune limitazioni legate al riconoscimento dei crediti, tuttavia sempre più elastico e con possibilità di integrazioni) delle combinazioni variamente articolate poiché alla triennale si può sommare una specialistica estranea alla filiera, talvolta con taglio diversificato.

La creazione dei corsi di laurea per 'architetti-ingegneri' evidenzia ancora più questo avvicinamento o ri-fusione tra i due ruoli la cui differenza tende a ridursi con l'ulteriore attività formativa *post lauream*. L'università spinge per un livello superiore degli studi (il terzo livello) che esprime la necessità attuale di approfondimenti oltre il corso di laurea; anche in questo caso si assiste a un fiorire di master di I e II livello che affiancano le tradizionali scuole di Specializzazione, esplorando temi più direttamente specifici; non ultime le scuole di Dottorato che al di là della formazione dei futuri docenti sono di fatto aperte (considerando il numero dei partecipanti rispetto alle esigenze di personale degli atenei) a un impegno formativo che esuberava l'originaria finalità³.

3 Anche la figura del geometra si muove ormai alla ricerca di un approfondimento di studio post diploma (universitario anche se non mirato al titolo di laurea) per colmare le esigenze di conoscenza necessarie ad affrontare il mondo professionale.

Con l'aggiornamento continuo per i professionisti si formalizzano i corsi formativi successivi alla laurea⁴; certo non si tratta di una attività nuova, almeno per i tecnici più valenti, ma la norma conferma indirettamente un prolungarsi della formazione che deve mantenere il passo con lo sviluppo rapidissimo delle tecniche e delle normative.

Infine, si potrebbe riflettere sul fatto che la stessa iscrizione all'ordine degli ingegneri o degli architetti non è così vincolata, come nel passato, al corso di laurea seguito per ottenere il diploma. La stessa presenza delle società d'ingegneria è un indice di una nuova professionalità e solo per ossequio alla norma, se interessate alle attività del restauro, presentano almeno un architetto tra i direttori operativi. Ancora di più, il rilievo che alcuni soprintendenti di recente nomina siano titolati ingegneri riporta ad antichi rinomati antecedenti in cui certo la laurea in ingegneria non ha precluso il raggiungimento di importanti risultati accademici e culturali nel campo della conservazione.

In altri termini, con le articolazioni attivate nell'ambito della formazione, per la laurea e successiva, è evidente che pensare all'architetto così come si concepiva nel secolo scorso è un anacronismo inammissibile; d'altra parte, ai docenti è riservato il compito di anticipare gli sviluppi futuri e formare delle competenze utili alla conservazione, non necessariamente destinate a una specifica figura.

Se da una parte avviene un'intersezione tra le classiche figure professionali dell'edilizia, dall'altra la complessità dei 'saperi' e la razionalizzazione procedurale spingono, nella progettazione, a una ripartizione dei compiti per utilizzare, nei diversi aspetti, una competenza approfondita. Il che corrisponde, tuttavia, a una scissione delle attribuzioni ai molteplici progettisti di settore che devono trovare poi un coordinatore per non perdere il senso unitario del progetto. Di conseguenza emerge la rilevanza del coordinamento che viene demandato al progettista coordinatore e, in molti casi, al RUP; spesso, nelle Soprintendenze, questo ruolo, pur decisivo, non è ricoperto da un architetto. Oltre il momento del progetto, emerge l'importanza del coordinamento delle successive fasi, ormai quasi mai condotte da una sola persona o una sola società di progettazione; giocoforza deve essere assicurato il processo al di là delle persone che lo conducono. Tutto l'*iter* è quindi governato da norme e regolamenti espliciti (sempre più ipertrofici) cui si sovrappongono i controlli dell'amministrazione sull'operato del progettista (Genio civile, VV.F., enti locali, ecc.).

Una complessità che spesso produce discrasie, imprecisioni, talvolta incongruenze; è evidente la necessità di uno strumento di controllo che consenta di garantire, già in partenza, la completezza e la correttezza del progetto e, successivamente, la sua esecuzione e poi l'esercizio dell'opera: infatti, con il cosiddetto Decreto BIM è stata sancita l'introduzione per i lavori pubblici del processo di informatizzazione del progetto (Building Information Modeling)⁵. Certo il processo sarà graduale ma la disposizione porterà all'allineamento con l'impostazione europea (Direttiva Appalti, art. 22, c. 4)⁶. Già si intravedono all'orizzonte difficoltà di adeguamento per i professionisti e soprattutto per l'Amministrazione ma l'indicazione per il futuro è chiara e, presumibilmente, sarà seguita anche nei progetti privati. Non appare ancora definita la struttura del modello informatico nonostante le norme UNI specificamente dedicate introducano varie modalità e strumenti (integrati o riuniti in un programma interattivo di gestione) con cui può essere affrontato. In particolare, molte perplessità suscita l'applicazione al restauro per il quale si fanno riferimenti ai cosiddetti H-BIM, pensati, in origine, esplicitamente per l'archeologia⁷.

4 Previsto normativamente dal D.P.R. 137/2012 e regolato da linee guida triennali approvate dal Consiglio Nazionale.

5 D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, cosiddetto Decreto BIM (o Baratonò dal presidente della Commissione che ne ha curato l'estensione) in attuazione dell'art. 23 c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti).

6 Ci vorranno sei anni da ora per arrivare all'obbligatorietà per tutti i progetti pubblici, a cominciare da quelli economicamente più impegnativi: per i lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2019; sarà poi ampliato ogni anno a lavori di ordine inferiore fino a includere, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le opere di importo a base di gara inferiore al milione di euro.

7 Si tratta di particolari modalità di informatizzazione che approcciano i temi dell'esistente (archeologico e architettonico); la specificità e unicità di ogni elemento rilevato e gli obiettivi conoscitivi e conservativi della procedura di informatizzazione costringono ad adottare speciali rappresentazioni degli oggetti di studio tramite specifiche 'ontologie' la cui definizione costituisce il prossimo orizzonte di studio, cfr. ACIERNO, FIORANI 2017.

In linea generale, la modellazione informatica prevede la costruzione del progetto mediante aggregazione di parti standardizzate, di cui sono note le caratteristiche essenziali ai fini della funzionalità dell'insieme; quest'ultima viene valutata con specifici programmi dedicati (impianti, strutture, funzionalità, costi) e controllate nell'interazione e nella verifica normativa. L'informatizzazione consente non solo la razionalizzazione del progetto ma anche dell'esecuzione e della successiva manutenzione.

Negli interventi sull'esistente il processo incontra grosse difficoltà applicative, legate sostanzialmente alla difficoltà di descrivere, in questi termini razionalizzati e standardizzati, le molteplici e differenziate specificità che costituiscono i beni esistenti e le relazioni intercorrenti; aspetti che rendono spesso l'edificio storico, specie se tutelato, un *unicum* che sfugge al processo standardizzato di progettazione.

I tentativi di automatizzazione, che sono il punto in cui la procedura manifesta i maggiori vantaggi, trovano nell'applicazione all'esistente alcune difficoltà, sia nella traduzione della nuvola di punti nel modello di elementi caratterizzati, sia nelle applicazioni automatiche di programmi specifici, ad esempio di analisi strutturale. Certamente nel futuro molte questioni oggi ancora aperte saranno risolte; rimane tuttavia una innegabile difficoltà di approccio nei termini consueti del restauro.

In tal senso le stesse UNI hanno riconosciuto al progetto d'intervento sull'esistente uno status particolare. In breve, le informazioni descrittive possono essere inserite in una forma *sui generis*, abbastanza simile a quella abitualmente adottata nei progetti di restauro tradizionali; una volta definita la descrizione del manufatto, dello stato di consistenza e i conseguenti interventi, il progetto di restauro segue più facilmente le procedure di informatizzazione con effetti positivi, spesso estesi anche alla manutenzione dell'edificio successiva all'esecuzione del restauro.

Rimane poi il fatto, noto a tutti coloro che hanno seguito un intervento su una preesistenza storica, che l'esecuzione è una ulteriore fase di conoscenza del bene la quale spesso richiede affinamenti del progetto; anche questo aspetto costituisce una sfida rispetto al processo di informatizzazione il cui obiettivo è chiaramente quello di una definizione determinata e indefettibile delle scelte progettuali. Tuttavia, se l'esecuzione subisse una semplificazione approssimativa a favore del mantenimento del progetto, si correrebbe il rischio di trascurare la superiore esigenza di rispetto del bene.

Già da molti anni è attiva l'attenzione degli enti di tutela e in particolare dell'ISCR nei confronti del problema della gestione di un ingente patrimonio culturale e della ristrettezza delle risorse impegnabili; l'attenzione è stata rivolta alla definizione di strumenti di controllo e pianificazione che necessariamente si fondano sulla conoscenza e sulla valutazione dei singoli soggetti di tutela. Un compito effettivamente imponente che deve necessariamente affidarsi a schedature standardizzate e a programmi informatizzati di gestione dei dati⁸.

Tra gli strumenti di nuova introduzione che appartengono all'ambito della raccolta di dati in vista di un successivo impiego è la cosiddetta 'Scheda tecnica' che è "finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni"⁹. Quindi costituisce una fase pre-progettuale in quanto diviene, una volta approvato dal Soprintendente territoriale, il riferimento per la dichiarazione d'interesse culturale e per il successivo eventuale progetto di fattibilità. Sintetizzando la condizione

8 Le schedature sono ormai diffusamente adottate in molti campi delle attività inerenti al patrimonio edilizio esistente perché indispensabili per il controllo informatizzato e in qualche modo automatico; si adattano particolarmente alle procedure burocratiche ma, allo stesso tempo, sembrano costituire una traduzione della complessa realtà in un linguaggio convenzionale che ne esclude talvolta parte degli aspetti peculiari. In effetti la scheda è etimologicamente il supporto di una registrazione di dati in vista della catalogazione successiva in una tassonomia, in un ordine logico che sfrutta l'ordinamento sistematico dei dati raccolti nelle schede.

9 Il nuovo Regolamento attuativo (D.M. 154/2017 del 22.08.2017, entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 27.10.2017) dell'ultimo *Codice degli appalti pubblici* (D.Lgs. 50/2016) regola le fasi progettuali ed esecutive dei lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

La scheda era prevista dall'articolo 147, comma 2, del *Codice degli appalti pubblici* del D.Lgs. 50/2016, nell'art. 14 del Regolamento, e trova nell'art. 16 dello stesso la forza di uno strumento attuativo di una tutela preventiva anche in campo architettonico, paesaggistico e storico-artistico, analogo a quello archeologico già previsto nel Codice degli appalti (art. 95 e 96): "1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare."

di fatto e di degrado del bene, la storia delle fasi costruttive e degli interventi pregressi, prospettando compatibilità con ipotesi di valorizzazione, recupero e adeguamento funzionale, la scheda costituisce di fatto uno strumento essenziale per la fase di programmazione e indirizzamento dei fondi disponibili consentendone un uso più cosciente e appropriato.

In questo senso non può evitarsi il riferimento a strumenti operativi generali, come la schedatura dell'ISCR-ISPRA per i beni culturali (Carta del rischio) in cui ricadono valutazioni legate alla deperibilità intrinseca del bene e quelle derivanti dall'aggressività territoriale, filtrate da una valutazione di attendibilità del giudizio e fissate su uno strumento di acquisizione e restituzione dati su base geografica¹⁰.

Uno strumento essenziale che si avvale di considerazioni statistiche (che forniscono oggettività alle valutazioni) e di apporti derivati da specifici aspetti come tra gli altri, quello della vulnerabilità sismica. Quest'ultimo aspetto è affrontato dal MiBAC con apposite "Linee guida"¹¹ le quali introducono procedure speditive che consentono una prima definizione di una capacità residua nei confronti del problema sismico finalizzato alla gestione e ottimizzazione degli interventi. Le "Linee guida" si inquadrano contemporaneamente in un campo più ampio indirizzato anche all'intervento tecnico di riabilitazione, consolidamento e rinforzo strutturale e si intersecano con le attività della Protezione Civile che deve valutare le condizioni di rischio esteso a tutte le costruzioni, alle infrastrutture e al territorio; tutti esposti ai diversi tipi di aggressione naturale quali le criticità legate alle calamità naturali (sismiche, idrogeologiche, vulcanismo, ecc), all'inquinamento, agli incendi con ricadute specifiche anche sul patrimonio culturale (monitorate mediante la "Carta del rischio" dell'ISCR)¹². In questi casi il fattore di pericolo per la struttura viene definito come funzione delle condizioni specifiche di vulnerabilità, dell'aggressività territoriale, dell'esposizione ovvero dell'entità del possibile danno su persone e manufatti.

Una diversa finalità è perseguita con le schede Aedes, note perché diffusamente impiegate a seguito degli eventi sismici, purtroppo frequenti e ricorrenti, per il rilevamento e la certificazione dei danni strutturali.

In generale, si tratta di strumenti operativi volti al controllo del territorio e di grandi quantità di edifici e manufatti altrimenti ingestibili su media scala. Tuttavia, è chiaro che si tratta di strumenti sottoposti a continui perfezionamenti per accrescere il livello di approssimazione, mantenendo oggettività senza perdere la necessaria speditezza; già si fondano sull'impiego dello strumento informatico e saranno ulteriormente sviluppati con l'evoluzione dei sistemi di modellazione e dei programmi che interconnettono i diversi aspetti (definizione geometrico-dimensionale, caratteri materiali e di degrado, comportamento strutturale, aggressività territoriale, compatibilità materiale e funzionale, ecc.).

Il ricorso alle schedature tende ad essere esteso però anche a territori circoscritti, per esempio a siti archeologici, a piccoli centri urbani o a città abbandonate, che possiedono una matrice comune almeno in termini territoriali e spesso anche sotto l'aspetto qualitativo, tipologico, costruttivo, conservativo. Analisi che si affiancherebbe alle schedature preventive dei beni tutelati perseguita dall'ISCR, approssimando meglio le specificità locali e proponendo localizzazione, fasi e tempi degli interventi.

In queste occasioni, il tema specifico dell'analisi sottende un progetto per la conservazione del sito (inteso come unità costruttivo-strutturale) che presuppone un maggiore dettaglio rispetto alla Carta del Rischio; l'analisi del particolare e delle condizioni specifiche assumono maggiore rilevanza e

10 Dalle prime definizioni di C. Brandi del 'restauro preventivo' (1957) allo sviluppo negli anni Settanta delle preliminari esperienze di catalogazione con G. Urbani, succedette una fase di messa a punto con P. Baldi negli anni Novanta fino alla concretizzazione, a partire dal 2000, del censimento informatico dei beni su base territoriale con la Carta del rischio configurata come Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto scientifico e amministrativo agli Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. Si veda CACACE, BIANCHI 2012; CACACE, CAPANNA 2012; CACACE *et al.* 2016.

11 LL.G. MiBAC 2010. In esse si prevede un livello di valutazione speditivo esteso all'ambito territoriale definito LV1 e livelli di maggiore approfondimento per gli interventi diretti definiti come LV2 e LV3.

12 Il GIS (Geographic Information System o sistema informativo geografico/territoriale) consente di acquisire o consultare dati legati al bene e alla sua posizione (geo-riferiti).

risulta più soggettiva, per la necessaria speditezza, l'interpretazione del dato nella sua riduzione in valori parametrici.

Il tentativo di approccio appare praticabile con speciali criteri di informatizzazione (modellazioni tipo BIM ma semplificate) che costituiscono campo recente di ricerche e applicazioni.

Interessanti appaiono ad esempio lo studio sulla Villa dei Misteri a Pompei eseguito presso la Seconda Università degli Studi Napoli¹³ con finalità strutturali e quello eseguito su Accumoli, centro laziale colpito dal sisma del Centro Italia del 2016, rilevato con metodi digitali da un gruppo di lavoro della Sapienza Università di Roma¹⁴, per poi essere analizzato sotto molteplici aspetti. Un esempio piuttosto importante è l'applicazione del BIM al progetto di restauro e valorizzazione del sacrario militare di Redipuglia¹⁵. Rimane tuttavia piuttosto complesso l'approccio sia a livello strutturale sia di rappresentazione e analisi del degrado architettonico.

Ai fini della definizione di un micro-programma gestionale (finalizzato alla conservazione del sito) sono stati diretti alcuni recenti studi su centri rudereizzati, quali l'antico abitato di Monterano (RM) (Figg. 1-2) e il giardino di Ninfa nei pressi di Latina (Fig. 3), nell'ambito di approfondimenti condotti alla Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma.

Nei casi menzionati, pur nelle diverse specificità, la richiesta è direttamente indirizzata alla razionalizzazione della gestione delle attività manutentive di un complesso di costruzioni ruderali relativamente omogenee per caratteri costruttivi e stato di degrado, aggredite dalla vegetazione più o meno controllata; anche quest'ultima oggetto di conservazione poiché elemento integrante del sito: a Ninfa per la condizione speciale e unica di giardino storico, a Monterano per l'integrazione nella riserva naturale regionale¹⁶.

In entrambi gli esempi l'obiettivo è la gestione del fascinoso ma precario equilibrio dei ruderi, esposti per loro natura e conviventi con una vegetazione in continua naturale espansione, per conservarne l'attuale condizione nella garanzia di condizioni di sicurezza adeguate alle possibilità di visita e fruizione. Il tutto legato a una forte limitazione di fondi per la manutenzione che rende necessario la massima ottimizzazione e razionalizzazione degli interventi.

In questi casi di studio sono state esperite delle catalogazioni dei singoli manufatti mediante schedature valutative del rischio basate sull'analisi diretta dei singoli manufatti, affidata a metodi empirici. Una

nella pagina accanto

Figg. 1-2. Lo studio sull'antica città di Monterano, abbandonata alla fine del Settecento e ora inclusa nella Riserva Naturale Regionale del Comune di Canale Monterano, è stato incentivato dalla convenzione per la collaborazione tra Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza di Roma e l'amministrazione che gestisce l'area (Riserva e Comune). Le difficoltà scaturiscono dalla necessità di conservare i ruderi aggrediti dal degrado e dalla vegetazione, mantenendo una condizione di agibilità del sito dell'antica città, senza tuttavia rinunciare alla presenza del verde e della fauna, anch'essi tutelati nell'ambito della Riserva; DE CESARIS, DI MUZIO, MORBIDELLI 2016. Lo studio, condotto dall'arch. Ilaria Giordano e dall'arch. Cristiana Palomba (2017) mira alla definizione di una graduazione di priorità per gli interventi di manutenzione delle murature e di controllo del verde da parte della Riserva che deve ottimizzare i modesti fondi di finanziamento disponibili. A tale scopo sono state individuate delle schede che sulla base di parametri (degrado, vulnerabilità, esposizione) ricavati dal rilievo dettagliato dei singoli manufatti, consentissero di determinare una valutazione parametrica del singolo edificio poi raccolta in una matrice di sintesi e una mappatura cromatica del sito, suddiviso in aree costruttivamente omogenee.

13 Responsabile scientifico prof. C. Gambardella, prof. G. Faella, arch. I. Titomanlio, 2015 con applicazione di MIDAS per le analisi strutturali delle murature, studio sviluppato nell'ambito del progetto Campus Pompei. CAMPUS POMPEI 2015.

14 Unità di Ricerca Rischio Sismico Urbano: prevenzione e ricostruzione, costituita nel 2017 dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura - Sapienza Università di Roma, coordinato da T. Emler, si veda anche EMLER 2018.

15 BIMFACTORY 2016.

16 Riguardo a Ninfa si vedano CARACCILO, PIETROMARCHI 2004; FIORANI 1990 e, per il lavoro citato, D'ANGELO *et al.* 2019; relativamente al sito alla antica città abbandonata di Monterano DE CESARIS, DI MUZIO, MORBIDELLI 2016.




Fig. 3. Anche in questo caso lo studio nasce sulla base di una convenzione stabilita tra la Scuola di specializzazione in BB.A.P. e la Fondazione Caetani che gestisce il giardino, particolarmente noto proprio per il fascino generato dalla compresenza di antiche murature e una vegetazione floreale insinuata nelle aree ruderizzate e sulle sponde del fiume Ninfa che attraversa il borgo, ai piedi del castello. Ricorre, anche in questa occasione, la necessità di ottimizzare gli interventi volti alla conservazione dell'immagine del sito mantenendo un singolare equilibrio tra la conservazione dei ruderi, aggrediti dal degrado e dallo sviluppo vegetativo, e la conservazione del giardino, ormai storicamente sedimentato. Lo studio, in fase di completamento, è stato condotto dagli arch. Elena D'Angelo, Federica Marini, Paola Morrone, Andrea Natalucci, Alessandra Ponzetta (relatori i proff. D. Esposito e A. Viscogliosi e F. De Cesaris, si veda D'ANGELO *et al.* 2019) e mira alla definizione di una graduazione di priorità di rischio, utile a indirizzare gli interventi, sia di manutenzione sia di restauro, che la Fondazione deve porre in essere razionalizzando i fondi di finanziamento, sempre limitati. Il lavoro ha prodotto un agile strumento operativo che connette l'esito del rilievo digitale all'analisi parametrica tramite un programma di scambio dati (Revit, Excel, Dynamo); il risultato di sintesi dell'informatizzazione, come si evince dall'immagine, è una mappatura tridimensionale (aggiornabile a seguito dell'esecuzione degli interventi) in cui la cromia automaticamente evidenzia le condizioni di maggiore urgenza.

maglia di considerazioni fondate essenzialmente sulla condizione di degrado, sulla stabilità intrinseca (legata a parametri semplificati), sull'invasività della vegetazione, sull'esposizione o entità del danno provocato (quali la vicinanza ai percorsi più frequentati o le dimensioni e il valore del manufatto). Naturalmente è anche la sensibilità del rilevatore, pur guidato dalla griglia di rilievo, che determina l'esito alle analisi; la possibilità di informatizzare i dati amplifica le possibilità di estensione dello studio e di interpretarne i risultati.

Si osserva tuttavia che l'attenzione alla strumentazione analitico-informativa tende, spesso, a scaricare l'esecutore dal carico dell'analisi critica e della sintesi progettuale; quasi che gli esiti progettuali dipendessero solo dalla distillazione statistica dei risultati. In altri termini, lo studio diretto e olistico, in cui compare anche il rapporto emozionale e interpretativo personale, riduce il suo apporto essenziale a favore di un'analisi parametrico-statistica che indirizza le scelte stabilite aprioristicamente in una schematica anticipazione già presente nella definizione dei campi di giudizio. Alle sintesi parametriche che ne derivano, al momento, sarebbe opportuno assegnare solo un compito di supporto progettuale, utile all'individuazione delle criticità, cui far seguire una fase decisionale sulle azioni da intraprendere, guidata da una strategia condizionata dalla praticabilità tecnica e dalle possibilità di finanziamento.

In conclusione: il presente contributo non propone specifici avanzamenti teorici ma si limita a prendere atto dell'evoluzione tecnologica in atto e della necessità a rifletterne le conseguenze in termini didattici e nelle stesse pratiche del restauro. Si osserva, infatti, un fermento di attività legate alle potenzialità informatiche che sembrano aprire scenari in cui antiche aspirazioni di controllo e gestione del territorio e del patrimonio culturale potrebbero concretizzarsi ma su cui ancora molto, nell'ambito delle attività specifiche del restauro, deve essere compreso e definito.

Allo stesso tempo emerge una nuova configurazione dei ruoli e dei compiti professionali che la formazione universitaria deve corrispondere e anticipare. In questa tendenza, generalmente positiva, alla razionalizzazione dei processi conservativi edilizi, preme evidenziare la sostanziale indifferenza rispetto alla natura del titolo professionale per l'effetto di appiattimento dei comportamenti tecnici prodotto dalla normalizzazione.

Sembra anche evidente che pur in una generale tendenza alla standardizzazione e normalizzazione, rimangano ampi campi di approfondimento, ancora necessario per consentire una piena applicabilità di tali procedure alla progettazione e all'esecuzione di operazioni di restauro e consolidamento; proprio nel confronto con tali metodi, probabilmente irrinunciabili nel prossimo futuro, emerge, relativamente al progetto per la conservazione, il legame con specifiche sensibilità e capacità critiche radicate in un approfondito approccio culturale che possono essere sostenute da procedure standardizzate e automatizzate ma raramente possono essere sostituite da tali processi.

Fabrizio De Cesaris, 'Sapienza' Università di Roma, fabrizio.decesaris@uniroma1.it

Referenze bibliografiche

ACIERNO 2017

M. ACIERNO, *Un modello di rappresentazione per il restauro*, in T. Empler (a cura di), *3d Modeling & Bim. Progettazione, design e proposte per la ricostruzione*, atti del convegno internazionale (Roma, 19-20 aprile 2017), Roma 2017, pp. 148-165

ACIERNO *et al.* 2017

M. ACIERNO, D. SIMEONE, S. CURSI, D. FIORANI, *Architectural Heritage Knowledge Modelling: An Ontology-Based Framework For Conservation Process*, in «Journal of Architectural Heritage», XXIV, 2017, pp. 124-133

ACIERNO, FIORANI 2017

M. ACIERNO, D. FIORANI, *Cpm: un'ontologia per il restauro*, in «Ananke», novembre 2017, atti della prima conferenza internazionale su Geomatica e Restauro "Geomatics and Restoration Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era. GeoRes" (Firenze, 22-24 maggio 2017), pp. 147-152

CACACE, BIANCHI 2012

C. CACACE, A. BIANCHI, *Il Sistema Informativo Territoriale della Carta del Rischio*, academic seminar "The Common Mission and Experience Exchange of Sino-Italy Cultural Heritage Conservation" (Pechino, 22-23 febbraio 2012), Pechino 2012, pp. 64-71

CACACE, CAPANNA 2012

C. CACACE, F. CAPANNA, *L'ISCR per l'Abruzzo*, «Ananke», nuova serie, 2011, 63, *L'Aquila, due anni dopo*, pp. 53-57

CACACE *et al.* 2016

C. CACACE, M. BARTOLINI, F. TALARICO, M. ACIERNO, *I fattori microclimatici, chimico-fisici e biologici: gestione e modellazione*, atti del convegno "Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio edilizio esistente Built Heritage Information Modelling/Management – BHIMM" (Politecnico di Milano, 21-22 giugno 2016), «Ingenio», <<https://www.ingenio-web.it>>

CARACCILO, PIETROMARCHI 2004

M. CARACCILO, G. PIETROMARCHI, *Il giardino di Ninfa, i fiori, le piante e i giardini*, Allemandi, Torino 2004,

D'ANGELO *et al.* 2019

E. D'ANGELO, F. MARINI, P. MORRONE, A. NATALUCCI, A. PONZETTA, *Il Giardino di Ninfa: un'applicazione BIM per la conservazione dei ruderi — The Garden of Ninfa: a BIM application for the conservation of the ruins*, atti del convegno internazionale “3d Modeling & Bim. Progettazione, Modelli e soluzioni per la digitalizzazione”, in T. Empler, A. Fusinetti (a cura di), *3D Modeling & BIM – Modelli e soluzioni per la digitalizzazione*, e-book, DEI Tipografia Del Genio Civile, Roma 2019, pp. 214-233

DE CESARIS, DI MUZIO, MORBIDELLI 2016

F. DE CESARIS, A. DI MUZIO, M. MORBIDELLI, *Riserva naturale di Monterano Lavori di restauro e consolidamento*, (coll. Archeologia Città Territorio, IV), Davide Ghaleb Editore, Vetralla (VT) 2016

EMPLER 2018

T. EMLER, *Procedura di Information modeling per rappresentare un territorio colpito dal sisma*, in «Disegno», II, 2018, pp. 148-156

FIORANI 1990

L. FIORANI, *Ninfa, una città, un giardino*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1990

FIORANI, ACIERNO 2017

D. FIORANI, M. ACIERNO, *Conservation process model (cpm): a twofold scientific research scope in the information modelling for cultural heritage*, «The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences», 2017, Volume XLII-5/W1, *GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era*

LL.G. MiBAC 2010

Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), Circ. MiBAC n. 26/2010 <www.beniculturali.it>home>Sala Stampa>newsletter>Linee Guida per la valutazione e rischio sismico>

MANCINI 2015

R. MANCINI, *Lo sviluppo della cinta muraria di Ninfa alla luce delle nuove acquisizioni*, in R. Dal Mas, R. Mancini (a cura di), *Cinte murarie e abitati Restauro, riuso e valorizzazione*, Aracne editrice, Roma 2015, pp. 75-82

MANCINI, ROSSI DORIA 2017

R. MANCINI, I. ROSSI DORIA, *Ruderi & vegetazione: questioni di restauro*, Ginevra Bentivoglio EditoriA, Roma 2017, p. 324

SPICCIA 2004

L. SPICCIA, *Ninfa - Una storia millenaria*, Littera Antiqua, Latina 2006.

Sitografia

BIMFACTORY 2016

<www.bimfactory.it/portfolio/sacrario-militare-redipuglia/> [18/1/2019]

CAMPUS POMPEI 2015

<<http://www.campuspompei.it/2015/05/08/b-i-m-e-analisi-strutturale-per-la-conservazione-del-patrimonio-la-metodologia-del-building-information-modeling-strutturale-applicata-a-villa-dei-misteri-a-pompei>> [18/1/2019]

SITO NINFA 2018

Sito ufficiale FRC – Giardino di Ninfa e Castello Caetani <www.fondazionecaetani.org>

VELLETRILIFE 2017

Dalla Sapienza un progetto archeologico per Ninfa, la Pompei del medioevo in *Quotidiano telematico di Informazione*, 26/4/2017 <<http://velletrilife.blogspot.com/2017/04/dalla-sapienza-un-progetto-archeologico.html>> [3/6/2019]

Reflections on norms and practice for the execution, between new procedures and tradition

Keywords: BIM, computerization, management, restoration, building site, procedure, university education, professional training

The contribution highlights the turmoil of activities linked to the recent computing potential that already offer interesting possibilities and promises further evolutionary scenarios, even in restoration, in which ancient aspirations for control and management of the territory and cultural heritage could be realized.

However, within the specific activities of the restoration, there still remains ample room for studies and definition of procedures. The methods of computerization, born for the design of the new, find difficulty in the application for the development of projects on the existing, especially when this represents special, historically configured consistencies.

Certainly, the evolution of the procedures, with the very strong tendency towards their normalization, brings out a new configuration of roles and professional tasks. University training must correspond and anticipate these new needs.

This tendency seems to make the procedure prevail over the object of the operation; it follows the shift of focus and a reduction of attention that deviate from the theoretical and cultural centrality of conservation interventions. The ineluctable push towards these computerized modalities therefore requires a special and thoughtful attention aimed at optimizing the results also in the restoration.

Lorenzo de Stefani

Il progetto di conservazione fra normativa, procedure e codici tecnici

Parole chiave: tutela, progetto, lavori e opere pubbliche, normativa, discrezionalità

Il presente studio affronta il problema delle conseguenze delle recenti innovazioni normative riferite principalmente all'assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) alla disciplina degli appalti e dei contratti pubblici rispetto alle attività di progettazione degli interventi sui beni culturali promosse dalle pubbliche amministrazioni (e dallo stesso ministero). Conseguenze che interessano, anche, l'esercizio del potere autorizzatorio per le opere e lavori di qualunque genere che interessino beni culturali, a prescindere dall'appartenenza, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 21) esercitato dal ministero tramite i suoi uffici periferici.

Non è possibile restituire un quadro completo di tali implicazioni nell'ambito di queste brevi note, tuttavia si confida di fornire alcuni spunti di riflessione, che ci ripromette di approfondire ed estendere in altra sede.

Il settore della tutela dei beni culturali è stato investito, almeno a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, da una vera e propria 'raffica' legislativa che ha interessato la normativa di settore sulla tutela e l'assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali. Si ricorda l'innovazione nella disciplina della tutela tramite il passaggio dalla legge n. 1089 del 1939 al testo unico del 1999¹, poi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004², anch'esso poi soggetto a modifiche negli anni successivi; le riforme organizzative del ministero, a seguito della legge istitutiva del 'nuovo' Ministero per i beni e le attività culturali del 1998³, intervenute nel 2000, 2004, 2007, 2009, 2014, 2016⁴.

L'attivismo riformatore ha in realtà interessato ampi settori dell'amministrazione pubblica, con ricadute significative nel campo della tutela dei beni culturali in genere; la legislazione sugli appalti e contratti pubblici (che è stata oggetto di dibattito ed approfondimenti nell'ambito di questo convegno) la normativa sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni) cui però dovrebbe essere almeno aggiunto il capitolo, assai spinoso, dell'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Questo intenso lavoro, che sta profondamente modificando il ruolo dello stato sia come stato-amministrazione sia come stato-istituzione è di per se stesso espressivo di una crisi profonda degli istituti giuridici così come si sono formati ed evoluti tra otto e novecento; si tratta di un processo in pieno svolgimento, di cui non si intravede ancora un assetto definitivo, quanto piuttosto una oscillazione fra modelli contrapposti. Da un lato l'idea del ritiro dello stato e dallo stato di funzioni e competenze ad esso tradizionalmente affidate, tra cui alcune riferite ai beni culturali, per essere

1 D.Lgs 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

2 D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".³

3 D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

4 D.P.R. 441/2000 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"; D.P.R. 173/2004 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"; D.P.R. 233/2007 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"; D.P.R. 91/2009 "Regolamento recante modifiche ai decreti di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali"; D.P.C.M. 171/2014 "Regolamento di organizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"; D.M. 44/2016 "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". È stata recentissimamente istituita con D.M. 33/2019 una commissione ministeriale di studio presso il ministero per "il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali".

progressivamente devolute, trasferite, acquisite all'iniziativa economica dei privati, secondo criteri di mercato, ipotesi che pare prevalente e sulla quale si sono indirizzate anche le recenti riforme in materia di tutela (sotto il profilo normativo e soprattutto in relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo dell'amministrazione preposta alla tutela); dall'altro lato invece la visione 'conservatrice' che vede nel tradizionale compito dello stato come garante dell'interesse collettivo alla tutela un presidio irrinunciabile, sia pure con aperture al ruolo dei privati, in affiancamento e non in sostituzione ai poteri pubblici, e a questi subordinato. È appena il caso di citare, in quanto un approfondimento in tal senso esula dagli intendimenti di questo contributo, le elaborazioni in materia di 'beni comuni', sorta di *tertium genus* fra beni pubblici e privati⁵, allo scopo di riscrivere, attualizzandolo, il regime giuridico dei beni pubblici, ancora oggi regolato dal codice civile del 1942, nell'ipotesi di superare la contrapposizione pubblico-privato nelle modalità di utilizzazione e fruizione di beni che, in tutto o in parte, partecipano alla realizzazione di interessi diffusi; peraltro Massimo Severo Giannini nel suo celebre saggio del 1976 aveva chiarito la caratteristica dei beni culturali quali beni non di appartenenza, ma di fruizione⁶.

Un indice sicuro della complessità che contraddistingue il presente momento storico, ed in particolare la crisi del prestigio e della legittimazione delle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alla pubblica amministrazione, è rappresentato dalla tendenza progressiva all'iper-normazione, ossia alla continua scrittura e riscrittura delle norme che regolano un determinato settore (come abbiamo ricordato poco più sopra, nel caso della legislazione sulla tutela e sui contratti pubblici) rendendo il testo normativo sempre più preciso, specifico, dettagliato, espressione di una ossessione classificatoria e definitoria con la quale si intende prevenire ogni possibile contestazione ma, soprattutto, ridurre la discrezionalità. Si produce tuttavia una condizione paradossale; la volontà di disciplinare, in ogni possibile aspetto, le attività e persino i comportamenti riferiti all'oggetto cui la legge si riferisce (ad esempio la tutela dei beni culturali o le opere pubbliche) impone la moltiplicazione dei controlli, degli adempimenti e, in ultima analisi, dei procedimenti e sub-procedimenti, con la conseguenza di rafforzare, anziché ridurre, la discrezionalità delle figure istituite per consentire il funzionamento degli istituti previsti, emergendo la necessità di derogare a previsioni eccessivamente rigide e puntuali, sotto l'imperio di concrete esigenze che si impongono sulla astratta teoria.

Non vi è dubbio che un aspetto caratterizzante, nemmeno troppo malcelato, di questo profluvio normativo, soprattutto per quanto riguarda la materia dei lavori e delle opere pubbliche, risieda in uno spirito di diffidenza, verrebbe da dire proprio nei confronti di chi è chiamato ad applicare la normativa; nel caso della tutela l'appesantimento procedurale ha trovato – almeno sino ad ora – un parziale argine nel carattere inevitabilmente discrezionale che le scelte in materia presentano, pensiamo alla individuazione dei beni culturali, effettuata dall'amministrazione sulla base di giudizi di carattere squisitamente tecnico scientifico (ancorché opinabili, come peraltro qualsiasi giudizio tecnico) attività "fondata sui canoni e sui criteri dettati dalla scienza, dalla storia, dalla storia dell'arte e dello sviluppo della civiltà, della cultura e delle tecniche di espressione plastica, figurativa ed architettonica"⁷.

Nel caso invece della disciplina dei lavori ed opere pubbliche si è optato per una minuziosa disciplina dell'attività delle stazioni appaltanti (divenute 'amministrazioni aggiudicatrici') ma la pratica ha dimostrato che l'eccesso di dettaglio porta a conseguenze opposte a quelle volute. Va tuttavia ricordato che la stagione delle riforme della normativa sull'appaltistica pubblica si colloca in un particolare momento storico che vede la coincidenza di due fattori: la necessità di adeguamento ed armonizzazione con i principi del diritto comunitario europeo, e l'emersione di illeciti nell'affidamento e nella condotta

5 Cfr. MATTEI, REVIGLIO, RODOTÀ 2007.

6 GIANNINI 1976.

7 Cass. Civ., sez. I, 26/6/1990, citata in PAPA 2000, p. 29. Sulla questione della discrezionalità applicata al settore dei beni culturali e, in particolare, all'attività degli uffici ministeriali, cfr. ROTA, 2002; ASPRONE, MARASCA, RUSCITO 2009, in particolare il cap. V – *La discrezionalità tecnica nell'esercizio della tutela dei beni culturali e paesaggistici*, pp. 281-311. D'obbligo, sulla questione generale della discrezionalità, il riferimento a GIANNINI 1939.

degli appalti pubblici, a seguito delle inchieste giudiziarie dei primi anni '90. In particolare, le inchieste avevano evidenziato l'applicazione distorta delle norme previgenti (per esempio con l'abuso delle varianti in corso d'opera e dell'istituto della revisione prezzi) in connessione con il problema della carente progettazione delle opere, a volte non casuale, che determinava il ricorso inevitabile alle varianti, alla levitazione dei costi, alla dilatazione dei tempi.

La normativa adottata, nel tentativo di prevenire questi fenomeni, ha opportunamente definito la nozione di lavori pubblici e specificato le attività di progettazione, evidenziandone i livelli ossia preliminare, definitivo, esecutivo. Il fatto che una norma preveda non solo determinati comportamenti, ma imponga adempimenti formali e sostanziali via via più onerosi e stringenti, rinvia alle strutture ed alle risorse organizzative (pubbliche) che sarebbero tenute ad ottemperare a tali richieste. È noto che l'organizzazione dei nostri uffici pubblici raramente soddisfa i requisiti richiesti, rendendosi necessario il ricorso a strutture di supporto, individuando progettisti, direttori dei lavori, responsabili della sicurezza (soprattutto in corso d'opera) e figure di supporto al responsabile unico del procedimento (che il sistema normativo indica come fulcro del sistema di realizzazione delle opere pubbliche) al di fuori del personale tecnico delle amministrazioni, soprattutto di quelle di modeste dimensioni sprovviste delle risorse e delle professionalità necessarie.

È appena il caso di osservare che l'individuazione di queste figure esterne è a sua volta soggetta alle regole di evidenza pubblica e relative procedure concorsuali, non certo con vantaggio della celerità nella realizzazione delle opere. Alcune di queste figure previste dalla legge (come ad esempio i responsabili della sicurezza in corso d'opera) ed in qualche caso i rup (responsabili unici del procedimento, che possono essere affiancati da aiuti esterni) si trovano a dover sostenere delle responsabilità così delicate e gravose che le amministrazioni optano per l'incarico esterno non solo per sopperire a carenze organiche, ma, per così dire, esternalizzare i rischi (che altrimenti andrebbero a sommarsi con le responsabilità connesse alla ordinaria attività istituzionale dei dipendenti pubblici).

Quando si carica un testo normativo, la cui funzione è quella di indicare in modo chiaro i comportamenti da tenere, di obiettivi ulteriori, come ad esempio spiegazioni sulla necessità di tenere tali comportamenti o le loro finalità, ricorrendo a formulazioni complesse, involute, con pretese didattiche, senza nemmeno prevedere che tali specificazioni possano essere rinviate a sedi più idonee (allegati tecnici, circolari esplicative ecc.) si finisce per disseminare la strada di chi è chiamato ad applicare la norma di trappole che prima o poi rendono vano il lavoro svolto sino a determinare una sorta di paralisi dell'azione amministrativa⁸.

È forse questo il motivo sottostante una certa inversione di tendenza da parte del legislatore, dove è leggibile l'intendimento di fornire strumenti pensati per aggirare ostacoli che la stessa legislazione pone. Si richiamano le recentissime vicende sorte attorno il codice degli appalti, i richiami della comunità europea contro le troppe deroghe alla disciplina comunitaria (soprattutto in materia di subappalti e della possibilità dei concessionari di eseguire lavori in proprio) che il testo prevede; la riforma del testo (approvata con legge delega al governo) è attualmente ferma⁹.

Il regolamento recentemente adottato ai sensi dell'art. 146 comma 4 del Codice degli appalti¹⁰, che si riferisce ai lavori riguardanti beni culturali sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sembra porsi in quest'ottica laddove, pur prevedendo, per quanto riguarda la progettazione, una scansione che parte dal progetto di fattibilità (art. 15), passando per la scheda tecnica (art. 16), il progetto definitivo (art. 17) il progetto esecutivo (art. 18) dispone preventivamente all'art. 14 che la progettazione esecutiva può essere omessa laddove il responsabile unico del procedimento "accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non

8 Per queste considerazioni faccio riferimento al pur non recente PIACENTINI 2000. Sull'appaltistica pubblica è imprescindibile il riferimento a CIANFLONE, GIOVANNINI 2003; inoltre può essere utile FALCONE, MELE 2000.

9 Cfr SANTILLI 2019

10 D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" di cui al D.Lgs. 50/2016.

consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico" consentendo l'affidamento dell'opera sulla base del solo progetto definitivo. Si tratta di una possibilità di deroga che la legge prevede rispetto ai capisaldi che essa stessa si era data e viene di pensare che la *ratio* di una simile previsione risieda nella considerazione della specialità propria degli interventi sui beni culturali e della casistica che si è sedimentata relativamente agli affidamenti in tale materia, anche in relazione al contenzioso. In sostanza sembra essere reintrodotta il discusso istituto della variante in corso d'opera, una sorta di resa che presuppone l'idea della inevitabile incompletezza della progettazione posta alla base dell'affidamento dei lavori.

Il problema tuttavia non sussisterebbe se fosse rispettato un principio generale inderogabile, ossia che non possono essere messi a gara lavori ed opere in mancanza di un progetto esecutivo compiuto e dettagliato. Nel caso dei beni culturali, soprattutto per interventi complessi, che coinvolgono aspetti strutturali, conservativi riguardo alle superfici decorate o meno, materiali storicizzati, serramenti, ecc. la completezza del progetto comporta l'acquisizione di dati che non possono che derivare da attività di analisi, di monitoraggio, di approfondimenti diagnostici che presuppongono una preventiva azione di programmazione e progettazione, se non di veri e propri 'cantieri della conoscenza' propedeutici alla progettazione complessiva dell'intervento. In tali casi si pone, nuovamente ed inevitabilmente, il tema dell'affidamento di queste attività a figure e strutture di supporto esterne, secondo modalità di evidenza pubblica. Tuttavia anche a fronte di un progetto dettagliato può accadere qualche imprevisto; chi scrive, all'epoca architetto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di progettista e direttore dei lavori di restauro del cortile d'onore del Palazzo di Brera in Milano¹¹, a fronte di un progetto dettagliato (affidato esternamente) corredato da stratigrafie degli intonaci e campionamenti sulle superfici degli elementi lapidei, ha dovuto modificare (all'interno del quadro economico secondo i limiti di legge) l'incidenza delle puliture (che si sono dimostrate più complesse e difficoltose) recuperando i relativi oneri dalle voci previste per le superfici intonacate, che viceversa si sono dimostrate meno impegnative, nonostante le numerose stratigrafie eseguite prima dell'affidamento del progetto proprio al fine di stimare l'estensione degli intonaci storici rispetto quelli rifatti dopo i danni bellici.

Esiste quindi un'area di incertezza laddove si intervenga su oggetti esistenti di cui non è possibile conoscere ogni possibile dettaglio nella loro completa estensione; tuttavia va evitato il rischio che gli strumenti introdotti dal legislatore, sulla base dell'esperienza pregressa, possano prestarsi a strumentalizzazioni, sia in sede di contenzioso nei procedimenti di affidamento, che nella fase di realizzazione nel rapporto con l'impresa esecutiva.

Progetto, codici tecnici, procedimenti amministrativi

La (in)completezza dei progetti costituisce una discriminante essenziale per la buona o cattiva riuscita dell'intervento di conservazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di interventi pubblici che di interventi privati. Tuttavia se dobbiamo chiederci, con riferimento ai soli beni culturali riconosciuti e, quindi, soggetti alla legislazione in materia di beni culturali, quali indicazioni la normativa richieda per la redazione dei relativi progetti e per la loro sottoposizione all'approvazione degli organismi preposti alla tutela, dobbiamo riconoscere che il quadro appare disomogeneo, per non dire incompleto e contraddittorio. Si rileva uno scostamento fra la sequenza, per così dire, tipica, che la cultura della conservazione ha elaborato almeno nell'ultimo trentennio, ed invece la sequenza degli

11 Intervento di restauro del cortile d'onore del Palazzo di Brera in Milano, realizzato con finanziamento MIBACT (D.M. 24/2/2006 rimodulazione programmazione triennale ll. pp. finanziata con i proventi del gioco del lotto triennio 1998-2000) nomina di chi scrive a direttore dei lavori con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia prot. n. 0013172 del 16/10/2006.

adempimenti analitici, conoscitivi, progettuali richiesti dalla normativa, sia per quanto riguarda la semplice procedura autorizzativa richiesta in generale per qualunque intervento che interessa un bene culturale, sia esso di appartenenza pubblica o privata, sia per quanto concerne gli interventi promossi da soggetti pubblici su beni culturali (finanziati con fondi pubblici e quindi soggetti alla normativa sui contratti).

Ed infatti, se facciamo riferimento alle sole procedure autorizzative (di competenza degli uffici periferici ministeriali) si naviga nell'incertezza; non esiste alcuna direttiva generale circa la documentazione minima che deve corredare le istanze presentate (sia che necessitino di un progetto vero e proprio o di una più circoscritta relazione tecnica) il che impone, di fronte al caso tutt'altro che raro, di trovarsi di fronte a richieste irricevibili per carenza, e qualche volta assenza, di documentazione, la richiesta, di volta in volta, di una integrazione o la ripresentazione della domanda, con sospensione dei termini di decorrenza del procedimento¹². La tendenza a non dare indicazioni precise forse può rinvenirsi nella preoccupazione di salvaguardare l'amministrazione dal rischio contenzioso, mantenendo l'ampissima latitudine discrezionale che la norma riconosce; tuttavia la ricezione senza alcun filtro preliminare delle istanze, qualunque sia il loro grado di definizione, innesca l'automatica attivazione del relativo procedimento, comportando un onere rilevante per le sovraccaricate strutture ministeriali, che può essere evitato imponendo, eventualmente con apposito regolamento, l'irricevibilità delle domande carenti. Inoltre va osservato che la presenza di una 'griglia' preliminare di elaborati richiesti (che rinviano a puntuali indagini ed approfondimenti) non solo responsabilizza i potenziali interessati, ma produce un effetto deterrente, circa l'ammissibilità e proponibilità di interventi sui quali occorre dimostrare la fondatezza e la compatibilità (per esempio con le caratteristiche del bene tutelato). Tale principio vale tanto più se consideriamo che anche per i beni culturali di appartenenza pubblica (a meno di specifici accordi) necessita l'ottenimento dell'autorizzazione alla modifica dello stato di fatto, presupposto per un intervento che l'ente pubblico dovrà affidare secondo le procedure di evidenza pubblica di cui si è discusso più sopra, sicché un progetto completo (in quanto assentito dall'ente preposto alla tutela e, quindi presuntivamente già fornito degli elementi descrittivi e conoscitivi necessari) potrà essere posto alla base della procedura di affidamento.

Il discorso cambia per gli interventi che sono invece direttamente finanziati dal Ministero per i beni culturali, in quanto previsti nella programmazione ministeriale e, quindi dagli stessi uffici ministeriali, affidati secondo le procedure pubblicistiche dei contratti. Qui ci si deve anche riferire ad una 'tradizione' amministrativa che vede l'approntamento della documentazione posta alla base dei lavori da mettere in gara essenzialmente tramite la predisposizione di una 'perizia di spesa' sostanzialmente un computo metrico, corredato dalla descrizione delle lavorazioni, dall'elenco dei costi elementari, dall'analisi prezzi, da una relazione storico-artistica e tecnica, dalla documentazione fotografica. Raramente, e questo può sorprendere, esiste una documentazione grafica di dettaglio con alla base il rilievo del manufatto, in quanto si tratta spesso di interventi settoriali, di limitato importo, affidabili con le procedure negoziate o al limite ristrette previste dalla normativa, con maggiori libertà circa la completezza degli elaborati progettuali. Laddove si tratti di interventi di maggiore impegno ed estensione, le necessarie attività presupposte di progettazione vengono affidate anch'esse esternamente. In sintesi esiste un problema generale, al di là delle peraltro doverose considerazioni critiche che si possono e devono fare nei confronti delle continue modifiche normative e, soprattutto, come nel caso del regolamento che si discute, laddove rappresentino un punto di arretramento, ossia quello della predisposizione delle condizioni per le quali gli enti pubblici possa predisporre o comunque organizzare la progettazione degli interventi. Perché o la progettazione viene effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice (direttamente, ma, di norma, per affidamento) ogniqualevolta è

12 Si richiama la possibilità, ampiamente utilizzata, di corredare le autorizzazioni rilasciate ex artt. 21-22 D.Lgs. 42/2004 con l'imposizione di prescrizioni (anche di carattere modificativo del progetto presentato) secondo quanto dispone l'art. 74 del RD 363/1913 "Regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e belle arti" il quale prevede al comma 3 "l'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato...".

decisa l'esecuzione di un lavoro di restauro, con le difficoltà di cui si è detto e con la necessità, per gli interventi più impegnativi, di predisporre affidamenti successivi (con rilevante dilatazione dei tempi) oppure la progettazione (sia pure aggiornabile) è oggetto di programmazione preliminare, già con gli elementi idonei a configurare la perizia da porre alla base dell'affidamento; ma per realizzare questo obiettivo occorrerebbe una vera riforma che, invece di preoccuparsi di limitare i 'poteri' delle soprintendenze, individui strutture di approfondimento, programmazione e studio preposte alla progettazione che siano poi recepite dalle procedure di appalto e dalle regole di contabilità pubblica.

Lorenzo de Stefani, Politecnico di Milano, lorenzo.destefani@polimi.it

Referenze bibliografiche

ASPRONE, MARASCA, RUSCITO 2009

M. ASPRONE, M. MARASCA, A. RUSCITO, *La discrezionalità tecnica nella pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano 2009

CIANFLONE, GIOVANNINI 2003

A. CIANFLONE, G. GIOVANNINI, *L'appalto di opere pubbliche*, Giuffrè, Milano 2003 (11a ed.)

FALCONE, MELE 2000

P. FALCONE, E. MELE (a cura di) *Urbanistica e appalti nella giurisprudenza*, UTET, Torino 2000, vol. II "Appalti"

GIANNINI 1939

M. S. GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetto e problemi*, Giuffrè, Milano 1939

GIANNINI 1976

M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», XXVI, 1976, pp. 3-38

PAPA 2000

A. PAPA, M. BIGNAMI, C. CEPPELLI, V. FIDANI, C. LINZOLA, L. PONIZ, G. RUGGERI (a cura di) *Testo unico sui beni culturali – commento al DLgs 29 ottobre 1999, n. 490*, Giuffrè, Milano 2000

PIACENTINI 2000

P. M. PIACENTINI, *Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici – commento al DPR 21 dicembre 1999, n. 554*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2000

RODOTÀ 2007

U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ, (a cura di) *Invertire la rotta – Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Il Mulino, Bologna 2007

ROTA 2002

A. ROTA, *La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità*, Cedam, Padova 2002

SANTILLI 2019

G. SANTILLI, *Codice appalti, dopo 45 giorni Ddl mai arrivato e niente decreto*, «Il Sole 24 Ore», domenica 27/1/2019, p. 2

The conservation project between regulations, procedures and technical codes

Keywords: protection, project, works and public works, legislation, discretion

The current body of legislation referred to the protection, considered from the point of view of the sector legislation (Code of cultural heritage and landscape) of the administrative organization of the institutes responsible for the protection (organic regulations of the Ministry of cultural heritage and

tourism recently radically reformed) of the regulation of contracts and public works, to which we must however add the regulation of the administrative procedure (Law 241/1990 and its numerous modifications and additions) has been object, at least since the last 20 years, to real 'gusts' reformers who have certainly intensified procedural and formal burdens, but not always innovated in relation to the fundamental structures of the rules dating back to rewriting, transfused into the new normative texts.

The contribution refers to recent provisions on public works and works concerning cultural heritage, highlighting the critical aspects but highlighting the not easy harmonization between technical aspects and administrative aspects. In particular, it is emphasized that the power to authorize, essentially unilateral, necessarily requires the redress, before the administrative judge, of any unfavorable provision not only by the main recipient, but also by any third party concerned.

Nora Lombardini, Paolo Focaccia, Emilio Roberto Agostinelli

L'architetto e il restauro del patrimonio architettonico. Confronto fra formazione, libera professione e organi di tutela

Parole chiave: restauro architettonico, professionalità, mercato del lavoro, appalto pubblico, formazione universitaria

Introduzione

Nel 1975 furono pubblicate le seguenti parole del prof. Di Stefano: “Credo che lo scopo principale del nostro convegno non sia tanto quello della ‘rifondazione’ della nostra disciplina ma, forse, piuttosto la verifica dell’attualità e della importanza della disciplina stessa. [...] In questa chiave, verificare i limiti attuali della nostra disciplina può essere importante, perché indubbiamente il Restauro dei monumenti nel 1975 non è il restauro nel 1945, nel 1955 né nel 1925; basta pensare al passaggio dall’idea di monumento all’idea di ambiente”¹.

In occasione della creazione del Ministero dei Beni Culturali, nel 1975 si sentì la necessità di rinforzare il ruolo della didattica del restauro nella formazione universitaria nel convegno di Ravello il cui titolo *Restauro: esigenze culturali e realtà operative* sintetizzò, allora, e riassume, ancora oggi, questioni importanti, per quanto da (ri)vedere proiettate in orizzonti politici, sociali, economici e geografici molto mutati.

La circostanza dei diversi gradi della formazione professionale, compreso il livello universitario, fu presa in considerazione anche in relazione all’affidamento dei lavori di opere pubbliche².

Il problema è certamente cogente: il terremoto del Friuli del maggio dello stesso anno ripropone i temi della ricostruzione e dell’investimento del denaro pubblico³. Questo, inoltre, nella prospettiva del decentramento a favore delle regioni e quindi nella necessità di trovare nuovi equilibri amministrativi.

Con l’intenzione di ‘accelerare’ e ‘semplificare’ le procedure di affidamento di incarico, negli anni ’70 la tendenza è di introdurre discipline speciali “in deroga alla normativa generale per interventi caratterizzati da particolare urgenza”⁴.

Di fatto, come dimostra il convegno di Ravello, la questione centrale rimane, fino agli anni Novanta, la sistematizzazione della formazione professionale in concomitanza alla definizione delle professioni e della disciplina, sia dal punto di vista professionale che di quello scientifico.

Solo la legge n. 109 del 1994, la cosiddetta ‘legge Merloni’, introdusse significativi rinnovamenti. Nel tentativo di dare una struttura più organica alla disciplina degli appalti, la legge entrò in vigore per regolamentare gli appalti pubblici in tema di restauro dei beni culturali, sebbene fosse stato criticato l’inserimento del criterio del prezzo più basso nell’affidamento dei lavori sul patrimonio culturale⁵.

Come rileva Santi, il progetto di riforma si fonda sulla necessità di scorporare le prestazioni di restauro, che si devono ricondurre alla categoria OG²⁶, ossia beni mobili e superfici architettoniche decorate. Lo scorporo, ossia l’obbligo di affidare i lavori compresi nella categoria suddetta in modo separato rispetto a lavorazioni che afferiscono ad una categoria differente, costituisce il “presupposto essenziale per poter difendere la specificità dell’attività in un settore estremamente specialistico sia per professionalità richieste che per modalità d’intervento (conservazione e restauro)”⁷.

L’effetto dello scorporo è, quindi, quello di stabilire dei livelli di specializzazione dei progettisti, controllori, esecutori, delle opere di restauro.

Questo, ovviamente e ancora una volta, richiede specificità nonché attenzione nella formazione professionale, la quale non deve garantire ‘solo’ conoscenza, ma deve ‘stimolare’, in termini

essenziale per poter difendere la specificità dell'attività in un settore estremamente specialistico sia per professionalità richieste che per modalità d'intervento (conservazione e restauro)⁷.

L'effetto dello scorporo è, quindi, quello di stabilire dei livelli di specializzazione dei progettisti, controllori, esecutori, delle opere di restauro.

Questo, ovviamente e ancora una volta, richiede specificità nonché attenzione nella formazione professionale, la quale non deve garantire 'solo' conoscenza, ma deve 'stimolare', in termini deontologici, la consapevolezza del valore etico, sociale e culturale del Codice degli appalti, così come recita il Decreto Legge n. 50 del 18 aprile 2016, e cercare di garantire 'riordino' e 'semplificazione' della normativa relativa ai contratti concernenti i beni culturali, considerando la loro particolare natura⁸.

Nel ribadire la necessità della scheda tecnica del bene, già introdotta dalla legge Merloni, la nuova legge all'articolo 147, presuppone la possibilità che il RUP⁹ possa ritenere che le caratteristiche dell'immobile siano tali da non consentire le indagini indispensabili per la stesura del progetto definitivo, garantendo la fase di esecuzione del cantiere sul progetto definitivo e nel rispetto del quadro economico. Questa prescrizione, ribadita, dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 o 'legge sblocca cantieri', come è stato in altre sedi rilevato, esautorava il ruolo del progettista che perde il controllo della esecuzione dell'opera di restauro, anche nella sua dimensione progettuale e, in senso lato, culturale. Questo significa che si assiste alla perdita del controllo del progetto di conoscenza del bene: si altera il processo di acquisizione ed elaborazione critica dei dati e delle informazioni su cui si fonda la consapevolezza del progetto di restauro o, più precisamente, di conservazione.

Per quanto detto, sono evidenti le specifiche difficoltà legate alla volontà, in particolare negli anni Novanta, dopo 'tangentopoli', di controllare l'affidamento degli appalti dei lavori di restauro dei beni culturali di proprietà pubblica, proprio per le specifiche caratteristiche che il patrimonio culturale presenta e per le particolari ragioni che ci portano a tramandarlo ai posteri¹⁰.

Rilevate, sebbene qui molto sommariamente, alcune questioni fondamentali per il futuro del patrimonio architettonico italiano, ci si chiede se forse non sia più 'corretto' estendere le procedure di analisi e conoscenza del bene culturale sul bene immobiliare, piuttosto che finire con il considerare un bene culturale alla stregua del bene immobiliare. Si tratta del patrimonio esistente, anche se non strettamente soggetto ai vincoli del Codice dei beni culturali del 2004 (e aggiornamenti), sul quale si deve intervenire con procedure conoscitive del tutto analoghe, proprio per garantire la qualità dell'intervento di recupero, rigenerazione¹¹, riuso o per la messa in sicurezza contro i rischi sismici, idrogeologici o di semplice 'invecchiamento'¹².

La situazione del mercato edilizio attuale fa in modo che l'attività dell'architetto trovi sempre più la possibilità di esprimersi nell'intervento sul patrimonio edilizio esistente, senza distinzione fra quello vincolato ai sensi del Codice del 2004, quello costituente i nuclei storici delle città, fino al patrimonio più diffuso e, infine, quello non storico ma semplicemente esistente.

È necessario che l'architetto acquisisca capacità e consapevolezza tali da porlo sempre in modo critico e rispettoso di fronte all'intervento su ciò che esiste, per evitare la perdita delle stratificazioni storiche, alle diverse scale, urbana, edilizia e architettonica (e, quindi, monumentale).

7 SANTI 2002, pp. 3-6. Si veda art. 19 comma 1-quater della legge 109/1994 come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166.

8 SAU 2017, p. 13.

9 Responsabile unico del procedimento (introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).

10 Di fatto, si possono affiancare queste difficoltà nella 'gestione' del patrimonio culturale italiano, alle problematiche aperte dal processo di cartolarizzazione dei beni immobiliari pubblici (non necessariamente, si deve aggiungere, al momento della dismissione, culturali: ma cosa si può dire nel futuro?). Si vedano la legge del 30 aprile 1999, n. 130, la legge 21 giugno 2017, n. 96, e la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 ('legge di bilancio 2019'). SETTIS 2003, p. 1 e pp. 48-49, ora in SETTIS 2005, pp. 121-125.

11 Si veda Il Capo I del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ('legge sblocca cantieri').

12 Si citano, solo per esempio, le Norme Tecniche del 2008 e aggiornamenti.

La stessa prassi della rigenerazione urbana, oggi fortemente dibattuta e insegnata nei corsi delle Università, ha bisogno della ricerca necessaria, che non neghi procedure e metodologie che rispettino l'autenticità dei luoghi e non ne forzino la ricerca di nuove identità.

Quando, mutuando dal titolo di Ravello, si ritiene il restauro un fatto culturale, ci si chiede se è lecito concepire in modo tradizionale la cultura come conoscenza dei manufatti fatta al rispetto del loro portato storico. Oggi fa parte della dimensione cultura del processo di conservazione anche la sua reale sostenibilità.

In relazione alla disciplina del restauro, questo dovrebbe costituire il valore aggiunto che l'architetto dimostra di avere rispetto ad altre professionalità del settore, garantendo un intervento critico e conservativo senza creare discrepanza fra i modi di intervenire sul monumento e l'approccio all'intervento sull'edilizia, cioè sull'edificio non vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali del 2004.

Esistono le condizioni al contorno per cui questo possa accadere?

L'insistenza sulla ricezione delle pratiche della conoscenza trova legittimità nella valenza scientifica che questa prassi presenta e per l'impatto che, nel tempo, ha avuto sul mercato delle costruzioni, introducendo (o incentivando l'introduzione di) nuovi prodotti per la conservazione e nuove maestranze per il loro utilizzo (così come accade per la diagnostica, sia per quanto riguarda la strumentazione sia per le professionalità incaricate).

È importante capire quale è il ruolo che gli architetti devono svolgere nell'ambito della libera professione, perché ci sia chiarezza sulle competenze necessarie per la realizzazione di un buon progetto sull'esistente. Nello stesso tempo, è altrettanto indispensabile sentire quanto le esigenze delle Soprintendenze, organi periferici fondamentali per la sorveglianza e la tutela del patrimonio architettonico e territoriale.

N.L.

La libera professione: l'architetto e le opere di restauro

Nella libera professione l'architetto, in generale e particolarmente nelle opere di restauro, deve considerare la natura e le caratteristiche della committenza con le necessarie distinzioni fra committenza pubblica e privata, considerando anche le diversità nei modi di conferimento di incarico. La committenza, inoltre, può dimostrare una sensibilità più o meno accentuata nei confronti del patrimonio culturale, per cui vanno evitate l'insorgere di incomprensioni.

La stessa domanda, proprio per la poca chiarezza, può essere articolata in modo sbagliato, con previsioni di intervento non congrue.

Per questa ragione il professionista deve dimostrare buone capacità di relazione e mediazione. Inoltre, la formulazione della domanda e la capacità di comunicazione, sia nella stesura degli appalti che in quella dei progetti, è importante. Così come sono fondamentali la capacità di sintesi, di collaborazione in gruppi di lavoro ampi, in cui le differenti competenze entrano in gioco simultaneamente. A questo, quindi, si aggiunge la capacità di coordinamento e di gestione dell'articolato processo progettuale, autorizzativo, esecutivo.

I cambiamenti e le dinamiche del mercato in corso richiedono un continuo aggiornamento professionale, così come richiesto obbligatoriamente dall'ordine professionale.

Le diverse tipologie di committenza (private, pubbliche statali, ecclesiastiche) e, generalizzando, la committenza del nostro paese, pur in un complessivo clima di maturazione di sensibilità verso la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio storico, esprimono una domanda articolata e spesso ancora molto parziale, a volte anche contraddittoria, che coinvolge il professionista in un primo ruolo di interlocutore, di formatore, direi quasi di educatore, di un corretto rapporto fra committenza e professionista, che costituisce già uno degli elementi fondativi di un buon risultato finale, anche al di

là della disponibilità di risorse tecniche ed economiche e ancor prima delle competenze professionali, pur indispensabili.

Indubbiamente vi sono differenze fra le committenze: quella pubblica, ovviamente, generalmente più consapevole e strutturata, rischia però, per complessità normativa e burocratica, di perdere talvolta la centralità del risultato; quella privata esprime spesso meno consapevolezza e contraddittorietà verso corrette esigenze conservative; quella ecclesiastica, infine, si presenta più articolata e, se in determinati casi esprime grande sensibilità, in altri non si rivela, ancora, all'altezza del ruolo di custode del grande patrimonio architettonico che è chiamata a gestire.

Le condizioni attuali richiedono al professionista capacità di relazione e mediazione per le caratteristiche della committenza già illustrata, per costruire un rapporto in clima costruttivo che porti, volta per volta, a rendere chiari i percorsi decisionali progettuali, autorizzativi, esecutivi; che renda evidenti i tempi minimi necessari; che consenta di valutare le più appropriate scelte tecniche e progettuali, nella ricerca di un giusto equilibrio tra costi e benefici.

Per questo al professionista sono richieste capacità di comunicazione e formazione della domanda stessa.

Capacità di mediazione sono necessarie anche in relazione alla rete dei rapporti fra professionista e istituzioni preposte al controllo amministrativo, che richiedono conoscenza di procedure e tempi spesso articolati e complessi, e nei rapporti nel gruppo di progettazione che, normalmente, richiede la presenza di molteplici professionalità.

Le stesse capacità sono richieste con imprese, esecutori, artigiani, secondo procedure pubbliche molto strutturate, o le molto diversificate prassi e livelli organizzativi degli operatori privati.

Tale condizione richiede anche capacità di sintesi non indifferenti per la complessità di adempimenti che comportano il rischio di distogliere l'attenzione dall'obiettivo primario del corretto intervento di tutela e valorizzazione del bene in oggetto.

Oltre a ciò sono di pari necessità, per le stesse problematiche di gestione di processi complessi e di non breve durata nel tempo, doti di coordinamento e collaborazione fra i vari soggetti coinvolti.

In questo non semplice quadro, la figura dell'architetto, soggetto professionale di sintesi, deve riguadagnare quell'autorevolezza riconosciuta, e che attualmente sembra perduta, erede di un percorso secolare, non per un mero 'prestigio' professionale (di carattere corporativo), ma quale ruolo necessario e indispensabile alla tutela stessa, di civile servizio al patrimonio culturale ed ai processi di rigenerazione urbana e territoriale di cui il nostro Paese manifesta indubbia necessità.

Più operativamente ciò si traduce anche in capacità di gestione del complesso processo progettuale, autorizzativo, esecutivo che, per essere esercitate con efficacia, richiedono conoscenza dei fattori in gioco e, quindi, il continuo aggiornamento professionale.

Tali condizioni inducono anche a riflettere sul proprio percorso di formazione di base, alla luce dell'esperienza maturata negli anni.

Si è rivelato particolarmente utile, per affrontare le singole esperienze, la possibilità di avere alla base delle proprie azioni una visione generale, sistematica, organica della disciplina, la consapevolezza che sulle specifiche soluzioni progettuali e tecniche in ogni nuova situazione vanno individuate le più idonee soluzioni e approfondite problematiche e tecniche, considerata anche l'evoluzione continua dei vari fattori quali disponibilità di materiali, tecniche di intervento, diagnostica e quadro normativo. Gli orientamenti di fondo, di 'approccio al restauro', quali essi siano, inevitabilmente nel concretizzarsi dell'esperienza sono sottoposti alla prova dei singoli casi, articolati in una serie considerevole di specifici problemi realizzativi, che tendono a ridefinirne i contorni, a verificarne l'approccio nella personale prassi, a volte sfumandone l'apoditticità delle asserzioni, ma concretizzandone il valore, ove un solido quadro interpretativo di base sostiene l'impatto con le inevitabili difficoltà dell'esperienza concreta.

Per le stesse ragioni è necessario un costante aggiornamento di natura sistematica, di conoscenza delle migliori esperienze in corso, dell'evoluzione delle tecniche, dei quadri normativi. Solo in tale contesto approfondimenti più specialistici, settoriali, anche per un professionista ordinario, possono assumere pieno valore, specialmente se finalizzati a concreti casi specifici.

In questo vi è ancora molto lavoro possibile da fare da parte degli enti preposti alla formazione, quali ordini professionali, scuole di specializzazione in restauro architettonico, università, istituzioni ed enti pubblici più in generale, considerando che il normale professionista deve necessariamente acquisire il massimo dei dati e di nuove esperienze nel poco tempo disponibile. Per tale fondamentale compito è indispensabile una ulteriore ottimizzazione dei molteplici strumenti comunicativi oggi a disposizione e una informazione semplice e capillare.

Nessun professionista, oggi, anche con le migliori doti, e rimanendo sempre nell'orizzonte dell'ordinarietà degli interventi, è comunque in grado di svolgere tutti i compiti necessari, per questo deve rendersi disponibile alla collaborazione e all'approccio multidisciplinare, attraverso il quale (anche senza preconizzare evoluzioni dell'organizzazione professionale più radicali, verso grandi strutture integrate) deve, comunque, ottimizzare la rete di collaborazioni professionali multidisciplinari, coltivando però lo specifico dell'architetto come figura di sintesi. Anche da questo punto di vista il supporto di ordini professionali, enti pubblici e di ricerca, scuole, università, può rivelarsi utile e fecondo nel dare informazioni, mettere a disposizione strumenti e favorire reti di collaborazione.

P.F.

L'architetto e il suo ruolo all'interno e nei confronti delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Mentre fino agli anni '80 e '90 del secolo scorso ancora resisteva presso gli utenti la visione della Soprintendenza quale 'magistratura dell'arte' e i pareri, anche se non sempre motivati, così come le linee di indirizzo dettate, venivano ricercati, ascoltati ed osservati in nome di una sorta di 'principio di autorità', il ruolo odierno è molto cambiato, non solo per la sopravvenuta legge n. 241 del 1990 ed i suoi indiscussi salutari effetti di 'democratizzazione' ed avvicinamento all'utenza.

Il ruolo odierno della Soprintendenza si configura, pienamente, come al servizio dei beni culturali e dei loro fruitori: tutela e conservazione, aspetti prioritariamente coniugati dalle Soprintendenze a seguito della recente 'riforma Franceschini'¹³, devono essere portate avanti da parte dei Funzionari con un'azione di evidenziazione delle ragioni della tutela che, sin dalle fasi preventive e meta-progettuali, coniughi i principi del Restauro con le esigenze, talvolta pressanti, dell'utenza.

Si configura pertanto un Istituto che, specie nei casi più complessi, si pone a servizio, spendendo le proprie energie in incontri e sopralluoghi che coprono un lungo arco temporale che, partendo dal metaprogetto, giunge ed accompagna sino al minuto dettaglio realizzativo in cantiere, dove l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni culturali del 2004, in un'arcaica visione elemento unico dell'interloquire con la Soprintendenza, diviene solo il momento tecnico-giuridico dove ufficialmente gli interessi pubblici e quelli privati s'incontrano e contemperano.

Oltre alle competenze scientifiche e tecnico-amministrative da sempre appannaggio di chi riveste ruoli nella pubblica amministrazione, diviene importante la capacità di interloquire in modo aperto e leale con l'utenza, facendo opera di chiarimento ed esplicitazione delle ragioni della tutela e, quando necessario, praticando sempre calma, fermezza nelle ragioni conservative e colloquialità verso l'esterno, in un lavoro di conduzione certo maggiore rispetto ad un passato, anche recente.

Dal punto di vista della Soprintendenza, si nota talvolta una carenza degli studi universitari in merito alle conoscenze tipologiche, costruttive dell'edilizia storica ed alle tecniche di consolidamento all'interno della corretta linguistica del Restauro. Altra lacuna emerge nel rapporto impiantistica/

13 D.M. 23 gennaio 2016, n. 44 e Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, n. 238.

edifici storici, dove molto spesso l'architetto proponente diventa 'ostaggio muto' dell'impiantista, così come, per il consolidamento, dell'ingegnere strutturista, professionisti, questi ultimi, totalmente alieni rispetto al bene culturale ed alle sue logiche. Tutte queste discipline dovrebbero essere propedeutiche all'esame di Restauro che, ovviamente, dovrebbe risultare obbligatorio.

Altra lacuna spesso rilevata è la cattiva conoscenza di taluni liberi professionisti verso le procedure inerenti il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, talvolta con colpevoli pesanti sconfinamenti nella Parte IV dedicata alle sanzioni. Per quanto le Soprintendenze organizzino, unitamente agli ordini professionali locali, momenti di formazione con accreditamenti formativi, queste problematiche e difficoltà di approccio permangono.

La procedura sempre più complessa degli appalti pubblici, la velocità con cui si rincorrono le modifiche, rende la materia di non facile approccio, ancor più nell'insegnamento presso le sedi universitarie, richiedendo figure appositamente specializzate.

Le disposizioni di legge sopraggiunte, che vedono le Soprintendenze non più stazioni appaltanti in favore di una razionalizzazione e centralizzazione dei centri di spesa, per le ragioni prima esposte, hanno contribuito ad un indebolimento delle citate strutture periferiche, 'spezzando' quella crescita e aggiornamento interno e quel travaso di competenze fra diverse generazioni di funzionari.

E.R.A.

Conclusioni

Questa breve disamina sul ruolo dell'architetto nel contesto dell'intervento sull'esistente, con specifico riferimento al patrimonio culturale, evidenzia due aspetti importantissimi e imprescindibili.

Da una parte, la necessità di una profonda preparazione professionale che implica, ovviamente, una profonda conoscenza da parte dell'architetto. All'aspirante architetto va, quindi, garantita la formazione che, nell'ambito del restauro, ad oggi, appare un po' in sofferenza, soprattutto a causa dei tagli operati sui corsi erogati presso gli atenei.

Dall'altra parte, la presa d'atto che l'architetto deve assolutamente adeguarsi ai tempi, ai nuovi modi di relazione e di lavoro.

Di questo la formazione, in particolare quella universitaria di base, deve prendere atto. In concomitanza al fenomeno dell'internazionalizzazione, che, offrendo ottime opportunità di confronto con culture e identità differenti, obbliga ad una revisione dei modi e dei tempi di erogazione di alcune forme di sapere che sembrano dovere rimanere immutate.

Questo implica che oggi, dentro le università italiane, ci sia un grosso lavoro da svolgere che impegna, certamente in prima battuta, i due attori principali: docenti e studenti. Di questo grosso impegno le stesse università sono, ovviamente, coscienti, ma le continue revisioni ai programmi agevolano un processo, di per sé stesso, molto complesso.

Restano, per concludere le parole con cui, nel lontano 1975 il prof. Di Stefano inaugurò il Convegno, dal titolo (e dai contenuti) straordinariamente attuali: «Restauro: esigenze culturali e realtà operative».

N.L.

Nora Lombardini, Politecnico di Milano, nora.lombardini@polimi.it

Paolo Focaccia, architetto libero professionista, paolo.focaccia@luoghidellacitta.it

Emilio Roberto Agostinelli, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, emilioroberto@hotmail.it

Riferimenti normativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, *Legge quadro in materia di lavori pubblici* ('legge Merloni')

Legge del 30 aprile 1999, n. 130, *Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*

Legge 1 agosto 2002, n. 166, *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*

Decreto legge 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

Decreto del ministero 14 gennaio 2008, *Norme tecniche per le costruzioni 2008* (NTC 2008)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (ultimo aggiornamento: legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

Decreto del ministero 23 gennaio 2016, *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Legge 21 giugno 2017, n. 96, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, n. 238, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*

Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* ('legge di bilancio 2019')

Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, *Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici* ('legge sblocca cantieri')

Referenze bibliografiche

AVETA *et al.* 1976

A. AVETA, S. CASIELLO, C. CUNDARI, S. FIENGO, R.A. GENOVESE, C. ROBOTTI, P. ROMANELLO (a cura di), *Un domani per il restauro. Esecutori, tecnici, operatori: problemi di formazione, struttura e finalità tra Stato e Regioni*, atti del convegno nazionale (Napoli – Ravello, 23-26 settembre 1976), in «Restauro», V, 1976, 27

BINAGHI OLIVARI *et al.* 1980

M.T. BINAGHI OLIVARI, R. CACITTI, M. DALAI EMILIANI, B. DELLA BIANCA, F. DOGLIONI, G. ERICANI, L. MARCHETTI, ROCCELLA, M.P. ROSSIGNANI, S. SICOLI, *Le pietre dello scandalo. La politica dei beni culturali nel Friuli del terremoto*, Einaudi, Torino 1980

BONACCI 1995

P. BONACCI, *Il riordino normativo nel settore degli appalti di opere pubbliche*, in «Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari», 1995, 1-3, pp. 253-269

BOSCARINO, PRESCIA 1992

S. BOSCARINO, R. PRESCIA (a cura di), *Il restauro di necessità*, Franco Angeli, Milano 1992

DI STEFANO 1975

R. DI STEFANO, *La formazione dei restauratori in Italia e all'estero*, in G. Fiengo (a cura di), *Restauro: esigenze culturali e realtà operative*, atti dell'incontro di studio sull'insegnamento del restauro dei monumenti (Ravello, 26-28 settembre 1975), in «Restauro», IV, 1975, 20, pp. 25-28

MARRO 2018

E. MARRO, *Debito pubblico: come, quando perché è esploso in Italia*, in «Il Sole 24 ore», 21 ottobre 2018

Restauro 1975

Restauro: esigenze culturali e realtà operative, atti dell'incontro di studio sull'insegnamento del restauro dei monumenti (Ravello, 26-28 settembre 1975), in «Restauro», IV, 1975, pp. 21-22

SANTI 2002

G. SANTI, *Attività di restauro di beni culturali e legge Merloni-quater: il recupero della specialità nella disciplina dell'evidenza pubblica*, in «Aedon», 2002, 2, p. 6

SAU 2017

A. SAU, *La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di specialità*, in «Aedon», 2017, 1, p. 13

SETTIS 2003

S. SETTIS, *La spada di Damocle sui beni culturali*, in «la Repubblica», 11 luglio 2003, p. 1 e pp. 48-49

SETTIS 2005

S. SETTIS, *La battaglia senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto*, Electa, Milano 2005

***The architect and the restoration of architectural heritage.
Comparison among training, profession and the public bodies for the heritage
protection***

Keywords: architectural restoration, professionals, labour market, public contract, higher educational level training

The paper wishes to underline the role of the architects, as professionals, in the nowadays state of the building sector, especially considering the interventions on the existing buildings and construction, even if not protected by the Italian national law on cultural heritage, or *Codice dei Beni Culturali*, enacted in 2004. The trend of the 'renewal' as the intervention (even if it is not restoration) on the existing constructions and buildings, comparing with the market of the new ones is, almost, at the same level (as the XXIII Rapporto Congiunturale e Previsionale CRESME – 2015-2020, pp. 2-53). These data can push the necessity to verify the restoration methodologies (defined for 'monuments' listed in the national cultural heritage) on the existing buildings. This confirmation has a strong impact, also, on the public procurement contracts and on the role of expertise in this specific rules, meanwhile it has to define in which way the professional bodies can participate in this debate, emphasizing the specificity of the architectural restorer, as he or she is defined by the higher education national programmes. But, because of the transformation of the building labour market, with the decreasing of the new constructions, one of the main questions surveyed in the training activity is the interfering with the different methodological approaches on existing building. It is necessary to define very well, at the higher education level, the role of the restoration/conservation teaching, as it was, deeply, discussed, in Italy in the middle of the Seventeenth of the Nineteenth Cent., when the Ministry of Cultural Heritage was established.

The aim of the paper is to understand, linking three different voices, one of the teachers, one of the professional and one of the administrations in charge to protect the cultural heritage, which are the questions surveyed in the training on restoration, trying to highlight the main lines according to which the higher educational programmes can fit the architectural restoration in the national labour market.

Zaira Barone

Accessibilità e fruibilità dei centri storici: un'opportunità per il Restauro

Parole chiave: accessibilità, centro storico, normativa, tecnologie informatiche

Introduzione

In Italia, quando si affronta il tema dell'accessibilità, viene sovente ricordato l'articolo tre della nostra Costituzione che, dal 1948, dichiara: "La Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

L'eguaglianza di tutti, nel rispetto delle diversità, è un diritto costituzionale e contempla anche il diritto di tutti alla trasmissione di quei valori dell'architettura storica, riconosciuti e tutelati dal restauro. Valori che sono patrimonio collettivo, da conservare, trasmettere e fruire sia per le generazioni future che per quelle attuali¹. È difficile, quindi, pensare ad "una legge, o ad una teoria che voglia tutelare il monumento e non le persone, ad una cultura che prescindere dall'uso nel senso più ampio del termine"². Difatti, a distanza di trent'anni dall'emanazione in Italia della legge 41 del 1986, per l'introduzione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e a più di dieci anni dall'emanazione delle Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (D.M. 28/03/2008)³, il tema dell'accessibilità sviluppato specificatamente per i centri storici è ancora non del tutto affrontato. In particolare, in riferimento alla normativa italiana e alla prassi operativa, emergono criticità in relazione all'evoluzione del concetto di accessibilità che, oggi, ha un'accezione più ampia rispetto alla normativa vigente⁴. Se escludiamo alcuni casi di progettazione dell'accessibilità in cui si sono raggiunti ottimi risultati, come i casi degli scavi archeologici di Pompei⁵, Ercolano e i Fori Imperiali, paragonabili per scala e per metodo alla progettazione di un piano, sono ancora notevoli i problemi di accessibilità che si registrano in contesti altrettanto complessi come quelli rappresentati dai centri storici italiani.

Questi ultimi, per la natura complessa del patrimonio architettonico e per i diversi usi pubblici e privati che coesistono, per la varietà dei potenziali itinerari che collegano i monumenti, per i mutamenti sociali che hanno dato impulso quasi esclusivamente all'incentivazione dei flussi turistici, necessitano di un atteggiamento fortemente critico, fondato sulla relazione tra progettazione urbana e architettonica, opposta alle soluzioni da manuale.

Inoltre il tema delle nuove tecnologie informatiche in relazione all'accessibilità, apre nuovi scenari di fruizione, anche virtuale, per un'accessibilità culturale oggi fortemente richiesta da una pluralità di

1 "L'arte [...] non può essere tale in sé [...] esiste solo se 'appartiene', cioè è fruita dall'uomo [...] ogni ostacolo che si frappone tra l'uomo e l'arte, che in qualche modo ne impedisce la fruizione o ne limita il campo di relazione, o la 'zona d'esperienza [...], è negazione dell'arte stessa e dei principi che presiedono una corretta pratica di salvaguardia". TRECCANI 1998, pp. 9-13.

2 BELLINI 1998, p. 3.

3 AGOSTIANO *et al.* 2008.

4 "Il processo di ampliamento della fruibilità, poi, è un percorso continuo *ad infinitum*, che prende in considerazione sempre nuove esigenze. Siamo passati da un concetto di accessibilità prevalentemente motoria, intesa come barriera architettonica, a uno che pone l'attenzione anche sulle capacità sensoriali e cognitive. Il tema del prossimo futuro poi sarà l'accessibilità culturale, in riferimento alle persone che sempre più numerose visitano l'Europa provenendo da un'altra cultura, per cui sarà necessario modificare gli apparati didattici in un'ottica globale". GRECO 2018, p. 105.

5 Il caso di Pompei rappresenta un esempio di collaborazione tra l'università e la soprintendenza che ha favorito lo sviluppo di un dibattito e l'evolversi di un progetto e che affronta il tema dell'accessibilità dentro un raggio di azione che va dalla scala urbana a quella architettonica. PICONE 2014; OSANNA, PICONE 2018.

utenti. Un ulteriore contributo che, se non banalizzato, può diventare utile strumento per un'accessibilità alla comprensione⁶ e, di conseguenza, per l'auspicata valorizzazione.

Normativa di riferimento

La stesura dei PEBA, regolata dalla normativa italiana, ha l'obiettivo di monitorare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area, comprendendo gli edifici pubblici e gli spazi urbani. Il piano diventa quindi uno strumento per rilevare, pianificare e coordinare il superamento delle barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Si tratta di uno strumento di pianificazione e programmazione di cui ogni comune dovrebbe già essersi dotato ma, nonostante l'obbligo di legge per tutte le amministrazioni ribadito con successive normative, ad oggi solo il 3% dei comuni italiani li ha adottati⁷.

Nel 2004 il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22/01/2004, n. 42), alla definizione di "Valorizzazione del patrimonio culturale" (art. 6), lega tutti quegli interventi che migliorano le condizioni di fruizione del patrimonio, da parte delle persone diversamente abili, per "promuovere lo sviluppo della cultura". È da questo momento che il tema dell'accessibilità dei beni culturali sancisce che la fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano è una delle finalità prioritarie all'attività di tutela e valorizzazione. Nello stesso anno, la legge n. 4 del 9/01/2004⁸, sancisce il diritto di accesso agli strumenti informatici per le persone con disabilità, dando al mondo virtuale un nuovo ruolo nelle politiche di fruizione per l'accessibilità e quindi anche un potenziale strumento da sviluppare per la comprensione e la fruizione dell'architettura storica e i suoi contesti.

Nel tempo anche il modo di intendere la disabilità è cambiata, evolvendosi da anormalità da isolare a difficoltà alla quale dare una soluzione progettuale e alla quale garantire dei diritti⁹. Un passaggio fondamentale è quello che compie la Convenzione di Faro nel 2005, che ratifica il tema della partecipazione democratica. In particolare, all'articolo 12, si specifica che per il patrimonio è necessario "promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e per le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza del suo valore, della necessità di conservarlo e preservarlo e dei benefici che ne possono derivare"¹⁰.

Nel 2006, la Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ratificata in Italia nel 2009, assorbe il concetto di disabilità come prodotto della società, mettendolo in stretta relazione con il concetto di barriera architettonica. Ribadisce l'obbligo relativo all'accesso ai luoghi del patrimonio culturale e sancisce l'esigenza di adeguarsi con opportune linee guida.

In Italia, le Linee Guida emesse dal MiBACT nel 2008 hanno permesso di affrontare il tema del rapporto tra le esigenze di accessibilità e quelle della conservazione dell'architettura storica, delineando un orizzonte culturale e etico, secondo un'impostazione nella prassi operativa del restauro, lontana dalla logica del manuale di progettazione o dalle soluzioni preconfezionate, accogliendo in modo definitivo il tema dell'accessibilità tra quelli del dibattito per il restauro.

6 BARTOLOMUCCI, GIANNATTASIO 2009, pp. 38-49.

7 I PEBA sono estesi nel 1992 agli spazi urbani (L. 104/92, art. 24) e nel 1996, con il D.P.R. 503/96 artt. 3-4, vengono definiti anche i percorsi accessibili.

8 L. 09/01/2004, n. 4, *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*. Tra gli obiettivi principali della legge c'è l'abbattimento delle barriere digitali che limitano l'accesso all'informazione da parte dei disabili.

9 "I fattori ambientali interagiscono con tutte le componenti del funzionamento e della disabilità. Il costruito di base dei Fattori Ambientali è la funzione facilitante o ostacolante che il mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti può avere sulle persone". LEONARDI 2001, p. 20.

10 "Nella dottrina giuridica italiana, grazie già agli studi di Piero Calamandrei e Massimo Severo Giannini e alla grande scuola giuridica successiva, è un fatto ormai acquisito il superamento di una considerazione del bene culturale limitata alla sua mera *consistenza materiale* e l'affermazione del significato culturale, tanto che, secondo alcuni studiosi, sotto tale profilo la Convenzione di Faro non rappresenterebbe un'innovazione e non fornirebbe strumenti giuridici ulteriori rispetto all'art. 9 della Costituzione repubblicana; ma semmai apporterebbe una sorta di 'motivazione' politica 'metagiuridica' ai dispositivi giuridici già tutti presenti e vigenti da anni nell'ordinamento giuridico italiano". VOLPE 2016, pp. 35-36.

Dalle Linee Guida del 2008 ad oggi, la ‘domanda’ di accessibilità ha percorso una strada parallela a quella della partecipazione collettiva ai processi di trasformazione del costruito. Una partecipazione che diventa una conquista di diritti e la conferma di un’esigenza di interdisciplinarietà nei processi di trasformazione della città e del suo patrimonio culturale. Temi fortemente legati al dibattito in corso sulla rigenerazione urbana, che si coagula attorno alle iniziative a sfondo sociale basate sulla promozione dei processi partecipativi e alla progettazione degli spazi pubblici¹¹. Un’analisi del costruito che prevede l’interazione tra le politiche nazionali e gli strumenti urbanistici e gestionali locali, i quali individuano i perimetri e le connessioni con gli elementi identitari del contesto fisico e sociale. Con la legge 106 del 29/07/2014, *Art Bonus*, si dispongono crediti d’imposta per interventi a supporto dell’accessibilità specificatamente nel settore culturale e turistico e con il D.M. del 21/02/2018 per l’adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e per i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, si rimarca l’esigenza di assicurare il superamento delle barriere architettoniche con particolare attenzione alla realizzazione di visite virtuali. Sottolineando nel dibattito sulla fruizione del costruito storico, l’importanza delle narrazioni virtuali e della comunicazione che i nuovi media possono offrire.

L’ultimo tassello, in ordine di tempo, arriva il 06/07/2018, con una circolare interna (D.G. Musei MiBAC 26/2018) pubblicata dal Ministero per i Beni Culturali che riporta le linee guida per la redazione dei PEBA specificatamente per i musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici. In quanto circolare interna non ha l’ampiezza della stesura di specifiche linee guida o di una legge, ma è la dimostrazione di un tema che necessita ancora di essere dibattuto e dell’esigenza di aggiornare la normativa sui PEBA per tutti quei contesti riconoscibili come patrimonio culturale.

Nonostante il quadro normativo mostri un’effettiva evoluzione del livello di approfondimento del dibattito, un ampliamento del concetto di disabilità, l’inclusione delle nuove tecnologie nelle politiche progettuali e nonostante il D.P.R. n. 132 del 04/11/2013 abbia nuovamente imposto alle amministrazioni pubbliche la predisposizione dei PEBA, ad oggi la legge non è stata recepita da tutte le regioni italiane.

Alcuni esempi e nuove strategie di interdisciplinarietà

Ambiti di ricerca specifici sui temi dell’accessibilità sono quelli condotti dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) che, in questi anni, ha visto una riflessione in costante sviluppo grazie alle numerose pubblicazioni, studi e proposte progettuali¹², ma anche quelli universitari in corso di realizzazione in una rete nazionale di laboratori universitari, *Accessibility Lab*, impegnati sui temi dell’accessibilità con una particolare attenzione ai temi della valorizzazione del patrimonio culturale, frutto anche dello scambio con organi dello Stato preposti alla tutela¹³. Entrambi sono chiari esempi di un presidio che il mondo della ricerca vuole e deve mantenere nei confronti di un tema rilevante nell’inevitabile trasformazione della città.

Per quanto riguarda invece la prassi dei PEBA avviati dalle amministrazioni, in Italia comincia a delinearsi un percorso che si indirizza verso una progettazione che, ci auguriamo, possa essere sempre più partecipata e attenta ai temi della conservazione e valorizzazione dei centri storici.

11 MUSSO 2011, pp. 147-151; PRESCIA 2016, p. 20.

12 Molte iniziative sull’accessibilità in Italia sono inserite nel “Progetto INU Città accessibili a tutti”, concluso nel 2019 in concomitanza del XXX Congresso INU <<http://www.urbanisticainformazioni.it/Progetto-Paese-Citta-accessibili-a-tutti.html>>. Uno dei risultati di questa esperienza è stata la produzione di linee guida per politiche integrate a favore di città accessibili a tutti <<http://atlantecittaccessibili.inu.it>>.

13 Attualmente sono in rete all’interno di *Accessibility Lab*: Politecnico di Torino (*Turin Accessibility Lab*), Università degli Studi di Brescia (*Brixia Accessibility Lab*), Università degli Studi di Firenze (*Florence Accessibility Lab*), Università degli Studi di Napoli, Federico II di Napoli (*Naples Accessibility Lab*), Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria (*Reghium Accessibility Lab*), Università degli Studi di Trieste (*TriAL-Trieste Accessibility Lab*), Università Ca’ Foscari di Venezia (*Venice Accessibility Lab*).




Fig. 1. Pisa, tavola 3-4 del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche del comune di Pisa. Condizioni di conflitto uomo-ambiente rilevate lungo i percorsi <<http://accessibilita.comune.pisa.it>>.

Tra le regioni d'Italia¹⁴ che, recependo la legge, hanno dimostrato particolare sensibilità per il tema, indubbiamente c'è la Toscana, che risulta essere tra le più produttive per quanto riguarda i PEBA realizzati o programmati, anche in collaborazione con l'Università o con attività di formazione con associazioni e gli ordini professionali. Tra i primi PEBA che hanno coinvolto il centro storico c'è quello del comune di Pisa, approvato nel 2005 e aggiornato nel 2009 e quello, più recente, della città di Arezzo adottato nel novembre 2012, in cui risulta preminente l'individuazione di percorsi e la creazione di supporti informativi utili alla rapida consultazione e al costante aggiornamento¹⁵. L'esempio di Pisa, piano progettato a partire dal 2004 per l'intera città, ha sviluppato le prime operazioni di studio e realizzazione proprio sul centro storico, con la progettazione di cinque percorsi di accessibilità e una mappa intesa quale guida alla fruizione degli spazi urbani (Fig. 1). Un'importante parte del lavoro è stata dedicata alle pavimentazioni urbane che, per un centro storico sono un tema chiave, poiché hanno importanza sia in termini di percezione degli spazi che di riconoscimento di un valore storico legato ad una determinata tecnica costruttiva e materiale impiegato che connota un territorio. In questo senso, il piano ha lavorato sull'adeguamento dei raccordi con la sede stradale, sull'inserimento nelle pavimentazioni e nei marciapiedi di scivoli e rampe per consentire l'accesso ad alcuni monumenti. In alcuni casi, come per l'ingresso della chiesa di Santa Maria della Spina, oltre al raccordo del sagrato alla strada, si è garantito l'accesso alla chiesa con un sistema tecnologico di piattaforma elevatrice a scomparsa (Fig. 2). Una soluzione che, seppur in armonia con la pavimentazione esistente e con

14 Per quanto concerne le norme sui PEBA solo cinque regioni si sono attenute alla legge n. 41/1986 e sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Veneto. Di RUOCCO 2018, p. 3.

15 Per la città di Arezzo "l'analisi dell'accessibilità e fruibilità sia dei percorsi che degli edifici è stata realizzata definendo una serie di supporti capaci di contenere le informazioni raccolte secondo tre gruppi di informazioni principali, le tipologie, le facilitazioni e i conflitti uomo ambiente. La lettura così ha assunto la connotazione del Rilievo Ambientale, ovvero di una metodologia di raccolta dati, in grado di sviluppare conoscenza relativamente al rapporto utente-oggetto. Così, accanto alla lettura delle canoniche barriere architettoniche, è stata verificata l'esistenza delle barriere d'uso e di tutto quel patrimonio di informazioni necessarie a muoversi e utilizzare le componenti dello spazio antropizzato". MARZI 2009, pp. 62-63.

l'ingresso laterale del prospetto principale della chiesa, dimostra che non è sempre possibile adottare un solo accesso per tutti e che l'inserimento di strumenti tecnologici a volte è obbligatoria.

Un ulteriore esempio è quello della città di Venezia, per la quale esiste dal 2003 un Ufficio EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche), che nell'attuazione del PEBA, in accordo con la Soprintendenza, ha adottato soluzioni che mettono in campo il mondo della tecnologia informatica parallelamente alla realizzazione di una mappa di Venezia accessibile. Si è realizzato un sistema per la mobilità e una guida per vedenti e non vedenti in ambienti turistici e museali al fine di valorizzare il patrimonio culturale, dare autonomia, sviluppare marketing di prossimità, attraverso una rete di *beacon ble*, un'apposita applicazione ed una piattaforma di gestione. Al tempo stesso il lavoro è andato avanti anche con la realizzazione di: rampe, gradini agevolati, strutture componibili, un lavoro per l'eliminazione delle barriere percettive, ecc (Fig. 3). La città di Venezia risulta essere tra gli esempi più interessanti anche in relazione al complesso problema degli itinerari urbani strettamente legati al superamento dei ponti¹⁶. Se negli anni Ottanta l'inserimento del dispositivo meccanico sembrava essere l'unica soluzione, nel tempo la verificata inadeguatezza dell'espedito tecnico ha fatto optare per la progettazione del "gradino agevolato"¹⁷.

Si tratta di una sperimentazione che dimostra l'esigenza, nei casi di un intervento sul costruito storico, di progettare un'alternativa ai più semplici dispositivi tecnologici e soluzioni progettuali che si configurino come deroghe alla normativa di superamento dell'accessibilità¹⁸. Un esempio, quindi,




Fig. 2. Pisa, Santa Maria della Spina, tavola del PE.B.A. del comune di Pisa, *Una città per tutti*. Intervento per la realizzazione di una piattaforma elevatrice per l'accesso alla chiesa di Santa Maria della Spina (in *Progetto paese città accessibili a tutti, buone pratiche delle città accessibili a tutti. Peba del centro storico. Una città per tutti. Pisa*, INU casa, ottobre 2017).

16 TATANO 2018.

17 COMUNE DI VENEZIA 2011.

18 La deroga, nel caso di beni tutelati, è regolata dal D.P.R. 503/1996, in particolare dall'art. 19 *Deroghe e soluzioni alternative*. La deroga è un istituto che si configura proprio per la sua caratteristica di eccezionalità, difficile da gestire sia per la Soprintendenza che dal progettista.

che si configura come volontà di trovare nel progetto architettonico, che mette in prima linea la conservazione della fabbrica, una soluzione efficace a garantire la massima accessibilità raggiungibile. In questo senso è bene ricordare la riflessione di Alberto Arenghi che, proprio sul caso Venezia scrive: “Le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale [...] riprendono il concetto di soluzione alternativa [...] Si tratta dunque di soluzioni progettuali che vanno verso un miglioramento della situazione esistente, come peraltro accade in altri ambiti quali il miglioramento antisismico ad esempio”¹⁹.

Il caso veneziano è dunque interessante proprio perché affronta la necessità di ripensare il tema del superamento delle barriere architettoniche in relazione alle esigenze del restauro. D’altro canto, la normativa italiana per il superamento delle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989, n. 236) è pensata per le nuove costruzioni e si adatta con difficoltà al costruito storico vincolato. “Su questo punto delicato il legislatore introduce il concetto di soluzione alternativa, di miglioramento dell’accessibilità e, come nel caso della regione Veneto, di accessibilità equivalente”²⁰.

Questa presa di coscienza in concomitanza dell’anno europeo del patrimonio culturale, nel 2018, si riflette nelle valutazioni assunte per l’*Access City Award*, iniziativa dell’Unione Europea che premia



Fig. 3. Venezia, ponte Sechere, Progetto 2009, realizzazione dell’arch. Tobia Scarpa e ing. David Zannoner, quali vincitori del concorso di progettazione bandito dalla Direzione PEL-Ufficio EBA del comune di Venezia (TATANO 2018, pp. 246-251).

le città che attuano progetti di accessibilità. Per la prima volta un premio speciale, l’*Access City Special Mention Award 2019*, attribuito a quelle città che hanno mostrato un impegno per migliorare ed incrementare l’accessibilità al patrimonio culturale, è stato assegnato alla città di Viborg in Danimarca, per le città con più di 50.000 abitanti e alla città di Monteverde (AV) in Italia, per le città con meno di 50.000 abitanti. La piccola città di Monteverde non ha sviluppato un vero piano, ma ha realizzato progetti orientati all’accessibilità ed alla promozione del turismo per tutti, in un contesto di valore artistico, storico e paesaggistico. In particolare è stata trasformata parte della pavimentazione storica, utilizzando l’inserimento di percorsi tattilo-plantari per quattro chilometri, con un impianto tecnico-informatico basato sulla rete cablata, per consentire di connettersi ad una applicazione ed essere aiutati nel tragitto e avere contemporaneamente un’audio-descrizione (Fig. 4).



Fig. 4. Monteverde (Avellino), ingresso principale al castello. Prospettiva del percorso accessibile anche agli ipovedenti e ai non vedenti (dal manifesto dell’iniziativa comunale *Monteverde una città per tutti XI edizione, 2017*).

19 In relazione al complesso tema dell’accessibilità dei ponti nella città di Venezia e della specifica esigenza di deroghe per il costruito storico, rispetto alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, si veda ARENGHI 2013, pp. 90-95.

20 Ivi, p. 92.

Nel caso di Monteverde, malgrado l'onorificenza ricevuta, il grande tema della trasformazione delle pavimentazioni non riesce ad essere esemplare perché è difficile accostare una nuova geometria lineare come il percorso gommato ad una pavimentazione storica non regolare, con grandi spessori di malta e caratterizzata dal suo materiale lapideo. Nonostante questo, è indubbio che il tema dell'inserimento delle nuove pavimentazioni con l'integrazione delle nuove tecnologie a servizio dei percorsi guidati (realtà aumentata e la narrazione digitale), sia utile ad un'accessibilità diffusa e sia una delle sfide alle quali il restauro è chiamato a rispondere.

Nuove tecnologie per l'accessibilità

Esempi italiani e internazionali applicati in contesti specifici come i musei, gli scavi archeologici o gli itinerari tematici legati a parti del tessuto dei centri storici, evidenziano un'esigenza contemporanea di soluzioni progettuali legate all'architettura e al suo contesto. Ovvero una chiave di lettura nuova che si esprima con una sperimentazione che affianca all'accessibilità fisica anche quella senso-percettivo-cognitiva e digitale destinata alla moltitudine di fruitori.

In questi anni il tema dell'accessibilità per i beni culturali si è sviluppato su un binario parallelo a quello della ricerca tecnologica, soprattutto in campo informatico, migliorando le prospettive di una fruizione aperta alle diverse categorie di utenti e alle diverse disabilità. È il caso di osservare che la progettazione per l'accessibilità non può più limitarsi alle comuni tecnologie, ma la sua evoluzione si confronta con linguaggi innovativi, anche di tipo informatico, di partecipazione in fase di analisi, di progetto e di fruizione. Un uso delle nuove tecnologie in linea con una gestione contemporanea di bene culturale che si apre alla partecipazione, non solo dei visitatori ma anche della comunità di riferimento, che ne fanno il centro della propria azione. Una fruizione degli spazi e delle loro storie, anche in modo virtuale, con un'intensificazione "dell'informazione culturale" che diventa un processo in evoluzione che, oltre all'accessibilità fisica più classicamente intesa, soddisfa e dà spazio a nuove forme di fruizione partecipata, rappresentando così una prospettiva innovativa che consolida il progetto di restauro.

Il progetto della conoscenza del patrimonio culturale, che trova quindi spazio all'interno di queste nuove riflessioni nella disciplina, utilizza le tecnologie anche attraverso le narrazioni digitali con le loro possibilità di proposizione del progetto di restauro. Esse non sono un atto meccanico di raccolta e di esposizione dei dati, ma divengono parte del progetto di restauro che rende accessibile anche le storie dei valori materiali e immateriali stratificati di una fabbrica e del suo contesto. È così favorita una fruizione consapevole, troppo importante oggi per essere demandata esclusivamente all'ingegneria informatica o alla urbanistica.

Un progetto sperimentale attualmente in corso a Palermo, *I-Access (Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge)*, promosso nell'ambito di un programma Interreg Italia-Malta, riflette sui temi legati all'accessibilità per il centro storico, ragionando sull'importanza della progettazione per gli spazi connettivi²¹. Esso si applica in maniera comparativa, in due contesti fortemente stratificati come il centro storico di Palermo in Sicilia e La Valletta a Malta. La regione Sicilia, malgrado la sua notoria vocazione turistica legata fortemente al suo patrimonio culturale, non ha ad oggi sviluppato alcun piano e rari sono gli esempi virtuosi di sperimentazioni di accessibilità nei centri storici²².

21 Il progetto è realizzato dal partenariato composto dall'Università di Palermo-Dipartimento di Architettura (responsabile scientifico prof. Renata Prescia), il CNR-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, il Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana/Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, il Comune di Palermo/Ufficio città storica, l'Università di Malta, il Comune di La Valletta, la società privata Innovogy Ltd. PRESCIA 2017, pp. 49-59.

22 In Sicilia alcuni comuni si sono distinti per iniziative in cui si è dato spazio al tema dell'accessibilità fisica e culturale all'interno del centro storico. Si ricordano alcuni esempi come la città di Avola, che per il 2018/19 ha ricevuto la Bandiera Lilla, riconoscimento che viene assegnato con cadenza biennale ai comuni che si distinguono per il turismo accessibile. Un altro esempio è il comune di Gangi (Madonie) che, alle tavole braille con una breve descrizione dei punti d'interesse ha messo in funzione, per qualunque tipo di fruitore, delle audio-guide multilingue ad attivazione automatica GPS per la fruizione di 50 punti di interesse monumentale e paesaggistico dislocati dentro la parte più antica del centro storico.

Il progetto sposa pienamente le nuove politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, che integrano le esigenze di conservazione e di tutela con la piena fruizione da parte di qualsiasi tipo di utente, utilizzando il tema dell'accessibilità ampliata come valore aggiunto per la conservazione del patrimonio. Un'accessibilità fisica e culturale, con interventi di *urban exhibition* in linea con i principi fondamentali del Restauro e soluzioni progettuali che seguono lo spirito del "Design for All"²³, per raggiungere una fruizione consapevole della complessità dei luoghi e delle storie stratificate, come chiave di rilancio per i processi di valorizzazione necessari.

Il progetto sostiene la posizione culturale che mette al centro i valori dell'architettura storica e del suo contesto come parte integrante di una società in trasformazione, secondo proposte di uso compatibile e fruizione innovativa. Lo sviluppo di questo progetto si incardina fortemente su un dialogo continuo con le esigenze delle diverse utenze che potrebbero fruire di questa parte di centro storico, coinvolgendo svariati stakeholder, quali soggetti attivi e portatori di interessi reali, per meglio comprenderne le esigenze che dovrebbero guidare le proposte progettuali.

L'accessibilità fisica e culturale diventa quindi uno dei requisiti fondamentali dei modelli contemporanei che, nell'etica di una corretta progettazione inclusiva, realizzano progetti socialmente e culturalmente sostenibili. Perché ai tre pilastri della sostenibilità, economica, sociale e ambientale, oggi è necessario includere anche quello culturale, al quale in molti ancora non possono accedere. Il progetto sostiene l'idea che le criticità e le potenzialità dei centri storici possono attivare linee di sviluppo progettuale nel rispetto delle proprie storie materiali e immateriali, attraverso i legami con l'economia della condivisione, con i mondi del lavoro, con il *welfare*, con la *digital social innovation* e con la rigenerazione urbana, considerando il patrimonio culturale come un volano di integrazione e sviluppo della società contemporanea (Fig. 5).

Obiettivi e conclusioni

Se la legge, che obbliga le amministrazioni comunali a predisporre i PEBA è certamente utile a sancire il diritto imprescindibile dell'accessibilità per tutti i cittadini, sarebbe però auspicabile che prevedesse l'obbligo di un'integrazione con gli altri strumenti urbanistici, soprattutto rispetto alla progettazione per i centri storici. Essa inoltre dovrebbe richiedere una maggiore e più mirata analisi in relazione alle condizioni di peculiarità storico-artistiche e economico-sociali proprie dei centri storici e indirizzare le soprintendenze e i progettisti ad un adeguato confronto con le associazioni dei disabili.

Nel caso dei centri storici, il tema dell'accessibilità merita una chiarezza e un'indicazione legislativa più precisa, obbligando le amministrazioni a predisporre protocolli di analisi e indicazioni di lettura e valutazione, nel rispetto della materia esistente, nell'integrazione con gli altri strumenti urbanistici e con lo specifico obiettivo di un'accessibilità fisica e culturale diffusa, con soluzioni architettoniche contemporanee non necessariamente provvisorie o sminuenti dei valori monumentali e innovative.

Il restauro, d'altronde, è un'assunzione di responsabilità, non distruggere, conservare, rendere fruibile e trasformare, nel rispetto delle testimonianze materiali e immateriali, è un contributo alle esigenze di sostenibilità, requisito fondamentale dei modelli contemporanei nell'etica di una corretta progettazione inclusiva. L'accessibilità in un contesto storico è qualcosa di più articolato rispetto alla sistemazione di una rampa provvisoria o di un elemento tecnologico collocato senza nessuna valutazione progettuale. Il tema della trasformazione, in genere dell'aggiunta, è quindi il tema chiave, a cui il restauro deve dare delle risposte anche attraverso una ulteriore riflessione sui PEBA, che dovrebbero considerarsi soluzioni integrate a scala urbana e architettonica²⁴.

23 "Design for All" sinonimo di *Inclusive Design* o *Universal design*, è un concetto che nasce negli anni Ottanta del Novecento, ad indicare la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti senza la necessità di ausili speciali. ARENGHI 2007; con particolare riferimento a DELLA TORRE, PRACCHI, TRECCANI 2007, pp. 187-224.

24 Sul tema dell'aggiunta nel progetto di restauro si veda ARENGHI, PANE 2016, pp. 59-66.



Fig. 5. Palermo, chiesa di Santa Maria la Nova, progetto per l'accessibilità alla chiesa. Il monumento rientra tra i temi del progetto I-ACCESS, Interreg Italia Malta, responsabile scientifico prof. Renata Prescia (da Tesi di laurea di Daniele Carollo, Relatori Renata Prescia, Aldo Accardi, a.a. 2015-16, LM4 Architettura).

Bisogna, quindi, pensare ad un aggiornamento della legge in funzione dell'importante contributo metodologico già dato dalle linee guida del 2008, delle trasformazioni sociali in atto e della domanda di servizi votati al turismo culturale e all'evoluzione delle nuove tecnologie, nuova frontiera per una accessibilità fisica e culturale, diffusa.

Una legge sui PEBA distinta per i centri storici, che obbliga l'integrazione ai piani particolareggiati, diventerebbe uno strumento trasversale, di analisi e verifica dei monumenti, necessaria anche per educare ad una cultura del restauro nella garanzia dell'accessibilità, sempre più indispensabile per una città moderna della quale il patrimonio storico è linfa vitale.

Zaira Barone, Università degli Studi di Palermo, zaira.barone@unipa.it

Referenze bibliografiche

AGOSTIANO *et al.* 2008

M. AGOSTIANO, L. BARACCO, G. CAPRARA, A. PANE, E. VIRDIA (a cura di), *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*, Gangemi, Roma 2008

ARENGHI 2007

A. ARENGHI (a cura di), *Design for All. Progettare senza barriere architettoniche*, Utet, Torino 2007

ARENGHI 2013

A. ARENGHI, *Venezia, accessibilità dei ponti*, in «Ananke», 2013, 69, pp. 90-95

ARENGHI, PANE 2016

A. ARENGHI, A. PANE, *L'aggiunta nel progetto di restauro per l'accessibilità del patrimonio culturale*, in «Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment», 2016, 12, pp. 59-66

BARTOLOMUCCI, GIANNATTASIO 2009

C. BARTOLOMUCCI, C. GIANNATTASIO, *Il conflitto tra accessibilità e fruizione nel progetto di conservazione*, in «Recupero e Conservazione», 2009, 89, pp. 38-49

BELLINI 1998

A. BELLINI, *La pura contemplazione non appartiene all'architettura*, in «Tema», 1998, 1, numero monografico *Le barriere architettoniche del restauro*, pp. 2-4

COMUNE DI VENEZIA 2011

COMUNE DI VENEZIA, DIREZIONE PEL - UFFICIO EBA, SOPRINTENDENZA PER I BB.AA. PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI VENEZIA E LAGUNA, *Il gradino agevolato come soluzione tecnica alternativa*, Venezia 2011

DELLA TORRE, PRACCHI, TRECCANI 2007

S. DELLA TORRE, V. PRACCHI, G. P. TRECCANI, *Accessibilità ed edifici antichi*, in A. Arengi (a cura di), *Design for All. Progettare senza barriere architettoniche*, Utet, Torino 2007, pp. 187-224

GRECO 2018

G. M. GRECO, *L'accessibilità culturale come strumento per i diritti umani di tutti*, in G. Cetorelli, M. R. Guido (a cura di), *Il patrimonio culturale per tutti. Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità* (Quaderni della valorizzazione IV), Direzione Generale Musei, Roma 2018, pp. 97-105

LEONARDI 2001

M. LEONARDI (a cura di), ICF, *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, O.M.S. – Organizzazione Mondiale Della Sanità, versione italiana, Erickson, Ginevra 2001, p. 20

MARZI 2009

L. MARZI (a cura di), *Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche: l'esperienza toscana, un approfondimento su alcuni dei PEBA realizzati sul territorio*, «Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, TeMa Lab», giugno 2009, pp. 59-66

MUSSO 2011

S. F. MUSSO, *Per un insegnamento integrato del progetto della città esistente*, in F. Toppetti (a cura di), *Paesaggi e città storica. Teorie e politiche del progetto*, Alinea, Firenze 2011, pp. 147-151

OSANNA, PICONE 2018

M. OSANNA, R. PICONE (a cura di), *Restaurando Pompei. Riflessioni a margine del Grande Progetto*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2018

PICONE 2014

R. PICONE, *Pompei Accessibile. Per una fruizione ampliata del sito archeologico*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2014

PRESCIA 2016

R. PRESCIA, *Modelli e approcci innovativi di restauro urbano e architettonico*, in R. Prescia e F. Trapani (a cura di), *Rigenerazione urbana, innovazione sociale e cultura del progetto*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 19-30

PRESCIA 2017

R. PRESCIA, *Comunicare il restauro*, in FIORANI (coordinamento), *RICerca/REStaurato. Sezione 4: Valorizzazione e gestione delle informazioni*, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 867-877

RUOCCO 2018

G. DI RUOCCO (a cura di), *Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche: un approccio integrato alla progettazione*, Franco Angeli, Milano 2018, p. 3

TATANO 2018

V. TATANO, *Atlante dell'accessibilità urbana a Venezia*, Anteferma edizioni, Venezia 2018

TRECCANI 1998

G.P. TRECCANI, *Barriere architettoniche e tutela del costruito*, in «Tema», I, *Le barriere architettoniche del restauro*, 1998, pp. 9-13

VOLPE 2016

G. VOLPE, *Un patrimonio italiano: Beni culturali, paesaggio e cittadini*, Utet, Novara 2016, pp. 35-36

Accessibility and fruition of historical centres: an opportunity for the Restoration

Keywords: accessibility, historical centre, legislation, information technology

The contribution aims to analyze the theme of accessibility in historical centers, with particular reference to Italian law and operational practice, developing critical aspects emerging with the evolution of the concept of accessibility, which today has a broader meaning than the still active law.

In Italy, the orientation dictated by the 2008 Guidelines was fundamental, because Guidelines outlined an ethical horizon and a methodological approach in the operational practice of restoration, far from the logic of the Design Manual or pre-packaged solutions. However, it should be noted that, in restoration, design for accessibility must be an issue to be analyzed on an urban scale and monuments must be considered as part of a system.

Furthermore, accessibility cannot be confined anymore by standard technologies. Evolution of accessibility matches with innovative languages, also IT type of language, in some alternative cases and perfectly in line with a contemporary vision of cultural heritage, that is framed in a context of urban relations and historic places and monuments even distant from each other. It is an evolving process that, in addition to the most developed and shared concept of physical accessibility, must generate satisfaction and give space to new forms of cultural use of monuments, representing an innovative perspective that can consolidate the restoration project.

Italian and international examples were applied in different contexts such as museums, archaeological excavations or in historical centers with thematic itineraries. They began an experimental phase that combines physical accessibility with sense-perceptive-cognitive and digital.

Maria Agostiano, Daniela Concas

Beni culturali accessibili: una sfida aperta tra conservazione, normative e aspettative sociali

Parole chiave: barriere architettoniche, fruizione, valorizzazione, architettura religiosa, architettura fortificata

Introduzione

L'adeguamento funzionale delle architetture storiche è tra i temi più discussi nell'ambito del dibattito sul restauro contemporaneo: come salvaguardare e valorizzare i caratteri storico-formali propri di un contesto storico e allo stesso tempo poterlo trasformare per adattarlo alle necessità di una società orientata verso un progresso sempre più tecnologico. Fino a che punto si possono contemperare le spesso opposte esigenze di conservazione e d'innovazione?

Nuovi approcci normativi e continui progressi tecnologici hanno portato negli ultimi anni alla predisposizione di numerosi documenti e linee guida con l'intento di ricondurre interventi, considerati meramente 'tecnici', nell'ambito dei principi fondamentali del restauro: minimo intervento, compatibilità, reversibilità, ecc.

Se tale approccio ha portato a risultati di notevole rilievo in alcuni settori come il consolidamento strutturale e il miglioramento sismico o la protezione in caso d'incendio, un discorso diverso va fatto per quanto attiene il tema dell'accessibilità, di grande attualità con una ampissima produzione di pubblicazioni e manuali¹. In questo caso, infatti, gli interventi da eseguire non incidono solo sulle caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture esistenti, ma anche, e soprattutto, sulla fruizione stessa dei beni.

Quest'ultimo aspetto, apparentemente scontato, è spesso completamente ignorato. Nella presentazione d'interventi sull'accessibilità, sia nell'ambito degli insegnamenti universitari sia in quello dei convegni o dei corsi di formazione professionali, l'attenzione è quasi sempre incentrata sugli aspetti meramente tecnici (parametri dimensionali, materiali, impatto visivo, ecc.) e raramente è posta sull'incidenza di tali operazioni sulla fruizione del sito su cui si interviene e, quindi, sulla sua valorizzazione. Esempio tipico è l'inserimento di un ascensore in un edificio storico: la soluzione ottimale è quasi sempre considerata quella che garantisce il minor impatto visivo del nuovo elemento in termini di localizzazione o di scelta dei materiali, mentre saltuariamente è valutato lo stravolgimento che tale scelta può comportare rispetto a quelli che sono i percorsi 'storici' all'interno del complesso monumentale e che determinano la gerarchia funzionale degli spazi originari, le visuali e le prospettive, nonché il rapporto con il contesto circostante. Entrare, come spesso viene proposto, da ingressi posteriori o defilati porta all'incomprensione dello spazio architettonico originario e allo sminuimento dell'edificio storico condizionandone la comprensione e valorizzazione.

Secondo la definizione normativa per accessibilità si deve intendere "la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia"².

Un luogo d'interesse culturale non è tuttavia solo uno spazio 'fisico' da percorrere in autonomia e sicurezza. A ogni bene culturale sono sempre associati dei valori simbolici di carattere artistico, storico,

1 Vedasi in particolare il D.M. 28 marzo 2008 "Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale".

2 D.M. 236/1989, art. 2, p.to G.

etnoantropologico e, alle volte, spirituali, che lo hanno reso degno di tutela in quanto ‘testimonianza avente valore di civiltà’ e che di fatto lo differenziano rispetto all’edilizia, nuova o ‘esistente’, alla quale è genericamente indirizzata la normativa tecnica.

È proprio la combinazione di questi due fattori – accessibilità ‘fisica’ e comprensione del valore culturale – che determina l’accessibilità di un sito storico al di là, e oltre, la cosiddetta ‘messa a norma’. Nei paragrafi che seguono si espongono alcune riflessioni sulle criticità, connesse con il sottovalutare tali aspetti nell’ambito di un progetto per l’accessibilità, partendo da due tipologie specifiche di beni culturali che nascono storicamente all’opposto come ‘apertura e chiusura’ verso l’esterno: l’architettura religiosa, che per antonomasia è accoglienza e che più di ogni altra combina valori estetico-formali con quelli simbolico-spirituali, e l’architettura fortificata, in cui oggi ci si trova di fronte al paradosso ‘etico’ di rendere accessibile strutture nate per essere volutamente e il più possibile inaccessibili.

M.A., D.C.

L’architettura religiosa

L’edificio-chiesa è esplicitato dallo spazio, definito dalla relazione tra architettura, arte e funzione liturgica³, e dal tempo, animato da movimenti, gesti, preghiere, musiche, canti, silenzi, ecc. dei fedeli durante i riti religiosi e delle persone durante le visite culturali. Quindi, nelle chiese, più che negli altri edifici, è evidente il rapporto spazio-tempo espresso nel sistema degli accessi e dei percorsi. Infatti, esiste un rapporto dinamico che lega il sagrato all’ingresso centrale, questo all’aula e da qui al presbiterio con l’altare al centro. Questo asse principale, in seguito, distribuisce i camminamenti verso le aree della devozione, del Battesimo e della Penitenza; connessioni che si rafforzano grazie all’impianto dell’organismo architettonico che ha comunque una direzione longitudinale e centrale, indipendentemente dalla tipologia della pianta, e che poi si articola nelle diverse zone celebrative.

Le chiese, poi, rappresentano i luoghi di riferimento per la collettività a scala urbana perché l’impianto dei centri storici è strutturato dalla loro posizione con relative piazze e prospettive stradali, a scala territoriale perché lo skyline delle città è definito anche dall’emergenze architettoniche ‘sacre’, a livello sociale in quanto i principali eventi connessi con la vita e la storia di una comunità sono in genere collegati con la presenza di edifici religiosi e, infine, a livello individuale poiché ognuno, anche se non credente, detiene un legame affettivo con una o più chiese in cui ha vissuto momenti significativi della sua esistenza.

L’accoglienza rappresenta la caratteristica principale della Chiesa. Le sue architetture ‘nobili’ sono dotate spesso in facciata di alte scalinate o molti gradini, questi ultimi previsti anche negli accessi laterali e all’interno per sottolineare alcune aree celebrative rispetto ad altre⁴. La riforma liturgica stabilita dal Concilio Vaticano II (1959-65) ha portato all’adeguamento delle chiese consacrate, realizzate prima del 1965, per la celebrazione rinnovata comunitaria, attiva e partecipata di tutti i fedeli⁵, comprendendo, se necessario, anche il superamento delle barriere architettoniche esterne e interne⁶.

La normativa italiana per i luoghi di culto prevede che sia accessibile ai fedeli almeno una zona per assistere alle funzioni religiose mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe⁷ e che sia possibile una deroga qualora gli adeguamenti interferiscano con i valori storico-artistici dei

3 Aula, presbiterio, aree per la celebrazione del Battesimo e della Penitenza, ecc.

4 Il Concilio di Trento (1545-63) è il precedente momento storico di ‘adeguamento’ delle chiese, di cui il card. Carlo Borromeo è promotore indicando una serie d’interventi architettonici, BORROMEO 1577.

5 CONCILIO VATICANO II 1963; COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA 1996; CONCAS 2018b.

6 AGOSTIANO *et al.* 2009, in particolare n. 3.4 *Luoghi di culto* pp. 155-160; ARENGHI 2003; ARENGHI, TRECCANI 2016; COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA 1996, n. 59, lett.re a e f; CONCAS 2018a, pp. 370-371; PANE 2018. Le riflessioni di questo contributo scaturiscono dall’indagine effettuata sullo *status quo* di 900 chiese italiane ed europee.

7 D.M. 236/1989, art. 3.4, lett. d e art. 5.4.

beni vincolati suggerendo in tal caso d'inserire opere provvisoriale o apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture⁸.

Generalmente, per superare i dislivelli in facciata si predilige a priori l'accessibilità tramite l'ingresso laterale, se presente, o ambienti secondari inserendo, se necessario, dei presidi tecnici; tale soluzione rappresenta la scelta più facile, meno invasiva e più decorosa per la salvaguardia del prospetto monumentale. Entrare lateralmente o attraversando locali accessori però, altera la percezione dello spazio architettonico sacro in quanto, come sopraddetto, non si usufruisce del percorso principale longitudinale, il che porta all'incomprensione del luogo sacro e alla perdita dei valori storico-architettonici e simbolico-spirituale dell'edificio⁹. Influisce, inoltre, negativamente sulla possibilità di poter vivere in pieno le funzioni religiose da parte di persone con disabilità sia a livello sociale, per esempio durante le processioni per la festa patronale, sia personale, per esempio in occasione del proprio matrimonio, impedendo loro di potere entrare in chiesa dall'ingresso principale e percorrere la navata centrale.

Pertanto, la posizione in facciata di raccordi o rampe per superare piccoli-medi dislivelli e permettere l'entrata centrale rappresenta senz'altro la scelta più indicata anche perché incide pochissimo sulla percezione del prospetto principale al di là della configurazione estetico-strutturale dell'elemento moderno, fisso o removibile. Le possibilità vanno da un'aggiunta minima prevista dove il dislivello è minore e progettata nella compagine architettonica del sagrato come a San Giuseppe a via Telesio a Roma o addossata al prospetto laterale come alla Cattedrale di San Lorenzo a Grosseto (Fig. 1) oppure al disegno completo dello stesso come a Santa Maria *Regina Pacis* a Fiuggi (FR) (Fig. 2) fino all'inserimento di una rampa appoggiata alle strutture storiche come avviene nella maggioranza dei casi. In contesti



Fig. 1. Grosseto (Italia), Cattedrale di San Lorenzo (foto Nadalin).

8 D.P.R. 503/1996, art. 19, c. 3 e D.P.R. 380/2001 art. 82.

9 CONCAS 2018b, pp. 71-73 e 153-157.



Fig. 2. Fiuggi (FR, Italia), Santa Maria Regina Pacis (foto Nadalin).



Fig. 3. Veroli (FR, Italia), Basilica Abbiale di Ss. Giovanni e Paolo o Abbazia di Casamari (foto Nadalin).

storici l'inserimento di una rampa può in molti casi risultare alquanto complesso anche per la mancanza di spazi adeguati considerando che, per essere facilmente percorribile anche da persone disabili, deve avere una pendenza compresa tra il 5 e l'8%. In questi casi o in presenza di dislivelli di maggiore entità, l'unica soluzione tecnicamente applicabile consiste nell'installazione di un impianto meccanizzato.

Raramente, un'alternativa valida è l'installazione di una piattaforma elevatrice, che presuppone il taglio dei gradini storici come è stato fatto a Sint-Nicolaaskerk ad Amsterdam oppure la possibilità di rimuovere la pavimentazione antistante come a Santa Maria della Spina a Pisa. Al contrario, la collocazione di un ascensore per superare i dislivelli maggiori spesso risulta invasiva andando nel 'migliore' dei casi ad ancorarsi alle strutture storiche o nel peggiore a tagliarle e interferendo visivamente con gli apparati decorativi come a Notre-Dame de Fourvière a Lione dove è stato inserito in una cappella laterale; mentre è accettabile quando è posto isolato all'esterno della chiesa come per esempio all'Abbazia di Casamari a Veroli (FR) al quale si accede con una rampa di lieve

entità accostata al muro di cinta del sagrato dietro al quale si trova l'ascensore¹⁰ (Fig. 3).

Sporadicamente si propongono agevolazioni per la fruizione del presbiterio necessarie per permettere sia ai fedeli di recarsi all'ambone sia al sacerdote di accedere all'area per la celebrazione della Messa, qualora anch'esso disabile come al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa o a San Martín a Siviglia; interventi a volte difettosi dal punto di vista funzionale, ma almeno apprezzabili per avere affrontato la questione. Altrettanto di rado si predispongono un altare di altezza adeguata e aperto nel retro per consentire al celebrante disabile di avvicinarsi e di svolgere comodamente le funzioni religiose come al *Corpus Christi* a Londra¹¹.

Un tema particolarmente sensibile soprattutto nelle basiliche e nei santuari è l'accessibilità alle aree devozionali. Per esempio, a Sant'Antonio a Padova si colloca un sistema di rampe per avvicinarsi all'Arca del Santo e per entrare alla Cappella del Tesoro oppure a Santa Corona a Vicenza un servoscala per accedere alla cripta; in linea generale questi interventi sono sicuramente corretti dal punto di vista funzionale, ma spesso risultano discutibili per il forte impatto che hanno sul contesto storico-architettonico.

10 AGOSTIANO *et al.* 2009, pp. 156-157.

11 CONCAS 2018b, pp. 89-91, 167-169 e 181-184.

Infine, l'accessibilità del campanile, della cupola e delle coperture specie delle cattedrali risponde a esigenze di carattere turistico più che culturale e culturale. Per superare questi considerevoli dislivelli l'inserimento di un impianto di risalita meccanizzato è l'unica soluzione tecnica praticabile. L'opportunità di un intervento così invasivo implica una valutazione attenta 'caso per caso' e soprattutto la 'rinuncia doverosa' come per il Duomo di Milano.

In conclusione, anche l'accessibilità a una 'utenza ampliata' rientra a pieno titolo negli interventi di restauro delle chiese. Il percorso metodologico da seguire per le valenze storico-artistiche e religiosospirituali che le architetture religiose testimoniano richiede sempre la conoscenza approfondita dell'edificio. Questa rappresenta il punto di partenza per definire soluzioni studiate 'ad hoc', minime, modificabili, riconoscibili e rispettose dell'autenticità del testo originario e per restituire la lettura più 'corretta' della configurazione spaziale storica. In questo modo, come è stato fatto nei secoli passati, si definirà una nuova fase del processo di trasformazione della chiesa, opera architettonica aperta.

D.C.

L'architettura fortificata: rendere accessibile l'inaccessibile

Le strutture fortificate, e i castelli in primo luogo, costituiscono nell'immaginario collettivo i luoghi culturali di maggior fascino, per il loro frequente collegamento con importanti personaggi o eventi storici, se non addirittura con miti e leggende.

Il territorio italiano è storicamente contrassegnato da varie strutture fortificate che ancora oggi caratterizzano paesaggi e centri urbani. Le strutture fortificate, progettate e costruite per ragioni di difesa e in funzione dell'arte militare della relativa epoca, hanno ormai da qualche secolo perso la loro funzione principale, rimanendo in molti casi in uno stato di disuso e costituendo spesso, per le dimensioni e la posizione, un elemento 'ingombrante' di difficile gestione. A fronte di costruzioni in buono o discreto stato di conservazione che, pur mutando la loro originaria destinazione d'uso, hanno comunque mantenuto un ruolo di riferimento a livello urbano o paesaggistico, si riscontrano molte realtà meno visibili, tracce di insediamenti ormai riconoscibili con difficoltà in contesti urbani che ne hanno negato l'impianto, o in cui lo stato di abbandono ne sta progressivamente cancellando la memoria¹².

Rispetto all'architettura religiosa, le strutture difensive costituiscono un caso diametralmente opposto dal punto di vista dell'accessibilità, se non addirittura paradossale, considerando che si tratta di architetture per le quali l'inaccessibilità è stata il requisito fondamentale alla base della loro stessa realizzazione.

Per questi siti il tema della fruizione pubblica può, di conseguenza, apparire di non facile, se non impossibile, soluzione, considerando in particolare le criticità connesse con la pedonalità in luoghi spesso impervi per loro stessa natura, che mettono a dura prova non soltanto le possibilità fisiche degli anziani, dei bambini e dei disabili, ma anche quelle di persone con particolari doti atletiche. Allo stesso tempo lo stato di rudere che caratterizza molte di queste strutture fa sì che si generi uno stretto legame con il territorio naturale circostante con il rischio che qualsiasi intervento 'contemporaneo' si configuri come una pericolosa alterazione di tale equilibrio.

È importante, pertanto, che l'intervento di restauro permetta di mettere in atto un corretto processo di riappropriazione del sito che, pur attraverso un nuovo ruolo, mantenga vivo e autentico lo 'spirito del luogo'.

È evidente che nel caso delle strutture difensive, il tema dell'accessibilità si incentra soprattutto sul superamento dei dislivelli, sia a scala urbana che edilizia. Aspetto che, in considerazione delle dimensioni proprie delle strutture fortificate, nonché della morfologia naturale dei luoghi di insediamento,

12 FORAMITTI, LUSSO 2014; GAZZOLA 1965.

volutamente impervi, può essere risolto quasi esclusivamente con il ricorso a sistemi meccanizzati di risalita.

La volontà di mantenere intatto il contesto naturale, ha portato in molti casi a ricercare soluzioni poco invasive, nascondendo i nuovi impianti in tunnel o pozzi (naturali o appositamente scavati) o, come nel caso del Castello Cruyllas di Calatabiano (CT), realizzando il sistema di risalita (costituito in questo caso da un ascensore inclinato) alle ‘spalle’ del castello stesso. Il risultato è lo sradicamento della struttura storica dal suo contesto naturale: si arriva alle porte del castello senza avere la minima idea del percorso originario di accesso, elemento fondamentale per comprendere le scelte strategiche che hanno portato a realizzare la struttura proprio in quel luogo e con quella specifica conformazione. Ben diversa è stata, ad esempio, l’idea progettuale alla base dell’intervento sul Forte di Bard in Valle d’Aosta. Per superare il dislivello esistente tra il fondovalle e la struttura edificata, pari a poco più di 100 m, sono stati inseriti sia degli ascensori ad andamento inclinato, nei primi due tratti, sia con percorso verticale, nell’ultimo tratto; le stazioni di arrivo degli ascensori sono dei parallelepipedi trasparenti e la cabina degli ascensori è a sua volta un parallelepipedo in cristallo montato su un supporto in acciaio inox di colore rosso (*Fig. 4*)¹³. L’uso di strutture vetrate ha ridotto notevolmente l’impatto visivo dei nuovi impianti che si sviluppano comunque parallelamente al tortuoso percorso naturale di accesso. Come osservano Alberto Arengi e Mariachiara Bonetti: “l’approccio sistematico utilizzato per questo significativo esempio introduce un tema fondamentale: ‘l’attacco al castello’ si è attuato risolvendo le questioni relative all’accessibilità (a volte veri e propri rebus), senza perdere di vista il complesso sistema di relazioni, fisiche e immateriali, con il luogo”¹⁴.

Altrettanto significativo l’intervento per la Sacra di San Michele in Val di Susa (TO), imponente complesso abbaziale fortificato di epoca romanica costruito a strapiombo sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano e sicuramente tra i siti più impraticabili che si possano immaginare¹⁵. Il suggestivo percorso di visita, strettamente connesso con la morfologia del paesaggio circostante, è stato reso accessibile anche alle persone disabili, tramite un sistema di passerelle e tre ascensori nascosti nel cuore della montagna o dietro gli arconi in muratura a sostegno del convento (*Fig. 5*). Come osserva



Figg. 4a-4b. Bard (AO, Italia), Forte di Bard (foto Arengi).

13 Progetto di Giuseppe Cacoza, Politecnica Soc. Coop., Maurizio De Vita; CACOZZA 2012.

14 ARENGI, BONETTI 2018, p. 170.

15 Il progetto “Opere per l’accessibilità, la sicurezza e la conservazione della Sacra di San Michele, conservazione e consolidamento dei ruderi del Monastero Nuovo e della torre della Bell’Alda” (1998-2008) è stato redatto da Gianfranco Vinardi e Carlo Vinardi con la consulenza per le metodologie di restauro di Luciano Re e Maria Grazia Vinardi.



Figg. 5a-5b. Val di Susa (TO, Italia), Sacra di San Michele (foto Pane).

Valeria Pracchi “l’accesso alla Sacra è storicamente impervio e tale difficoltà di ascesa rappresenta un elemento simbolico da mantenere nella sua peculiarità [...] perciò anche il nuovo percorso si articola come una progressiva conquista di livelli e di parti del monumento fino ad oggi poco accessibili”¹⁶. Alcune riflessioni, infine, anche sull’intervento per il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto (CN)¹⁷, caratterizzato da una pianta trapezoidale, rinforzata da tre torri agli angoli; una quarta torre fu abbattuta durante l’assedio spagnolo del 1639. L’imponente complesso è stato strappato allo stato di abbandono in cui versava da anni grazie a un innovativo intervento di restauro e adeguamento funzionale, che vede nella ‘ricostruzione’ della quarta torre mancante l’elemento di maggiore impatto. La torre ‘tecnologica’, come è stata definita dagli stessi progettisti, permette, attraverso un linguaggio formale contemporaneo e l’utilizzo di materiali originali (struttura in acciaio rivestita da pannelli di legno) di riottenere la completezza formale della struttura e allo stesso tempo di risolvere il problema dell’accessibilità concentrando nel nuovo volume il sistema dei collegamenti verticali (scala antincendio con ascensore vetrato al centro oltre ai servizi igienici). Come osservano Andrea Pane e Alberto Arenghi: “pur non denunciando apertamente la sua funzione, la nuova torre si propone dunque come un’aggiunta compatibile, necessaria per migliorare la fruizione del castello e, dunque, la sua conservazione, senza tuttavia perseguire uno spiccato contrasto con la preesistenza ma, al contrario, integrandosi nel contesto”¹⁸.

M.A.

16 DELLA TORRE, PRACCHI, TRECCANI 2007, p. 219; PANE 2018.

17 Progetto dagli architetti Massimo Armellino e Fabio Poggio (2009).

18 ARENGHI, PANE 2016, p. 61.

Conclusioni

L'estrema attenzione che in genere viene posta nel cercare di bilanciare le disposizioni normative con i principi teorici del restauro, porta spesso a dimenticarsi il motivo per cui l'intervento stesso venga realizzato. Questo aspetto è particolarmente evidente nel caso degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche in contesti storici. La ricerca di soluzioni tecnicamente funzionali, ma allo stesso tempo di minimo impatto, porta spesso a espedienti strategici che stravolgono la chiave di lettura del bene storico.

La fruizione del patrimonio culturale nelle migliori condizioni di autonomia e sicurezza per tutti, e non solo per le persone disabili, non è solo un mero obbligo normativo, ma parte essenziale della sua valorizzazione e quindi della ragione della sua tutela. In questo senso le disposizioni normative devono essere accolte come dei requisiti minimi da migliorare per realizzare interventi in cui gli aspetti estetico-formali sappiano affiancarsi a quelli funzionali, privilegiando, rispetto a un approccio meramente prescrittivo, una logica esigenziale e prestazionale, che prenda in considerazione sia la realtà 'materica' che quella 'simbolica' propria di un contesto monumentale.

A tal fine è necessario, da una parte disporre di provvedimenti normativi che prediligano un approccio 'flessibile', nell'ottica della ricerca di soluzioni che tengano conto delle specifiche caratteristiche di ciascun contesto storico – e questa, per fortuna, sembra la strada intrapresa negli atti di più recente emanazione e la normativa sul superamento delle barriere architettoniche è un buon esempio in tal senso – dall'altra che gli aspetti più tecnici connessi con l'adeguamento funzionale delle strutture storiche rientrino anch'essi a pieno titolo nel dibattito sui principi teorici del restauro contemporaneo. Riprendendo le parole di Alberto Arengi “non si può costruire un'autostrada che porti alla cima del Monte Bianco perché tale realizzazione restituirebbe 'qualcosa' che non è più il Monte Bianco”¹⁹. Tanto meno ha senso realizzare un ascensore che porti in cima alla torre pendente di Pisa, perché la Torre di Pisa è qualcosa di diverso da un bel panorama – che è l'unica cosa che, in questo caso, un ascensore può restituire. È, pertanto, indispensabile non avere paura di entrare in chiesa dall'ingresso principale o di espugnare il castello, perché è questa la loro vocazione ed è questo che l'intervento di restauro deve restituire²⁰.

M.A., D.C.

Maria Agostiano, Libera professionista, maria.agostiano@tiscali.it
Daniela Concas, 'Sapienza' Università di Roma, daniela.concas@uniroma1.it

Referenze bibliografiche

AGOSTIANO *et al.* 2009

M. AGOSTIANO, L. BARACCO, A. PANE, E. VIRIDIA, F. VESCOVO (coordinamento), *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*, pubblicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, Gangemi Editore, Roma 2009

ARENGHI 2003

A. ARENGHI, *L'adeguamento finalizzato all'accessibilità*, in S. Della Torre, V. Pracchi, *Le chiese come beni culturali. Suggerimenti per la conservazione*, Electa, Milano 2003, pp. 90-99

ARENGHI, BONETTI 2018

A. ARENGHI, M. BONETTI, *Attacco al Castello: accessibilità alle strutture fortificate. Il caso del colle Cidneo e il castello di Brescia*, in «ArcHistoR», V, 2018, 10, pp. 162-207

19 ARENGHI, BONETTI 2018, p. 163.

20 Si ringraziano il dott. Roberto Nadalin per il suo contributo fotografico nella ricerca in corso sulle architetture religiose e i professori Alberto Arengi e Andrea Pane per lo stimato confronto e la documentazione fotografica fornita per le fortificazioni.

ARENCHI, PANE 2016

A. ARENGHI, A. PANE, *L'aggiunta nel progetto di restauro per l'accessibilità del patrimonio culturale/The addition in conservation project for the accessibility to cultural heritage*, in «Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment», 2016, 12, pp. 57-64

ARENCHI, TRECCANI 2016

A. ARENGHI, G. P. TRECCANI, *Different Design Approaches to Accessibility to Cultural Heritage: a Decalogue*, in A. Arengi, I. Garofolo, O. Sormoen, *Accessibility as a Key Enabling Knowledge for Enhancement of Cultural Heritage*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 105-114

BORROMEO 1577

C. BORROMEO, *Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae. Libri II*, Milano 1577, ediz. M. Marinelli, F. Adorni, (a cura di), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000

CACOZZA 2012

G. CACOZZA, *Recupero e valorizzazione del complesso monumentale «Forte di Bard»*, in «Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment», 2012, 3, pp. 238-249

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA 1996

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica*, Milano 1996

CONCAS 2018a

D. CONCAS, *Miglioramento impiantistico e piena accessibilità*, in «Arte cristiana», numero monografico *Continuità di vita e mutamenti nelle chiese, antiche moderne*, M.A. Crippa, G. Carbonara (a cura di), Milano 2018, 908, pp. 364-371

CONCAS 2018b

D. CONCAS, *Vademecum per l'adeguamento liturgico dell'edificio-chiesa di culto cattolico*, Il Prato, Padova 2018

CONCILIO VATICANO II 1963

CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium, Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia*, Città del Vaticano 1963

DELLA TORRE, PRACCHI, TRECCANI 2007

S. DELLA TORRE, V. PRACCHI, G.P. TRECCANI, *Accessibilità ed edifici antichi*, in A. Arengi (a cura di), *Design for All. Progettare senza barriere architettoniche*, Utet, Torino 2007, pp. 189-224

FORAMITTI, LUSSO 2014

V. FORAMITTI, E. LUSSO (a cura di), *Fortificazioni, memoria, paesaggio*, Riassunti delle relazioni del *Convegno Scientifico in occasione dei cinquant'anni di attività dell'Istituto Italiano dei Castelli, 1964-2014* (Bologna, 27-29 novembre 2014), FORUM Editrice Universitaria Udinese, Udine 2014

GAZZOLA 1965

P. GAZZOLA, *Un patrimonio storico da salvare: i castelli*, in «Castellum», 1965, 1, pp. 7-16

PANE 2018

A. PANE, *Dispositivi di collegamento verticale*, in D. Concas, (a cura di), *Conservazione vs innovazione. L'inserimento di elementi tecnologici in contesti storici*, Il Prato, Padova 2018, pp. 91-106

Accessible cultural heritage: an open challenge between conservation, regulations and social expectations

Keywords: architectural barriers, public fruition, enhancement, fortified architecture, religious architecture

Public fruition of the Italian cultural heritage, according to Articles 3 and 6 of the “Code of the cultural heritage and the landscape” (D.Lgs. 22 January 2004, n. 24), is the institutional goal of the actions of safeguard and enhancement that engage the Ministry of Cultural Heritage and Activities. Guaranteeing accessibility to places of cultural interest is, therefore, a priority goal to put at the start of any conservation and enhancement intervention. Indeed not an easy task considering that the presence of architectural barriers characterizes practically all the archaeological, architectural, and landscape heritage that forms the cultural patrimony.

In this essay, some reflections are presented, starting from two specific types of cultural heritage characterized by an opposed open/close relationship to the surrounding context. The first one is the religious architecture, which is, by definition, hostile and which, more than any other, combines aesthetic-formal values with the symbolic-spiritual ones. The second one is the fortified architecture, in which we have the ‘ethical’ paradox of making accessible a structure that was born to be intentionally inaccessible.

Giovanna Battista, Emanuela Sorbo

Narrazioni digitali.

Nuovi strumenti culturali e creativi per l'inclusione sociale

Parole chiave: narrazioni digitali, beni culturali, inclusione sociale, turismo culturale, tutela

Definizioni in premessa

La 'narrazione digitale' è un tipo particolare di racconto. In ambito museale si utilizza questa locuzione per definire l'impiego della tecnologia digitale per la parte descrittiva dell'allestimento, in alcuni casi particolari, il mezzo digitale della narrazione diventa anche l'oggetto unico della manifestazione, come accade per le mostre multimediali.

L'ipertesto è stato il primo strumento digitale che ha cambiato il modo di trasmettere la conoscenza attraverso la narrazione e oggi, navigando in internet, sembra quasi impossibile trovare un testo semplice. Il livello della ricerca e quindi dell'apprendimento, è stato ampliato grazie alla possibilità di poter accedere a contenuti di approfondimento collegati ed immediatamente fruibili. L'evoluzione della tecnologia digitale offre di continuo nuovi dispositivi, il cui utilizzo sembra imprescindibile grazie alle possibilità di un approccio intuitivo, suggestivo e accattivante nelle forme. Come per ogni mezzo, si pone il problema dell'uso e del fine. Una meravigliosa narrazione digitale può essere tanto affascinante quanto priva di contenuti e potenzialmente dannosa se trasmette l'idea che la tecnologia e la riproduzione digitale possa essere sufficiente a sostituire un'opera d'arte originale. La narrazione digitale in ambito museale porta con sé anche neologismi quali l'aggettivo 'immersivo' per definire esperienze di visita così coinvolgenti da occupare tutti i livelli di percezione possibili.

Il problema della fruizione dei beni culturali è sempre stato sentito sia dagli enti che si occupano di patrimonio culturale, quale tematica da affrontare rispetto ai diversi livelli di accessibilità, sia dal legislatore (in questo caso si tratta quello italiano e internazionale), a livello normativo. La determinazione Unesco¹ relativa al riconoscimento di patrimonio dell'umanità, ne è una chiara dimostrazione: come tale, il patrimonio deve risultare accessibile a tutte le fasce di popolazione, senza distinzione di età, abilità o razza. Il problema della fruizione si pone su diversi livelli, quello relativo all'accessibilità allargata anche a persone diversamente abili e quello dell'accessibilità cognitiva e di comprensione da parte di persone di diverse culture. Il patrimonio culturale è un asse strategico per la soluzione o l'attenuazione dei conflitti di carattere nazionalistico derivanti dalla mancata conoscenza e accettazione delle diversità tradizionali e culturali delle molteplici etnie che, particolarmente in questa epoca, si trovano a migrare in varie parti del pianeta.

Indirizzi preliminari: diritto universale di accesso al bene culturale, dovere di disseminazione della conoscenza, modalità di fruizione contemporanea del "mettere in cultura"

La conservazione del patrimonio culturale è veicolata dalla conoscenza e dalla capacità di riconoscere un valore. Questo riconoscimento ha la finalità di consentire alla comunità di condividere un linguaggio comune ed avere dei punti di riferimento in temi complessi e stratificati quali l'identità, la memoria,

1 UNESCO 1972. In particolare il testo all'art. 5 lettera a) recita: "di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale".

la coesione sociale, la creatività. Ognuno di questi termini ha poi una implicazione che potremmo definire stratificata perché sottende a più ambiti: economico, sociale, culturale e ambientale².

In materia di conservazione, a livello internazionale, il *milestone-document* resta la Carta di Venezia in cui risulta centrale il ruolo che si attribuisce alle fonti e alla documentazione in relazione alla trasmissione del valore culturale³.

Nel preambolo alla Carta di Venezia, ripercorrendo il termine autenticità, si leggono i primi ammonimenti postbellici al tema: “[...] le opere monumentali dei popoli, recanti un messaggio spirituale del passato, rappresentano, nella vita attuale, la viva testimonianza delle loro tradizioni secolari. L’umanità, che ogni giorno prende atto dei valori umani, le considera patrimonio comune, riconoscendosi responsabile della loro salvaguardia di fronte alle generazioni future. Essa si sente in dovere di trasmetterle nella loro completa autenticità”.

Resta quindi determinata l’importanza di una forma di trasmissione di conoscenza che sia quanto più legata al concetto di memoria stratificata e di autenticità.

Ne risulta che una mancata o fuorviante forma di comunicazione per la comprensione del patrimonio culturale determina un danno alla conservazione stessa dell’opera, perché incide sulla attività di trasmissione al futuro dei valori culturali.

Esiste, quindi, un ‘diritto universale’ di accesso al bene culturale e un ‘dovere di disseminazione’ della conoscenza, perché nella sua finalità per la conservazione, va letta nel più ampio significato di ‘eredità culturale’ (come richiama la Convenzione di Faro)⁴.

Se nel clima postbellico la nozione di bene culturale era radicata nella idea di monumento e ambiente storico, attribuendo così profonda importanza alla materialità e alla presenza fattuale del bene (basti solo citare il pensiero, tra gli altri, di Cesare Brandi, Roberto Pane e Piero Gazzola), nel paesaggio attuale ‘l’eredità culturale’ si allarga, comprendendo orizzonti trasversali come i recenti dibattiti sul patrimonio immateriale. In questa sede si possono richiamare le carte di Nara⁵ per la vastità e la molteplicità dei punti di vista sul dibattito legato alla ‘eredità culturale’ come valore universale (in alcuni passaggi letta anche, trasversalmente, come ‘autenticità’)⁶. Esiste e si è consolidata, quindi, una cognizione allargata di bene culturale ormai estensibile anche a paesaggi, insediamenti urbani, percorsi e valori immateriali. Sono patrimonio culturale anche le aree dismesse, i siti di archeologia industriale, i forti militari, le caserme, i luoghi dell’abbandono considerati come rovine della società contemporanea⁷.

Questa considerazione ci spinge a fare un’ulteriore riflessione sulla percezione del patrimonio culturale nella società contemporanea e in particolare a soffermarci sulla differenza tra ‘luogo antropologico’ e ‘luogo ipermoderno’ di cui parla Marc Augè. In un piccolo testo a corredo del Festival di Filosofia dal titolo *Natura e paesaggio*, Marc Augè definisce il “luogo antropologico” come il luogo che “corrisponde più ai nostri sogni che ai nostri ricordi, la natura è la campagna, la vita sana e serena, la purezza dei mattini, la pace delle sere e lo splendore delle notti dove brillano costellazioni dai nomi presi a prestito dalle mitologie umane. È un ricordo dell’infanzia, forse un ricordo selettivo, parziale,

2 EYCH 2019; si veda oltre nel volume il contributo di Stefano Francesco Musso dal titolo: *Principi di Qualità. Un documento per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati con fondi europei*.

3 VENEZIA 1964, in particolare il testo all’art. 9 recita: “Il restauro è un processo che deve mantenere un carattere eccezionale. Il suo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento e si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi, dove ha inizio l’ipotesi: qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e teoriche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio archeologico e storico del monumento”.

4 FARO 2005. Nella versione italiana della convenzione si cita espressamente: “Il termine cultural heritage è stato volutamente tradotto come eredità culturale, per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

5 NARA 1994, NARA + 20. In particolare il testo all’art. 1 recita: “Further work is needed on methodologies for assessing this broader spectrum of cultural forms and processes, and the dynamic interrelationship between tangible and intangible heritage”.

6 Per una riflessione sul ruolo del concetto di ‘autenticità’ nel panorama europeo si veda IRCI MEETING ON ICH 2013

7 DILLON 2011, p. 14; SORBO 2018, pp. 254-261.

talora fantasticato, in ogni caso perduto, poiché mai ritroveremo la capacità di immaginazione e la freschezza del passato”⁸. E continua scrivendo “il luogo ‘ipermoderno’, paradossalmente, ci avvicina forse alla natura e comincia a darle una certa esistenza, ma mutandone radicalmente l’immagine. Per paesaggio ipermoderno intendo l’urbanizzazione del mondo (...) Le città tradizionali, i ‘centri storici’ diventano una curiosità turistica (...) Per natura urbana si devono intendere i modi di relazione che permettono all’individuo umano di declinare le relazioni di alterità indispensabili alla sua esistenza e alla definizione della sua identità. Come sarebbe possibile che i progressi della tecnologia non finiscano per avere conseguenze dirette sulla natura del corpo umano, sul suo o i suoi linguaggi e sui suoi contatti con l’esterno? Nuovi modi di ‘mettere in cultura’ un mondo planetario stanno operando una rivoluzione di cui noi presentiamo gli effetti senza ancora padroneggiare le cause”⁹.

Esiste quindi una scissione della esperienza nel ‘luogo antropologico’, poiché tramite l’immagine e il ruolo che assume nella cultura contemporanea, lascia lo spazio ad una percezione dei luoghi ‘ipermoderna’ in cui lo sguardo ha un intento *voyeristico* più che conoscitivo. Da un punto di vista teoretico, il ruolo dell’immagine nel turismo, è legata alla percezione del soggetto, ed usa l’oggetto percepito come un ‘pre-testo’ per l’immagine¹⁰.

I modi di ‘mettere in cultura’ citati da Marc Augé hanno quindi un radicamento sulla esperienza di fruizione della ‘eredità culturale’.

Si delineano così tre termini della questione: ‘diritto universale’ di accesso al bene culturale, ‘dovere di disseminazione’ della conoscenza, modalità di fruizione contemporanea del ‘mettere in cultura’.

Su questo terzo elemento si inseriscono le *narrazioni digitali*. Possono rappresentare una modalità contemporanea di fruire il bene culturale per il tramite delle immagini e veicolano la possibilità di trasmettere ‘eredità culturale’ con i limiti e le insidie insite in una operazione di smaterializzazione della conoscenza.

Sulla normativa: accessibilità e vincoli progettuali nel progetto di conservazione

La politica nazionale e internazionale, negli ultimi decenni, ha emanato molteplici atti di vario livello – indirizzi, linee guida e norme vincolanti – evidenziando così la necessità di operare affinché il patrimonio culturale possa essere accessibile e fruibile da tutti. La visione si è ampliata anche rispetto ai tipi di impedimento alla fruizione, poiché oggi non sono più considerati solo quelli fisici, ma anche quelli cognitivi e percettivi. L’auspicio è quello di poter garantire in un prossimo futuro, anche la libera fruizione senza discriminazioni di alcun tipo, neppure quelle economiche.

Le narrazioni digitali possono essere un veicolo per l’incremento e la trasmissione del bagaglio culturale e lo strumento per agevolare l’inclusione sociale, non solo per le persone che presentano diverse disabilità, ma anche per gruppi etnici e culturali differenti.

La normativa, nazionale ed internazionale, asseconda costantemente la tendenza e le richieste della società contemporanea di un patrimonio culturale accessibile e inclusivo, in particolare quella italiana si compone di una serie di atti normativi e di indirizzo per l’abbattimento delle varie tipologie di barriere che impediscono la possibilità di fruizione di spazi e servizi. La principale normativa è la Legge n. 13 del gennaio 1989 per gli edifici privati. Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, *Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*. Oggi l’attuazione della normativa per l’accessibilità di spazi ed edifici pubblici è garantita attraverso dei piani (PEBA) per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che sono sostanzialmente degli strumenti operativi e obbligatori per le amministrazioni pubbliche italiane. La priorità della fruizione e dell’accessibilità dei luoghi di cultura è stabilita anche dal D.Lgs. 42 del 22

8 AUGÉ 2012, p. 9.

9 Ivi, pp. 10-11.

10 D’ERAMO 2017.

gennaio 2004, nei principi generali agli articoli 3 e 6¹¹, nel Titolo II - Fruizione e valorizzazione¹². La tecnologia digitale rende possibile ampliare i livelli di fruizione e accessibilità, in conformità agli obblighi sanciti nel Codice dei Beni Culturali. Il Ministero per i Beni e le attività culturali ha emanato una serie di decreti e linee guida nei quali è stato affrontato, sotto vari aspetti, il tema della fruizione e dell'accessibilità. Prime, in ordine di tempo, sono le *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*¹³, del 2008, dove è già chiaro e dibattuto il problema delle barriere fisiche e di quelle percettive; le *Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli*¹⁴ del 2015, il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018¹⁵, recante l'“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 dal Parlamento europeo e riproclamata a Strasburgo nel 2007 è diventata giuridicamente vincolante nel 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, assumendo lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione. L'art. 21 della Carta¹⁶ vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, opinioni politiche. Nella Carta viene analizzata la disabilità come una discriminazione al pari di quelle sessuali, politiche, religiose ecc., affermando l'esigenza di attuare strategie per l'inclusione sociale di tutti gli individui.

La Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005¹⁷, Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, esplicita i concetti di conoscenza ed uso dell'eredità culturale quali diritti dell'individuo, al fine di aumentare la consapevolezza del valore di questa eredità. Merita evidenziare che quasi sempre si fa riferimento a persone con disabilità nell'accezione definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (secondo la Classificazione Internazionale stilata nel 2001¹⁸).

11 CODICE BB. CC., in particolare all'art. 3, il testo recita: “Tutela del patrimonio culturale. 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”; all'art. 6 il testo recita: “Valorizzazione del patrimonio culturale. 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.

12 CODICE BB. CC., in particolare all'art. 102 il testo recita: “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”.

13 LINEE GUIDA 2008, in particolare recita: “Il testo si propone dunque come strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata (si pensi ad esempio alle cosiddette ‘barriere percettive’ quasi sempre ignorate), al fine di superare la prassi corrente della mera ‘messa a norma’, evidenziando come le problematiche connesse con l'accessibilità costituiscano la base stessa della progettazione e della disciplina del restauro”.

14 LINEE GUIDA MUSEI 2015, in particolare a p. 49 recita “Pochi musei sfruttano tutti i canali di apprendimento dell'essere umano, basati sui cinque sensi. Per motivi di conservazione in genere non è possibile toccare le opere esposte, mentre olfatto, gusto, sono raramente sollecitati. L'udito è chiamato in causa nelle visite guidate e audio guide. Il museo privilegia la visione. Didascalie e pannelli portano quindi il peso della responsabilità di essere i principali *media* dei contenuti. Rivelano persino informazioni alla visione stessa: quante volte abbiamo guardato un quadro e – dopo aver letto una descrizione, o una didascalia – lo abbiamo visto con altri occhi? Nella letteratura specialistica i testi presenti nei luoghi della cultura sono oggetto dei più diversi generi di classificazione. In generale si distinguono titoli, didascalie non interpretative (crediti, segnali ecc), didascalie e testi di tipo interpretativo. La qualità dell'offerta può comunque essere migliorata dalla presenza di un ventaglio esteso ed eterogeneo di strumenti e servizi dalla specifica valenza informativa”.

15 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 04/04/2018.

16 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26/10/2012. In particolare art. 21: “Non discriminazione. 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.

17 FARO 2005. In particolare all'art. 5 il testo recita: “Legge e politiche del patrimonio culturale”; art. 8: “Ambiente, patrimonio e qualità della vita”; art. 9: “Uso sostenibile del patrimonio culturale”; art. 12: “Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica”.

18 Il 22 maggio 2001 l'Organizzazione Mondiale della Sanità perviene alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall'approccio universale: *La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, denominato ICF.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2006¹⁹, stabilisce il principio di non discriminazione e riconosce il diritto alle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale, attraverso la garanzia dell'accessibilità fisica ai luoghi e l'accessibilità ai prodotti turistici e culturali.

È chiaro che l'obbligo normativo discende da una maggiore presa di coscienza e crescita di sensibilità sociale nei confronti della problematica legata all'inclusione delle persone con diverse tipologie di disabilità. La tecnologia digitale può essere considerata uno strumento dalle grandissime potenzialità, da utilizzare nei diversi ambiti, per il superamento dei vari tipi di barriere che possono essere individuate. Nello specifico, la narrazione digitale offre la possibilità di elaborare contenuti, creando un prodotto che, a vari livelli, può consentire di superare o limitare la portata di diversi tipi di barriere, da quelle fisiche a quelle cognitive e culturali.

Problematiche aperte sul ruolo della narrazione digitale nel progetto di conservazione. La misura poetica

Il ventaglio di possibilità aperte dalle operazioni di narrazione digitale è però direttamente collegato e collegabile alle scelte comunicative sul patrimonio da trasmettere, scelte che possono includere di dare più risonanza ad un elemento piuttosto che un altro, oppure scelte che riguardano il punto di vista del racconto che si vuole trasmettere. Il parallelo che potremmo usare in questa sede come metafora è il romanzo storico, parafrasando Marguerite Yourcenar, ne *Le memorie di Adriano*. La narrazione digitale può percorrere la distanza tra la vita di Adriano, come fatto storico, e la capacità di trasmettere connessioni nel racconto delle sue memorie, poiché pur essendo queste basate sulle fonti studiate dalla scrittrice ci restituiscono in 'misura poetica' i fatti e le verità storiche di Adriano²⁰.

Nella contemporaneità le biografie filmiche, che connotano di immagini un personaggio, ma che per motivi registici aggiungono o eliminano elementi al racconto, possono essere un altro modo di esemplificare l'argomentazione teoretica proposta.

Questa 'misura poetica' della narrazione è il limite, se abusato, del superamento della materia, poiché è una esperienza virtuale di realtà, che consente di trascendere i valori di autenticità. Per un pubblico poco informato, come quello veicolato dal turismo (che ha una vocazione alla passività) questa dimensione poetica può stabilire un limite o una manipolazione.

La narrazione digitale come accessibilità cognitiva e sensoriale

Dalla premessa enucleata precedentemente esistono quindi due modalità di interpretare l'uso della narrazione digitale: come 'strategia di inclusione sociale', per categorie con disabilità, e come 'strategia di comunicazione' che cambia l'esperienza di fruizione del patrimonio. A questa seconda categoria appartengono le azioni che possono offrire una stratificazione della fruizione da parte del visitatore che va dall'affiancamento alla sostituzione dell'esperienza di tipo tradizionale.

La prima famiglia di strategie di digitalizzazione consente di veicolare il diritto di accesso universale, l'ITC consentono oggi di fornire un valido strumento verso la conoscenza per categorie diversificate di utenti quali ad esempio i non vedenti, non udenti, gli utenti con disabilità cognitiva o mentale. In questo caso l'uso di dispositivi che lavorano con la veicolazione del racconto, consente di superare una difficoltà e garantire degli strumenti di accesso universale.

19 *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2009)*. Ratificata dallo Stato italiano con legge n. 18 del 03/03/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.

20 YOURCENAR 1963; YOURCENAR 1988, p. 297: "qualunque cosa si faccia, si ricostruisce sempre il monumento a proprio modo; ma è già molto adoperare pietre autentiche".

Questa famiglia di interventi rappresenta quindi un superamento della barriera della percezione, un nuovo obiettivo tecnologico e una acquisizione di tipo etico e sociale. Nascono quindi dalla necessità di garantire ‘il diritto di accessibilità universale’.

Nel secondo livello di utilizzo della narrazione digitale la tecnologia esiste a supporto dei servizi educativi dei Musei nell’ambito dei progetti di divulgazione ed educazione del patrimonio. Particolarmente centrati quando il contesto del patrimonio da descrivere ospita al suo interno contenuti di difficile elaborazione e che, se veicolati da una forma di narrazione, risultano più fruibili. Attualmente gli esempi di impiego di tecnologia digitale nell’universo dei musei si moltiplicano in modo quasi esponenziale, a titolo puramente indicativo si citano le esperienze del National Museum of Natural History Smithsonian Institution di New York, del British Museum di Londra, le ricostruzioni del museo Anne Frank house.

Tra gli esempi italiani si ricorda il Museo della Mente di Roma, in grado di fornire una esperienza di tipo immersivo e di avvicinamento in un contesto, quello manicomiale ad esempio, in cui il lato prevalente del valore culturale risiede nella componente immateriale del vissuto umano.

A questo livello se ne aggiunge uno superiore che veicola la materia laddove essa è frammentata o in stato di rovina e la narrazione digitale agisce come un completamento delle informazioni e della esperienza di visita, esempi da questo punto di vista sono il MAV di Ercolano e l’Antiquarium di Pompei, che offrono una esperienza di ricostruzione storica.

In entrambi i casi è in gioco anche il ‘dovere di disseminazione’ ossia la finalità di consentire ad un pubblico variegato per cultura, estrazione, connotazione, di riuscire a entrare consapevolmente nella trasmissione del sapere tra soggetto e patrimonio culturale.

Strategici in tal senso sono gli strumenti di interazione digitale come la realtà aumentata, la realtà virtuale, la realtà mista, la virtualità aumentata, i qr code, le app, il gioco su display come strumento di apprendimento, esempi che rimandano ad una strategia di personalizzazione della esperienza mettendo al centro il soggetto.

In questa progressione gioca un ruolo importante il bilanciamento tra valori materiali e valori immateriali.

Laddove la componente materiale del patrimonio risulta debole per importanza o per assenza, la tecnologia può veicolare i contenuti mancanti perché possano essere percepibili e fruibili da un pubblico allargato, pur restando nella consapevolezza che non possono rappresentare una finalità del progetto conservativo, quanto appunto un uso responsabile e consapevole di uno strumento di divulgazione allargata con una chiarificazione e demarcazione netta, tra conservazione, conoscenza e fruizione.

Esiste però insito in questo processo un rischio dovuto allo spostamento sempre più presente della esperienza culturale dall’oggetto al soggetto, fino ad arrivare a casi limite, sul fronte della smaterializzazione della esperienza, quale quello della ricostruzione dell’arco di Bel di Palmira a Trafalgar Square con una copia ricostruita con una stampante 3D²¹.

Questa condizione limite ci pone di fronte al rischio che la rappresentazione degli oggetti, divenuta il veicolo della percezione della materia attraverso l’uso delle tecnologie avanzate e della narrazione digitale, possa sostituirsi alla percezione reale e fattuale del patrimonio e quindi all’equivoco che rappresentare o documentare equivale etimologicamente a conservare, come se la visita all’Antiquarium ricomprendesse interamente l’esperienza di visita dei resti archeologici di Pompei.

Esiste quindi una terna di elementi distinti: *accessibilità*, *disseminazione* e *conservazione* che non sono sovrapponibili, poiché ognuno assume una particolare importanza e può rivelare la sua presenza come elemento fondamentale. Nella narrazione digitale l’accessibilità e la disseminazione hanno un ruolo attivo e fondamentale, ma risulta distinguibile nettamente dalle finalità della conservazione, poiché persiste come strumento di fruizione allargata del patrimonio (la cui esistenza e conservazione ne è la

21 BATTISTA, SORBO 2016, pp. 441-450.

premessa). Persiste, dunque, come strumento in cui l'accessibilità sposa l'esigenza della disseminazione per una operazione creativa di inclusione sociale.

Giovanna Battista, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, giovanna.battista-01@beniculturali.it
Emanuela Sorbo, Università IUAV di Venezia, esorbo@iuav.it

Referenze bibliografiche

AUGÉ 2012

M. AUGÉ, *Natura e paesaggio*, Modena 2012

BATTISTA, SORBO 2016

G. BATTISTA, E. SORBO, *Ortodossia ed Eterodossia della ricostruzione. La memoria nei simboli di guerra*, in G. Biscontin e G. Driussi (a cura di), *Eresia ed ortodossia nel restauro progetti e realizzazioni*, atti del XXXII Convegno di studi Scienza e Beni culturali (Bressanone 28 giugno - 1 luglio 2016), Arcadia Ricerche, Venezia 2016, pp. 441-450

CARTA DI VENEZIA 1964

Carta Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei Monumenti e dei siti (Carta di Venezia), adottata dal II Congresso internazionale di architetti e tecnici dei monumenti storici (Venezia, 25-31 maggio 1964)

CODICE BB.CC. 2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

D'ERAMO 2017

M. D'ERAMO, *Il selfie del mondo. Indagine sulla età del turismo*, Feltrinelli, Milano 2017

DILLON 2011

B. DILLON (a cura di), *Ruins, Documents of Contemporary Art*, Whitechapel Gallery Ventures Limited and The MIT Press, Londra-Cambridge 2011

EYCH 2019

European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage, documento discusso nella Conferenza "Cherishing Heritage - Quality principles for intervention on cultural heritage" (Venezia, 22-23 novembre 2018), ICOMOS, 2019

FARO 2005

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Consiglio d'Europa (CETS n. 199) (Faro, 27 ottobre 2005)

IRCI MEETING ON ICH 2013

INTERNATIONAL RESEARCH CENTRE FOR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE ASIA-PACIFIC REGION (IRCI), *Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention*, Congresso per il 10° Anniversario della Convenzione UNESCO 2003 (Tokyo, 10-11 gennaio 2013)

LINEE GUIDA 2008

L. BARACCO *et al.*, *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*, Gangemi, Roma 2008

LINEE GUIDA MUSEI 2015

C. DA MILANO, E. SCIACCHITANO, *Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli*, in «Quaderni della valorizzazione», Nuova Serie, 2015, 1

NARA 1994

The Nara document on authenticity, ICOMOS, 1994

NARA +20 2014

On heritage practices, cultural values, and the concept of authenticity, Congresso per il 20° anniversario del Nara Document on Authenticity (Nara, 22-24 ottobre 2014)

SORBO 2019

E. SORBO, *Oltre il pittoresco. Conservare*, in *Dacc, Architettura, Costruzione, Conservazione, Ricerche 2012-2018*, Coll. Sustainable Heritage, Mimesis, Milano 2019, pp. 254-261

UNESCO 1972

Convention du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'unesco (Convenzione riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale) (Parigi, 23 novembre 1972). Legge italiana di ratifica n. 184 del 6 aprile 1977

YOURCENAR 1963

M. YOURCENAR, *Memorie di Adriano*, Einaudi, Torino 1963

YOURCENAR 1988

M. YOURCENAR, *Memorie di Adriano. Seguite dai Taccuini di appunti*, traduzione di L. Storoni Mazzolani, Einaudi, Torino 1988

***Digital Storytelling in Cultural Heritage.
New cultural and creative tools for social inclusion***

Keywords: digital storytelling, cultural heritage, social inclusion, cultural tourism, cultural heritage law

The role of the digital storytelling in Cultural heritage is exposed in this paper through three elements: the right of a public and universal accessibility, the responsibility to disseminate knowledge and the contemporary uses in cultural heritage. The paper investigates the topic from a legislative point of view (at international level) pointing new reflections about the limits and the opportunities of digital storytelling in the conservation design process. Starting from the widened definition of cultural heritage described by the Faro Convention the text explores the possibilities of and interaction (in contemporaneity) between the public and the cultural heritage from a tangible and intangible point of view. The main topic is to remark the role of the digital storytelling as an important creative tool for social inclusion.

